



Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA  
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA  
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA  
Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA

# Rapporto annuale 2014



## Il mandato della FINMA

---

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) è un ente di diritto pubblico con una personalità giuridica propria. In qualità di organo di sorveglianza indipendente, si prefigge la protezione di creditori, investitori e assicurati nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari.

La protezione individuale è volta a tutelare i clienti dei mercati finanziari dall'insolvenza degli istituti finanziari, dalle pratiche commerciali sleali e dalla disparità di trattamento in ambito borsistico. La tutela della funzionalità del sistema mira a garantire la stabilità del sistema finanziario. Una protezione individuale efficace e una solida tutela della funzionalità del sistema vanno indirettamente anche a beneficio della competitività e della reputazione della piazza finanziaria.

La FINMA dispone di poteri sovrani su banche e commercianti di valori mobiliari, imprese di assicurazione, infrastrutture dei mercati finanziari, prodotti e istituti ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi nonché distributori e intermediari assicurativi. Essa autorizza all'esercizio delle loro attività le imprese che operano nei settori sottoposti a sorveglianza e, nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza, garantisce che gli assoggettati ottemperino alle leggi e alle ordinanze nonché si attengano a tutte le normative in materia di vigilanza e soddisfino costantemente le condizioni di autorizzazione. La FINMA è responsabile della lotta contro il riciclaggio

di denaro, presta assistenza amministrativa, infligge sanzioni e, ove necessario, attua procedure di risanamento e di fallimento. La FINMA opera altresì quale autorità di vigilanza in materia di pubblicità delle partecipazioni, conduce procedimenti, emana decisioni e, in caso di sospetto, sporge denuncia penale alle autorità penali competenti. Funge inoltre da autorità di vigilanza nell'ambito delle offerte pubbliche di acquisto e, in particolare, da istanza di ricorso contro le decisioni della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (COPA). Infine, collabora nelle procedure legislative e, ove legittimata, emana ordinanze proprie. Mediante le circolari informa sull'interpretazione e l'applicazione delle leggi in materia di mercati finanziari ed è competente del riconoscimento delle norme di autodisciplina.

# I controlli in loco in cifre

I controlli in loco sono uno strumento di vigilanza fondamentale della FINMA: non solo permettono di ottenere una visione approfondita dell'operatività specifica di un istituto finanziario, ma incentivano anche un dialogo oggettivo e aperto con i titolari dell'autorizzazione. Questi controlli consentono inoltre alla FINMA di individuare gli eventuali rischi presso i singoli istituti. Mediante raffronti trasversali fra gli istituti, la FINMA acquisisce nel contempo una migliore panoramica del mercato. In tale ambito vengono verificati di volta in volta aspetti quantitativi e qualitativi.

GEN

**pag. 96**

Patrick Raaflaub rassegna le dimissioni dopo cinque anni in veste di Direttore della FINMA.

FEB



Janet Yellen succede a Ben Bernanke alla guida della Fed, la banca centrale statunitense.

MAR



Al vertice UE viene varata la direttiva rivista in materia di tassazione internazionale dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi delle persone fisiche.

APR

**pag. 96**

Il Direttore ad interim della FINMA Mark Branson viene confermato definitivamente nell'incarico di Direttore.

**pag. 100**

La FINMA sposta la propria sede centrale di Berna da Einsteinstrasse 2 a Laupenstrasse 27.

A close-up photograph of a black microphone on a stand, set against a blurred background.


Il Parlamento europeo completa l'Unione bancaria europea e decide di istituire un Fondo unico di risoluzione di circa EUR 55 miliardi per lo scioglimento delle banche insolventi.

## Controlli in loco presso banche e assicurazioni



### Banche

- UBS / Credit Suisse (categoria di vigilanza 1)
- Banche delle categorie di vigilanza 2, 3 e 4



### Assicurazioni

- Assicurazioni delle categorie di vigilanza 2 e 3
- Assicurazioni delle categorie di vigilanza 4 e 5

Nel 2014, i controlli in loco in ambito bancario si sono concentrati soprattutto su aspetti legati alla concessione di crediti (comprese le ipoteche), alla gestione patrimoniale, all'*investment banking*, come pure all'organizzazione e ai processi in diversi settori di attività. Non sono stati condotti controlli in loco presso istituti appartenenti alla categoria di vigilanza 5.

Come anche negli anni precedenti, nel 2014 i controlli in loco in ambito assicurativo si sono focalizzati sull'esame delle riserve tecniche. Tranne poche eccezioni, i risultati mettono in luce un solido sistema di accantonamento a riserva presso le imprese di assicurazione. La FINMA ha prestato particolare attenzione anche alla copertura degli importi legali del patrimonio vincolato.

MAG

pag. 85

La FINMA pubblica un rapporto succinto sul suo procedimento di *enforcement* nei confronti di Credit Suisse relativo alle operazioni transfrontaliere della banca con clienti statunitensi.



Il FMI pubblica i risultati sul FSAP.

GIU

La BCE comunica la riduzione del tasso d'interesse per le operazioni di rifinanziamento principale allo 0,15%.



La BNS constata la rilevanza sistemica del Gruppo Raiffeisen.

LUG

pag. 85  
La FINMA conclude il procedimento nei confronti di BNP Paribas (Suisse) SA sulle violazioni delle sanzioni statunitensi.

SET

pag. 89  
La FINMA avvia la procedura di fallimento a carico di Banque Privée Espirito Santo SA.

La BCE comunica la riduzione del tasso d'interesse per il rifinanziamento principale allo 0,05% e l'acquisto di obbligazioni fondiarie e crediti cartolarizzati.

## Controlli in loco sugli organismi di autodisciplina e sugli intermediari finanziari direttamente sottoposti




- A** Organismi di autodisciplina
- B** Intermediari finanziari direttamente sottoposti

I controlli in loco presso gli organismi di autodisciplina (OAD) nel 2014 hanno vagliato l'approccio orientato al rischio nelle attività di vigilanza dell'OAD, l'adempimento degli obblighi di diligenza ai sensi della LRD nei nuovi metodi di pagamento e i meccanismi per evitare comportamenti volti ad aggirare gli obblighi di diligenza ai sensi della LRD tramite società veicolo e succursali di fatto riconducibili agli intermediari finanziari affiliati.

Oggetto dei controlli in loco presso gli intermediari finanziari direttamente sottoposti (IFDS) sono stati l'adempimento degli obblighi di diligenza ai sensi della LRD e il rispetto delle disposizioni sul ricorso ad ausiliari ai sensi dell'Ordinanza concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria, l'attuazione di misure organizzative (gestione del rischio, indipendenza del servizio specializzato LRD) nonché l'ottemperanza dei requisiti in termini di sostanza per l'esercizio dell'intermediazione finanziaria.

## Controlli in loco presso istituti ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi



- A** Direzione del fondo
- B** Gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale
- C** Banca depositaria
- D** Rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri

Con l'intensificazione della vigilanza nell'ambito dell'*asset management*, dalla fine del 2013 la FINMA ha introdotto lo strumento di vigilanza dei controlli in loco presso istituti ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi. Nel 2014, i controlli presso tali istituti si sono concentrati principalmente sulla verifica della delega dei compiti, sulla conservazione del patrimonio e sulla gestione del rischio.

OTT

**I ministri delle finanze dell'UE deliberano l'introduzione dello scambio automatico di informazioni a partire dal 2017.**

NOV

**pag. 86**  
La FINMA constata presso UBS manipolazioni nel commercio di valute.

DIC

**I paesi del G-20 sostengono la proposta del FSB, che esige un ulteriore innalzamento del cuscinetto di capitale da parte delle 30 banche di rilevanza sistemica a livello globale.**

**pag. 13**

La FINMA ordina il trasferimento del portafoglio assicurativo e avvia il fallimento di Zenith Vita SA.

**In risposta a vari interventi parlamentari, il Consiglio federale pubblica una relazione sulla FINMA in cui viene espresso un giudizio complessivamente positivo in merito alla sua attività di vigilanza e regolamentazione.**

**pag. 87**  
La FINMA ammonisce la Banca Coop per manipolazione del mercato.

**Con il Meccanismo di vigilanza unico (SSM), la BCE si assume l'incarico di vigilare sulle grandi banche dell'Eurozona.**

## Un anno all'insegna della continuità e ricco di riscontri positivi

Indagini di ampio respiro condotte dalla FINMA su prassi operative inaccettabili in diversi ambiti della piazza finanziaria hanno dominato il 2014. La FINMA ne ha tratto i debiti insegnamenti. Ha ricevuto valutazioni positive anche dal Consiglio federale e dal Fondo monetario internazionale, che hanno sottoposto l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ad approfondite verifiche.

In un anno rivelatosi ancora una volta impegnativo sul fronte dell'attività di vigilanza, per la FINMA era fondamentale che l'intensità e la qualità del suo operato fossero sempre garantite. Nel 2014 questi obiettivi sono stati raggiunti.

### **Crescenti preoccupazioni per un inadeguato comportamento commerciale**

Ci preoccupa il fatto che si sia affievolita la fiducia nei confronti del settore finanziario, un fattore chiave per la stabilità del sistema finanziario e, quindi, per un'economia prospera. I ricorrenti problemi emersi nel comportamento commerciale di diverse banche a livello mondiale mettono seriamente in discussione questa fiducia.

Gli esempi di un inadeguato comportamento commerciale sono numerosi: interventi illegali sulle quotazioni dei titoli, manipolazioni dei tassi di cambio e comportamento aggressivo nella gestione patrimoniale transfrontaliera ci hanno tenuti intensamente occupati nel 2014.

### **Ulteriore sviluppo dell'Enforcement**

In seguito alle violazioni e alle manipolazioni commesse in diversi ambiti del mercato finanziario, attribuiamo da tempo un'importanza crescente all'Enforcement, la divisione sanzionatoria della FINMA. Quest'ultima è stata ampliata e comprende ormai circa il 15% dell'organico.




La FINMA ha reso trasparente l'orientamento intrapreso nel 2014 mediante la pubblicazione delle Linee guida per l'*enforcement*, nelle quali ribadisce di perseguire gli abusi con estrema fermezza e procedere in maniera più attiva anche contro i singoli individui che hanno gravemente violato il diritto in materia di vigilanza.

#### **Effetto preventivo come obiettivo**

Con il nostro *enforcement* intendiamo ottenere un effetto al tempo stesso correttivo e preventivo, tra l'altro proprio nell'ambito della prassi operativa. Sottoponiamo inoltre a un'attenta osservazione l'attività di vigilanza che svolgiamo su quest'ultima. È nostra intenzione porre maggiore enfasi in questo settore.

#### **Valutazioni positive dalla Svizzera e dall'estero**

Nel 2014 la nostra attività è stata oggetto di un esame critico a livello nazionale e internazionale. Il Consiglio federale ha risposto a diversi interventi parlamentari in un rapporto concernente lo stato della vigilanza sui mercati finanziari in Svizzera. La valutazione complessiva era positiva. Il Consiglio federale non individua la necessità di intervenire riguardo ai compiti e all'organizzazione della nostra Autorità. Considera inoltre appropriate le competenze in materia di regolamentazione e apprezza il rispetto dei relativi principi.



Prof. Dr. Anne Héritier Lachat  
Presidente

Nel 2014 la FINMA ha ottenuto valutazioni positive anche dal Fondo monetario internazionale ed è stata degna di apprezzamento nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (*Financial Sector Assessment Program* [FSAP]), a conferma tra l'altro dei progressi compiuti dall'ultimo esame FSAP, che risale a più di cinque anni fa. La FINMA dispone di personale altamente qualificato e svolge un'attività di vigilanza di prim'ordine. Sia il FSAP sia il rapporto del Consiglio federale hanno tuttavia messo in luce un potenziale di miglioramento in alcuni ambiti. Entreremo nel merito di tali tematiche nel corso del 2015.

Le raccomandazioni formulate contribuiscono al costante sviluppo della FINMA nella sua veste di autorità. I riscontri positivi ci rassicurano. Li trasmettiamo volentieri ai collaboratori, alla Direzione e al Consiglio di amministrazione della FINMA, che hanno prestato un importante contributo a questi incoraggianti progressi.



Mark Branson  
Direttore

Dicembre 2014

### UNO SGUARDO ALLA FINMA

---

- 8 I compiti principali della FINMA
- 12 Il 2014 in retrospettiva: fatti salienti
- 14 La FINMA nel contesto politico
- 16 La FINMA e i suoi *stakeholder* a livello nazionale
- 19 La FINMA e gli organi di standardizzazione internazionali

### PUNTI FOCALI SUL PIANO OPERATIVO

---

- 24 Valutazione della piazza finanziaria svizzera
- 27 Progressi nella risoluzione della problematica *too big to fail*
- 30 In sintesi: il concetto di TLAC
- 32 Linee guida per l'*enforcement*
- 34 Condotta d'affari degli istituti finanziari
- 36 Evoluzione nella gestione patrimoniale e nella prassi di vigilanza

### VIGILANZA, ENFORCEMENT E REGOLAMENTAZIONE

---

#### BANCHE E COMMERCianti DI VALORI MOBILIARI

- 40 Panoramica Banche e commercianti di valori mobiliari
- 42 Adeguamenti strutturali nel settore bancario e ruolo della FINMA
- 45 Lieve frenata dell'incremento dei prezzi immobiliari dopo il pacchetto di misure del 2014
- 47 Attuazione di Basilea III in Svizzera
- 49 Cambiamenti nella regolamentazione delle banche
- 50 In sintesi: mercato ipotecario e immobiliare

#### ASSICURAZIONI

- 52 Panoramica Assicurazioni
- 54 Verifica di modelli interni
- 55 Riserve tecniche
- 56 In sintesi: riserve tecniche

#### MERCATI

- 58 Panoramica Mercati
- 59 Vigilanza sulle infrastrutture dei mercati finanziari
- 61 Vigilanza orientata al rischio nel settore parabancario
- 63 Attuazione del nuovo sistema di audit
- 65 Cambiamenti nella regolamentazione dei mercati
- 66 In sintesi: infrastrutture dei mercati finanziari in Svizzera

### *ASSET MANAGEMENT*

- 68 Panoramica Asset Management
- 71 Prassi di autorizzazione nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale
- 72 Ulteriore sviluppo degli strumenti nell'ambito della vigilanza
- 73 Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi
- 75 Cambiamenti nella regolamentazione della gestione patrimoniale
- 76 In sintesi: il mercato dei fondi in Svizzera

### *ENFORCEMENT*

- 78 Panoramica Enforcement
- 84 Gestione dei rischi giuridici in relazione agli USA
- 86 Manipolazione dei tassi di cambio
- 88 Procedure di risanamento a carico di banche
- 90 In sintesi: provvedimenti di *enforcement*

## **ORGANIZZAZIONE E PERSONALE**

---

- 94 Consiglio di amministrazione e Direzione
- 98 Organico
- 100 Trasloco della FINMA a Berna
- 102 Corporate governance
- 103 Incaricati della FINMA

## **APPENDICE**


---

- 106 Categorizzazione della vigilanza
- 108 Regolamentazione dei mercati finanziari: progetti in corso
- 110 Statistiche
- 114 Accordi della FINMA a livello nazionale e internazionale
- 116 Rappresentanza della FINMA in gruppi di lavoro internazionali
- 117 Glossario
- 120 Abbreviazioni



# Uno sguardo alla FINMA

- 8** I compiti principali della FINMA
- 12** Il 2014 in retrospettiva: fatti salienti
- 14** La FINMA nel contesto politico
- 16** La FINMA e i suoi *stakeholder* a livello nazionale
- 19** La FINMA e gli organi di standardizzazione internazionali



## I compiti principali della FINMA

Tra i compiti principali della FINMA rientra il conferimento di un'autorizzazione ai fornitori di servizi finanziari per l'esercizio di una determinata attività sul mercato finanziario svizzero, laddove essi adempiano i relativi requisiti di legge. Una volta concessa l'autorizzazione, la FINMA sorveglia in via continuativa il rispetto delle apposite condizioni. In caso di mancata osservanza, l'Autorità di vigilanza interviene con opportuni provvedimenti.

Nell'ambito del mercato finanziario la FINMA autorizza e sottopone a vigilanza una cerchia estremamente diversificata di soggetti. Di norma, la FINMA conferisce in conformità alla legge un'autorizzazione per l'esercizio di una determinata attività, e in seguito controlla in via continuativa il rispetto delle apposite condizioni di autorizzazione. Qualora vengano violate le disposizioni in materia di vigilanza, la FINMA punta a un ripristino della situazione conforme, all'occorrenza avviando un procedimento di *enforcement*. Come *ultima ratio* può anche ritirare l'autorizzazione.

Le condizioni di autorizzazione per lo svolgimento di un'attività sul mercato finanziario svizzero sono definite nella pertinente legislazione e nelle relative disposizioni di esecuzione. Chi adempie i requisiti ha diritto a un'autorizzazione. Al fine di garantire una parità di trattamento e creare trasparenza, la FINMA fissa i requisiti posti ai titolari dell'autorizzazione nelle ordinanze FINMA o nelle circolari. Inoltre, come supporto per la presentazione di una domanda di autorizzazione, di norma la FINMA mette a disposizione apposite guide pratiche e modelli di documenti.

### **Autorizzazione, abilitazione e registrazione** **Autorizzazione all'esercizio di un'attività sul mercato finanziario**

Nella maggior parte dei casi la FINMA concede un'autorizzazione che dà diritto a esercitare una determinata attività sul mercato finanziario. I requisiti per il rilascio variano in funzione dell'attività svolta dal richiedente, ovvero una banca, un'impresa di assicurazione o un altro fornitore di servizi finanziari.<sup>1</sup> I titolari dell'autorizzazione sottoposti a vigilanza prudenziale<sup>2</sup> sono tenuti ad adempiere determinate condizioni preliminari relativamente a organizzazione, gestione del rischio e dotazione finanziaria. Tali requisiti possono configurarsi in maniera diversa all'interno di un gruppo di titolari dell'autorizzazione. Ad esempio, le banche di rilevanza sistemica devono

soddisfare ulteriori condizioni più stringenti rispetto agli altri istituti, ad esempio in termini di fondi propri, liquidità e ripartizione dei rischi. Un altro esempio è costituito dalle imprese di assicurazione che svolgono attività nel ramo della previdenza professionale: per fare fronte agli impegni assunti in tale ambito, queste compagnie devono infatti predisporre un apposito patrimonio vincolato<sup>3</sup>.

### **Autorizzazione dell'attività di intermediazione finanziaria ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro**

Un'ulteriore forma di autorizzazione è quella dell'attività di intermediazione finanziaria ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro. Un intermediario finanziario (ad esempio un gestore patrimoniale indipendente) che necessita di un'autorizzazione deve poter dimostrare che è in grado di adempiere gli obblighi di diligenza per la prevenzione del riciclaggio di denaro. Nella fattispecie, si tratta degli obblighi di chiariamento e delle relative misure di natura organizzativa. È inoltre necessario ottemperare agli obblighi di notifica.

Gli istituti che dispongono già di un'autorizzazione rilasciata dalla FINMA per l'esercizio di una determinata attività sul mercato finanziario non necessitano di un'autorizzazione separata per l'attività di intermediazione finanziaria ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro. La FINMA controlla tuttavia presso tali istituti anche l'effettivo rispetto degli obblighi di diligenza ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro.

### **Riconoscimento come organismo di autodisciplina ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro**

La FINMA può riconoscere gli organismi di autodisciplina (OAD) ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro. Questi organismi vigilano affinché gli inter-

<sup>1</sup> Cfr. grafico «Forme di autorizzazione e intensità della vigilanza», pag. 11.

<sup>2</sup> Cfr. glossario, pag. 119.

<sup>3</sup> Cfr. glossario, pag. 119.

mediari finanziari ad essi affiliati – di norma attivi nel settore parabancario<sup>4</sup> – ottemperino ai propri obblighi di diligenza previsti da tale legge.

### Registrazione

Determinati intermediari finanziari, nella fattispecie quelli assicurativi, per la registrazione possono o devono presentare una richiesta. Chi adempie i requisiti specifici viene iscritto in un apposito registro. Questa procedura è subordinata a condizioni di natura puramente formale.

### Approvazione di prodotti

La FINMA rilascia un'apposita approvazione da un lato per i prodotti del settore degli investimenti collettivi di capitale, dall'altro per determinati prodotti in ambito assicurativo. Questi ultimi riguardano ambiti socialmente sensibili dell'assicurazione malattie complementare e i prodotti assicurativi della previdenza professionale, per i quali vengono verificate le Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e le tariffe nell'ambito di un «controllo preventivo del prodotto». Gli investimenti collettivi di capitale vengono approvati laddove i rispettivi documenti determinanti adempiono le disposizioni legali ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi.

### Approvazione di tariffe

La FINMA approva le tariffe esclusivamente in ambito assicurativo.<sup>5</sup> Come già accennato in precedenza, per le assicurazioni malattie complementari e per tutti i rischi nell'ambito della previdenza professionale la FINMA verifica e autorizza le tariffe calcolate dagli istituti. Nel ramo dell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali, la FINMA verifica e autorizza inoltre la tariffa unitaria elaborata dal settore.

## Vigilanza<sup>6</sup>

### Vigilanza prudenziale

La vigilanza prudenziale esercitata dalla FINMA secondo un approccio orientato al rischio costituisce uno dei compiti principali dell'Autorità di vigilanza. In base a tale approccio, la FINMA definisce per ogni istituto la categorizzazione della vigilanza<sup>7</sup> nonché il *rating* individuale, derivandone l'intensità della vigilanza. In funzione del livello di rischio, la FINMA sottopone a vigilanza le banche, le assicurazioni, i commercianti di valori mobiliari nonché i titolari dell'autorizzazione attivi nel settore degli investimenti collettivi di capitale e delle infrastrutture dei mercati finanziari.

La vigilanza prudenziale si concentra sia sulla solidità del singolo istituto finanziario, sia su quella dell'intero sistema. Tramite la vigilanza prudenziale vengono monitorate innanzitutto la solvibilità (capitale proprio) e la liquidità. Contestualmente la FINMA sorveglia tuttavia anche la gestione del rischio, la condotta d'affari e l'organizzazione dei fornitori di servizi finanziari interessati, allo scopo di garantire la protezione di creditori, investitori e assicurati. Nel contempo deve essere salvaguardata e quindi debitamente garantita la funzionalità dei mercati finanziari in quanto sistema complessivo, fra l'altro mediante un monitoraggio interistituzionale e una correlata funzione di allerta in caso di rischio.

### Vigilanza sui distributori di investimenti collettivi di capitale

Per l'esercizio della propria attività, i distributori necessitano dell'autorizzazione della FINMA, sebbene per legge non siano poi assoggettati ad alcuna forma di vigilanza prudenziale da parte della stessa. La sorveglianza sui distributori viene attuata dagli offerenti di fondi tramite un regime di autodisciplina riconosciuto dalla FINMA. Tali offerenti obbligano i distributori con l'obbligo di autorizzazione a far

<sup>4</sup> Cfr. glossario, pag. 119.

<sup>5</sup> Cfr. anche cap. «Panoramica Assicurazioni», pag. 52.

<sup>6</sup> Cfr. grafico «Forme di autorizzazione e intensità della vigilanza», pag. 11.

<sup>7</sup> Cfr. anche cap. «Categorizzazione della vigilanza», pag. 106.

verificare con cadenza annuale da parte di una società di audit il rispetto delle disposizioni vigenti per i distributori e degli obblighi di notifica ai sensi dell'art. 16 LICol. Gli offerenti verificano altresì la puntuale ricezione dei rispettivi rapporti di audit e li analizzano in modo sistematico.

#### **Vigilanza sugli intermediari assicurativi**

Gli intermediari assicurativi registrati presso la FINMA non sono assoggettati ad alcuna sorveglianza corrente. La FINMA verifica tuttavia regolarmente mediante prove a campione se tali intermediari operano in conformità con i requisiti legali in materia di vigilanza. In presenza di indizi di irregolarità, la FINMA adotta i necessari provvedimenti sul piano della vigilanza.

#### **Vigilanza sul rispetto degli obblighi di diligenza ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro**

Gli obblighi di diligenza ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro servono alla lotta preventiva contro il riciclaggio di denaro. Oltre alla vigilanza prudenziale, la FINMA ha inoltre la competenza di verificare se banche, commercianti di valori mobiliari, assicurazioni e investimenti collettivi di capitale adempiono i propri obblighi di diligenza ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro. A tale riguardo, anche l'autodisciplina riveste una notevole rilevanza. Ai fini dell'identificazione delle parti contrattuali e dell'accertamento dell'avente economicamente diritto, per le banche, i commercianti di valori mobiliari e alcuni titolari dell'autorizzazione ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi trovano applicazione le disposizioni della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB). Per gli obblighi di diligenza degli istituti di assicurazione si applicano in linea di principio le disposizioni del Regolamento dell'Orga-

nismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni per la lotta contro il riciclaggio di denaro (OAD-ASA).

Gli intermediari finanziari del settore parabancario, quali gestori patrimoniali, fiduciari, uffici di cambio o fornitori di servizi di pagamento possono scegliere se assoggettarsi direttamente alla vigilanza della FINMA oppure optare per quella di un organismo di autodisciplina.

#### **Vigilanza generale sui mercati**


A differenza della vigilanza prudenziale, orientata in primo luogo alla solidità degli istituti, la vigilanza sul mercato è incentrata sull'integrità di quest'ultimo e sulla lealtà delle pratiche d'affari. La FINMA dispone a tale riguardo di competenze nell'ambito delle regole di condotta sul mercato, segnatamente in relazione alla Legge sulle borse. Quest'ultima vieta tra l'altro le attività di *insider trading* e la manipolazione del mercato, e contiene disposizioni in materia di pubblicazione delle partecipazioni. Mentre le borse, in quanto istituti soggetti ad autoregolamentazione, devono garantire nella vigilanza in prima linea una propria organizzazione operativa, amministrativa e di sorveglianza, la FINMA si concentra sull'individuazione di un'eventuale necessità di attuazione e, all'occorrenza, sull'adozione degli opportuni provvedimenti. La FINMA è responsabile del rispetto delle regole di condotta sul mercato finanziario. L'obiettivo di queste ultime consiste nell'incentivare la fiducia degli investitori nel funzionamento del mercato finanziario. Dall'entrata in vigore della Legge sulle borse rivista, il 1° maggio 2013, la FINMA può imporre il rispetto delle regole di condotta sul mercato nei confronti di chiunque e non solo degli operatori di mercato autorizzati e sottoposti a vigilanza.

# Panoramica dell'autorizzazione e della vigilanza

Per tutti i titolari dell'autorizzazione trova applicazione il principio secondo cui la FINMA, come *ultima ratio*, può revocare l'autorizzazione, l'approvazione, il riconoscimento o la registrazione qualora un titolare dell'autorizzazione non adempia più i requisiti per l'esercizio dell'attività o abbia commesso una grave violazione delle disposizioni in materia di vigilanza. Anche i titolari dell'autorizzazione non sottoposti a vigilanza prudenziale, come ad esempio gli intermediari assicurativi, sono assoggettati in questo senso a una forma di vigilanza benché non corrente, quantomeno circoscritta.

L'intensità della vigilanza varia a seconda del titolare dell'autorizzazione e della categoria di rischio, nonché della forma di autorizzazione. La vigilanza prudenziale costituisce la forma di vigilanza più ampia.

## Forme di autorizzazione e intensità della vigilanza<sup>8</sup>



<sup>8</sup> Questo grafico costituisce una rappresentazione semplificata.

## Il 2014 in retrospettiva: fatti salienti

Dalla A di *asset management* fino alla Z di Zenith Vita, il 2014 è stato per la FINMA un anno impegnativo e denso di eventi. Di seguito è riportata una sintesi delle tappe più significative della vigilanza sui mercati finanziari nell'arco dei quattro trimestri del 2014.

12

Uno sguardo alla FINMA  
FINMA | Rapporto annuale 2014

### Retrospettiva del primo trimestre

#### Mark Branson eletto nuovo Direttore della FINMA

Il Consiglio di amministrazione della FINMA ha eletto Mark Branson, in precedenza supplente del Direttore e responsabile della divisione Banche, successore di Patrick Raaflaub. Dopo un proficuo lavoro di sviluppo e consolidamento protrattosi per cinque anni, il primo Direttore della FINMA aveva infatti rimesso il proprio incarico a fine gennaio 2014. Il Consiglio federale ha autorizzato la nomina del nuovo Direttore in data 26 marzo 2014. Mark Branson ha assunto ufficialmente la propria funzione il 1° aprile 2014. Inoltre, nel corso dell'anno, Léonard Bôle (Mercati), Michael Loretan (Asset Management), Michael Schoch (Banche) e Peter Giger (Assicurazioni) hanno iniziato la loro attività come membri della Direzione della FINMA.

#### La IAIS lancia un test quantitativo sul campo in relazione al ComFrame

A inizio 2014, nell'ambito di un vasto programma per la verifica dell'adeguatezza del *Common Framework* (ComFrame)<sup>9</sup>, l'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (IAIS) ha avviato un impegnativo test sul campo concernente i requisiti quantitativi in materia di capitale. In una prima fase è prevista l'elaborazione dei *Basic Capital Requirements* (BCR), che dovranno costituire la base per il successivo *Higher Loss Absorbency* per le imprese di assicurazione di rilevanza sistemica globale (G-SII) e gli *Insurance Capital Standards* (ICS) per i gruppi assicurativi operativi a livello internazionale (IAG). L'entrata in vigore di tali requisiti e dell'intero ComFrame è prevista per il 2019.

### Retrospettiva del secondo trimestre

#### Inaugurazione della nuova sede principale della FINMA a Berna

Il 1° aprile 2014 la FINMA ha trasferito la propria sede principale dall'edificio di Einsteinstrasse 2 a quello di Laupenstrasse 27 di Berna, riducendo nel contempo da tre a uno il numero di sedi operative nella capitale elvetica. Il trasloco nel centro di Berna, in cantiere da diverso tempo, rende possibili tragitti più brevi per i pendolari e i visitatori della FINMA che viaggiano con i mezzi pubblici.

#### Nuove divisioni Asset Management e Mercati

Nella primavera 2014 la precedente divisione Mercati è stata suddivisa in due unità: tra i compiti principali della nuova divisione Asset Management si annoverano le attività di autorizzazione, approvazione e sorveglianza degli istituti ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi e degli investimenti collettivi di capitale. La nuova divisione Mercati comprende la vigilanza sulle infrastrutture dei mercati finanziari e la lotta contro il riciclaggio di denaro, nonché il coordinamento delle attività di audit ai sensi del diritto in materia di vigilanza.

### Procedimento a carico di Credit Suisse

Il 20 maggio 2014 Credit Suisse ha comunicato il raggiungimento di un accordo con varie autorità statunitensi. Lo stesso giorno, la FINMA ha pubblicato un rapporto sul proprio procedimento di *enforcement* condotto a carico di Credit Suisse tra il 2011 e il 2012 sulle attività transfrontaliere della banca con i clienti statunitensi. Nella fattispecie, con un'apposita decisione la FINMA aveva constatato che in questo ambito l'istituto non disponeva di un'adeguata gestione del rischio ai sensi del diritto prudenziale svizzero. Credit Suisse ha attuato i provvedimenti disposti dalla FINMA.

### Pubblicazione della valutazione del settore finanziario da parte del Fondo monetario internazionale

Il 28 maggio 2014 il Fondo monetario internazionale (FMI) ha pubblicato i rapporti principali relativi al *Financial Sector Assessment Program* (FSAP). Il FMI ha valutato perlopiù in modo positivo la stabilità del settore finanziario svizzero e della sua regolamentazione e vigilanza. Una parte preponderante delle proposte di miglioramento avanzate dagli esperti del FMI è già stata recepita mediante gli adeguamenti correnti del quadro normativo svizzero.

### Rilevanza sistemica del Gruppo Raiffeisen

Con decisione del 16 giugno 2014, la Banca nazionale svizzera ha sancito la rilevanza sistemica del Gruppo Raiffeisen. Ha rivestito un'importanza decisiva il ruolo svolto dalla banca nelle attività di deposito e di credito. Attualmente la FINMA sta lavorando alla definizione dei requisiti particolari per il Gruppo Raiffeisen.

### Conclusione del procedimento a carico di BNP Paribas (Suisse) SA

La FINMA ha condotto un procedimento di *enforcement* nei confronti di BNP Paribas (Suisse) SA in relazione alle modalità con cui l'istituto ha gestito le sanzioni statunitensi. Con decisione del 30 giugno 2014, la FINMA ha constatato che, ai sensi del diritto prudenziale svizzero, la banca non disponeva di un'adeguata gestione del rischio in questo ambito. La FINMA ha pertanto disposto l'adozione di opportune misure correttive nei confronti di BNP Paribas (Suisse) SA.

### Retrospettiva del terzo trimestre

#### Rimborsi di premi da parte di Groupe Mutuel

Dopo aver decretato molteplici provvedimenti a carico di Groupe Mutuel già il 31 marzo 2014, il 24 luglio 2014 la FINMA ha reso noto che sarebbero stati rimborsati premi a favore di numerosi assicurati nell'assicurazione complementare. Il 29 settembre 2014 l'impresa di assicurazione ha comunicato, da parte sua, il rinnovo completo del proprio consiglio di amministrazione.

### **Decisione in ambito *too big to fail* nei confronti della Banca Cantonale di Zurigo classificata di rilevanza sistemica**

Con decisione del 29 agosto 2014, dando seguito al proprio obbligo derivante dall'art. 10 cpv. 1 LBCR, la FINMA ha imposto alla Banca Cantonale di Zurigo i requisiti particolari che una singola banca di rilevanza sistemica e un gruppo finanziario devono soddisfare. Tali condizioni concernono i fondi propri, la liquidità e la ripartizione del rischio.

### **Dichiarazione di fallimento a carico di Banque Privée Espírito Santo SA**

Il 19 settembre 2014 la FINMA ha aperto una procedura di fallimento nei confronti di Banque Privée Espírito Santo SA con sede a Pully, constatando la situazione di sovraindebitamento della banca, peraltro in stato di liquidazione volontaria già da luglio 2014. La perdita di fiducia comportata dal tracollo del gruppo finanziario portoghese aveva posto l'istituto svizzero di fronte a notevoli problemi. Già a fine agosto 2014 la FINMA aveva avviato un procedimento di *enforcement* a carico della banca in relazione alla distribuzione di prodotti finanziari del gruppo.

## **Retrospezione del quarto trimestre**

### **Conclusione del procedimento a carico della Banca Coop e del suo ex CEO per manipolazione del mercato**

Con decisione del 24 ottobre 2014 la FINMA ha constatato che tra il 2009 e il 2013 la Banca Coop aveva manipolato i corsi di borsa delle proprie azioni al portatore, violando gravemente sia il divieto prudenziale di manipolazione del mercato, sia i propri obblighi di garanzia di un'attività irreprensibile e di organizzazione. La FINMA ha imposto alla Banca Coop una serie di condizioni. Nei confronti del responsabile principale, l'ex CEO dell'istituto, l'Autorità ha inoltre emanato un divieto temporaneo di esercizio della professione della durata di tre anni.

### **Nuove Linee guida per l'*enforcement* e per la comunicazione**

Il 30 ottobre 2014 la FINMA ha pubblicato le nuove Linee guida per l'*enforcement* e per la comunicazione. Le Linee guida per l'*enforcement* sostituiscono la politica in materia di *enforcement* risalente al 2009, specificando altresì sia le modalità con cui la FINMA persegue le violazioni del diritto prudenziale tramite i procedimenti di *enforcement*, sia gli ambiti in cui essa fissa le priorità. Le Linee guida per la comunicazione espongono invece i criteri secondo i quali la FINMA informa l'opinione pubblica circa le proprie attività e indicano i rispettivi canali di comunicazione.

### **Conclusione del procedimento a carico di UBS e apertura di procedimenti individuali per manipolazioni sul mercato dei cambi**

L'11 novembre 2014 la FINMA ha chiuso un procedimento di *enforcement* a carico di UBS in relazione al commercio di valute da parte della banca in Svizzera. A seguito della condotta dei suoi collaboratori e della violazione delle

disposizioni organizzative, la banca ha infatti violato gravemente la garanzia di un'attività irreprensibile. Oltre a imporre ulteriori provvedimenti, la FINMA ha confiscato a UBS un importo complessivo di CHF 134 milioni. Nei confronti di undici collaboratori e manager della banca è stato inoltre avviato un procedimento di *enforcement*.

### **Trasferimento del portafoglio e dichiarazione di fallimento a carico di Zenith Vita SA**

L'impresa di assicurazione sulla vita Zenith Vita SA non adempiva più le prescrizioni in materia di capitale ai sensi del diritto prudenziale. A tutela degli assicurati, il 5 dicembre 2014 la FINMA ha pertanto ordinato il trasferimento dell'intero portafoglio assicurativo da Zenith Vita a una società di nuova costituzione detenuta da imprese di assicurazione private. Inoltre, il 15 dicembre 2014 la FINMA ha aperto una procedura di fallimento a carico di Zenith, in quanto la società risultava sovraindebitata.

### **Norme di calcolo per il *leverage ratio* nonché pubblicazione del *leverage ratio* e del *Liquidity Coverage Ratio***

La Circolare FINMA 2015/3 «*Leverage ratio*» descrive le norme di calcolo per l'indice di leva finanziaria non ponderato (*leverage ratio*). Al denominatore del *leverage ratio* si colloca l'impegno complessivo, mentre al numeratore il capitale di base. Nella Circolare FINMA 2008/22 «Pubblicazione – banche» sono ora riportati anche i requisiti posti alla pubblicazione del *leverage ratio* e della quota di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio*). Entrambe le circolari sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015.

### **Autovalutazione della situazione di rischio e del fabbisogno di capitale per i gruppi assicurativi**

Nel 2014 la FINMA ha elaborato appositi requisiti affinché i gruppi e i conglomerati assicurativi possano effettuare un'autovalutazione della situazione di rischio e del fabbisogno di capitale (*Own Risk and Solvency Assessment* [ORSA]). Tali requisiti verranno applicati per la prima volta nel 2015 sotto forma di una rendicontazione su base volontaria all'attenzione della FINMA. L'ORSA è orientata al futuro e per il periodo di pianificazione fornisce una panoramica complessiva dei rischi e dell'adeguatezza della dotazione di capitale (adeguatezza patrimoniale) nelle prospettive rilevanti per la gestione operativa degli affari.

### **Rapporto del Consiglio federale sulla FINMA e la sua attività di regolazione e di vigilanza**

Per la FINMA una tappa importante nel quadro della verifica dell'adempimento dei suoi compiti a partire dalla sua costituzione è stato il rapporto pubblicato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2014 in adempimento del postulato Graber e di altri interventi parlamentari.

<sup>9</sup> Cfr. anche cap. «La FINMA e gli organi di standardizzazione internazionali», pag. 19.

Sul piano politico, nel 2014 sono state elaborate in primo luogo le tematiche di vigilanza già affrontate negli anni precedenti. L'accento è stato posto in particolare sul rapporto del Consiglio federale concernente la valutazione dell'attività di vigilanza della FINMA in adempimento del postulato Graber.

Anche nel 2014 la FINMA ha fornito ripetutamente informazioni specialistiche alle Commissioni dell'economia e dei tributi (CET), nella fattispecie nel gennaio 2014, quando le CET sono state chiamate a esprimere il proprio giudizio circa gli interventi parlamentari sull'ulteriore sviluppo della legislazione svizzera in materia di *too big to fail* e sul sistema bancario separato (separazione fra attività bancaria tradizionale e attività bancaria di investimento). In questo contesto, i rappresentanti della FINMA hanno illustrato le proprie esperienze maturate nell'attuazione del regime *too big to fail*.

### Audizioni davanti alle Commissioni di vigilanza

Oltre al rendiconto annuale presentato nell'aprile 2014 all'attenzione delle Commissioni della gestione (CdG), nel mese di maggio 2014 la FINMA ha accolto presso la propria sede una sottocommissione delle Commissioni delle finanze (CF) per una riunione informativa. Le audizioni sono state imperniate sull'informazione circa la vigilanza corrente. Innanzitutto la FINMA ha spiegato ai membri della commissione le attività che, pur non collocandosi al centro dell'attenzione mediatica, costituiscono una parte preponderante dei suoi compiti.

Nel 2014 le attività della FINMA non hanno dato adito a interventi parlamentari in misura massiccia come negli anni precedenti. L'accento è stato posto piuttosto sull'elaborazione delle tematiche già affrontate in passato, nonché sulla prassi di *enforcement* della FINMA, che ha sollevato tutta una serie di questioni sul versante politico.

### Rapporto del Consiglio federale in risposta a interventi parlamentari

Per la FINMA una tappa importante in chiave di verifica dell'adempimento dei suoi compiti a partire dalla sua costituzione è stato il rapporto pubblicato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2014<sup>10</sup> in adempimento del postulato Graber<sup>11</sup> e di altri interventi parlamentari. Tale rapporto costituisce il risultato di un'indagine approfondita sull'attività di regolazione e di vigilanza della FINMA, che si fonda su varie perizie esterne. Nel suo rapporto, il Consiglio federale ha espresso complessivamente un giudizio positivo nei confronti della FINMA. La forma giuridica e la struttura direttiva della FINMA garantiscono infatti, secondo il parere del Consiglio federale, una vigilanza efficace ed efficiente sul mercato finanziario. Questa constatazione è pertinente anche per l'organizzazione della FINMA. È stato conferito particolare rilievo all'impiego di sinergie interdivisionali della vigilanza sul mercato finanziario, che da inizio 2009 ha forma integrata.

Nel suo rapporto, il Consiglio federale è inoltre giunto alla conclusione che l'attuale formulazione dei compiti della FINMA è adeguata. Il mandato della FINMA pone in primo piano gli obiettivi di tutela. La richiesta di modifica, avanzata da più parti, tesa a elevare il rafforzamento della reputazione e della concorrenzialità della piazza finanziaria elvetica a compito autonomo della FINMA, avrebbe inevitabilmente comportato, anche a giudizio del Consiglio federale, conflitti a livello di obiettivi e una perdita di credibilità a livello sia nazionale che internazionale.

Le competenze di regolazione della FINMA sono parimenti giudicate dal Consiglio federale come congrue, e lo stesso vale per le prescrizioni interne alla FINMA volte a garantire un'attività normativa uniforme e coerente. Cionondimeno, il Consiglio fede-

<sup>10</sup> Cfr. rapporto del Consiglio federale «L'attività di regolazione e di vigilanza della FINMA» del 18 dicembre 2014 in adempimento dei postulati 12.4095 Graber, 12.4121 de Courten, 12.4122 Schneeberger e 13.3282 de Buman (<http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/37820.pdf>).

<sup>11</sup> Cfr. postulato 12.4095 «Valutazione esterna e indipendente della FINMA», presentato l'11 dicembre 2012 dal consigliere agli Stati Konrad Graber.

rale ha individuato in vari ambiti un chiaro potenziale di miglioramento e in questo senso ha indirizzato anche apposite raccomandazioni all'attenzione della FINMA.

Anticipando il rapporto del Consiglio federale, grazie alle nuove Linee guida per la comunicazione<sup>12</sup> e alle Linee guida per l'*enforcement*<sup>13</sup> la FINMA ha già apportato alcuni miglioramenti in termini di una maggiore trasparenza per quanto riguarda la focalizzazione delle sue attività. La FINMA provvederà inoltre a verificare scrupolosamente le raccomandazioni formulate dal Consiglio federale nel suddetto rapporto nell'ottica di individuare ulteriori possibilità di miglioramento, e all'occorrenza intraprenderà i lavori necessari.

<sup>12</sup> Cfr. cap. «La FINMA e i suoi stakeholder a livello nazionale», pag. 16.

<sup>13</sup> Cfr. cap. «Linee guida per l'*enforcement*», pag. 32.

La FINMA intrattiene contatti regolari con un numero cospicuo di istituzioni e associazioni nazionali, adottando, per quanto possibile ai sensi di legge, una politica d'informazione aperta e trasparente nei confronti degli assoggettati alla vigilanza, degli altri gruppi di *stakeholder* e del pubblico.

La FINMA è regolarmente in contatto, attraverso varie modalità, con quasi cento istituzioni e associazioni, tra cui autorità di vigilanza e di perseguimento penale, altre autorità e uffici federali, nonché associazioni di categoria degli assoggettati. Altrettanto rilevanti sono i contatti con associazioni economiche, professionali, del personale e di protezione dei consumatori, nonché con gli organi di mediazione (*ombudsman*) dei diversi ambiti di vigilanza. Attraverso il dialogo attivo con i propri interlocutori, la FINMA intende migliorare la comprensione dei temi di vigilanza e delle questioni normative, come pure rafforzare la consapevolezza sulle tematiche dei mercati finanziari.

### Gruppo di esperti Brunetti

La FINMA ha collaborato in maniera attiva e con un cospicuo impiego di risorse all'interno del gruppo di esperti per l'ulteriore sviluppo della strategia in materia di mercati finanziari, istituito dal Consiglio federale. Era infatti rappresentata sia nel gruppo di esperti sovraordinato, sia in tre dei quattro sottogruppi tematici. La FINMA ha apportato nei lavori del gruppo il proprio *know-how* tecnico-specialistico e la prospettiva dal punto di vista della vigilanza. Il 5 dicembre 2014 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto finale<sup>14</sup> del gruppo di esperti.

### Linee guida per la comunicazione

La Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) prevede che l'Autorità informi con cadenza perlomeno annuale sulla propria attività e sulla propria prassi di vigilanza, che comunichi sui singoli procedimenti solo in casi eccezionali e che tenga conto dei diritti della personalità degli assoggettati alla vigilanza. La legge impone pertanto alla FINMA precisi obblighi d'informazione, fissando però allo stesso tempo anche dei limiti al riguardo e garantendo all'Autorità stessa un certo potere discrezionale in materia di comunicazione.

Le Linee guida per la comunicazione<sup>15</sup> delineano il quadro di riferimento della politica informativa della FINMA e forniscono l'interpretazione che la FINMA stessa dà dei propri margini di manovra. Da un lato, tale documento contiene i principi della comunicazione, vale a dire promuovere la certezza del diritto, consolidare la funzione preventiva della vigilanza e chiarire i propri interventi in materia di vigilanza; dall'altro, spiega le possibilità e i limiti della comunicazione della FINMA. Nella fattispecie, viene precisato in quali ambiti, con quale intensità e attraverso quali canali di comunicazione la FINMA informa gli assoggettati alla vigilanza e l'opinione pubblica (cittadini, politica, *mass media*). La comunicazione relativa a tematiche di vigilanza di carattere generale viene attuata in maniera continuativa e detta-

---

## La FINMA a colloquio con gli esponenti del mondo accademico

Nel 2014 la FINMA ha nuovamente organizzato vari seminari, in occasione dei quali autorevoli professori universitari<sup>16</sup> hanno presentato i risultati delle loro attuali attività di ricerca su tematiche inerenti ai mercati finanziari. Grazie a questi eventi, la FINMA mira a intrattenere un dialogo con il mondo accademico e intavolare una discussione critica su questioni di particolare rilevanza. In questo modo i collaboratori della FINMA possono ottenere informazioni di prima mano sui più recenti sviluppi in ambito scientifico.

---

<sup>14</sup> Cfr. rapporto finale del gruppo di esperti «Ulteriore sviluppo della strategia in materia di mercati finanziari» del 1° dicembre 2014 (<http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/37611.pdf>, in francese).

<sup>15</sup> Cfr. «Linee guida per la comunicazione» del 25 settembre 2014 (<http://www.finma.ch/aktuell/Documents/II-FINMA-Kommunikationsleitlinien-20140925-i.pdf>).

<sup>16</sup> Prof. Dr. Ernst Fehr, Prof. Steven Ongena e Prof.ssa Dr.ssa Franca Contratto (Università di Zurigo), Prof. Dr. Franco Lorandi e Dr. Martin Eling (Università di San Gallo), Prof. Dr. Jörg Rocholl (European School of Management and Technology, Berlino), Prof. Anat Admati (Stanford University), Prof. Geoffrey Parsons Miller (New York University), Nicolas Véron (Brussels European and Global Economic Laboratory [Bruegel]).

gliata; per contro, le linee guida prevedono che la comunicazione su tematiche normative avvenga ora esclusivamente tramite apposite ordinanze e circolari FINMA. Le possibilità di comunicazione della FINMA in merito a singole imprese e persone sono limitate dal punto di vista legislativo. Le linee guida, pubblicate il 1° novembre 2014, si prefiggono dunque di contribuire a strutturare in maniera più adeguata la comunicazione della FINMA.

# Tematiche centrali nello scambio con i principali *stakeholder*

La FINMA conduce colloqui annuali o semestrali istituzionalizzati con le associazioni e gli *stakeholder* principali degli assoggettati. In tale ambito, nel 2014 sono state affrontate in primo luogo le tematiche elencate di seguito.

## BANCHE

### Associazione svizzera dei banchieri (ASB)

- Operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie (USA)
- Autodisciplina in relazione al mercato ipotecario
- Accesso al mercato dei fornitori di servizi finanziari svizzeri nell'Unione europea
- LSF, LIFin, LInFFin

## ASSICURAZIONI

### Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA)

- Progetti normativi, con particolare riferimento alla revisione dell'Ordinanza sulla sorveglianza (compreso il Test svizzero di solvibilità)
- Tendenze internazionali nel campo della vigilanza
- Riconoscimento delle equivalenze da parte della Commissione UE
- Strategia della piazza finanziaria
- LSF, LIFin

## INVESTIMENTI COLLETTIVI DI CAPITALE

### Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA)

- Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi
- Direttive SFAMA: Direttive per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale e Direttiva sulla trasparenza
- Adeguamento degli attuali modelli di documenti in funzione della revisione della Legge sugli investimenti collettivi e dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi

## SOCIETÀ DI AUDIT

### Camera fiduciaria (CF)

- Applicazione della nuova gamma di strumenti per l'audit prudenziale
- Indipendenza delle società di audit
- Trasferimento delle competenze di vigilanza sulle società di audit all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori
- Revisione totale dell'Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari
- Controllo dei risultati e della qualità nel campo dell'audit

Anche nel 2014, sul piano internazionale sono state portate avanti le riforme previste nell'ambito della regolamentazione dei mercati finanziari. Attraverso la partecipazione a diversi organi, la FINMA è in grado di influenzare attivamente l'elaborazione degli standard internazionali.

Nell'ambito delle proprie attività internazionali, la FINMA rappresenta la Svizzera in seno a diversi organi internazionali, con particolare riferimento a quelli di definizione degli standard quali il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS), l'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (IAIS) e l'Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO). Oltre a uno scambio attivo di esperienze e alla discussione sugli attuali sviluppi, questi organismi sono anche funzionali all'elaborazione degli standard minimi riconosciuti a livello internazionale per la regolamentazione e la vigilanza dei mercati finanziari. All'interno di tali organismi la FINMA si adopera per trovare soluzioni quanto più possibile pertinenti e adeguate, che lascino un consono margine di manovra per una regolamentazione e una vigilanza commisurate al settore finanziario svizzero. Devono inoltre essere garantite condizioni concorrenziali il più possibile equilibrate per gli operatori di mercato.

### Financial Stability Board

Il Financial Stability Board (FSB) costituisce l'anello di congiunzione tra gli Stati del G-20 e gli organismi di standardizzazione specifici dei settori (BCBS, IAIS e IOSCO). Pur non facendo parte del G-20, mediante la collaborazione in seno al FSB la Svizzera partecipa comunque molto attivamente all'elaborazione delle principali riforme normative internazionali. Il Direttore della FINMA rappresenta la Svizzera nello Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation del FSB. La FINMA tutela inoltre gli interessi svizzeri in seno al Resolution Steering Group. Essa opera altresì in stretta collaborazione con la Banca nazionale svizzera (BNS) e con la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), che a loro volta rappresentano la Svizzera nel comitato principale del FSB e in ulteriori organi di quest'ultimo.

Anche nel 2014 il FSB ha incentrato una parte dei propri lavori sulla soluzione della problematica *too big to fail*. Tali attività hanno incluso tra l'altro la rielaborazione dei requisiti di base per una liquidazione sistematica degli istituti finanziari di rilevanza sistemica, il dibattito sull'entità necessaria del capitale in grado di assorbire le perdite in caso di fallimento, nonché il riconoscimento a livello transfrontaliero delle procedure di liquidazione. Sono inoltre stati portati avanti i lavori sul sistema bancario collaterale (*shadow banking*) e sui derivati negoziati fuori borsa.

### Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS)

La Svizzera è rappresentata nell'organo supremo del BCBS tramite la FINMA e la BNS. Anche nel 2014 l'ulteriore ultimazione del quadro normativo di Basilea III<sup>17</sup> è stata al centro dei lavori del BCBS. Al riguardo sono degni di nota i dettagli tecnici sull'indice di leva finanziaria (*leverage ratio*) e sulla quota strutturale di liquidità (*Net Stable Funding Ratio* [NSFR]), gli obblighi di pubblicazione per la quota di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* [LCR]) nonché la copertura mediante fondi propri dei crediti bancari nei confronti delle controparti centrali. Nel 2014 è stato inoltre ultimato il quadro normativo di riferimento per la misurazione e la delimitazione dei grandi rischi. Sono anche stati approvati i principi per il trattamento delle cartolarizzazioni. In questo modo è stato possibile portare a conclusione parti importanti del quadro normativo di Basilea III.

<sup>17</sup> Cfr. cap. «Attuazione di Basilea III in Svizzera», pag. 47.

Oltre all'elaborazione di nuovi standard, il BCBS si occupa con una certa intensità di verificare il rispetto degli standard minimi attuali. Nel 2014 la FINMA ha guidato il team preposto alla verifica dell'adempimento delle norme di Basilea III negli Stati Uniti. Nell'ambito del monitoraggio di Basilea III, il BCBS analizza inoltre in via continuativa gli effetti prodotti dagli standard minimi. Agli studi d'impatto quantitativi (*Quantitative Impact Studies* [QIS]) condotti in questo ambito partecipano regolarmente anche la FINMA e/o gli istituti assoggettati a vigilanza.

#### **Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (IAIS)**

Nella primavera 2014 la FINMA è stata rieletta nel Comitato esecutivo della IAIS. Nel 2014 la IAIS si è nuovamente occupata della designazione delle imprese di assicurazione di rilevanza sistemica globale (G-SII) all'attenzione del FSB, nonché dei provvedimenti volti alla limitazione dei relativi rischi. Su incarico del G-20 e di concerto con le autorità di vigilanza nazionali competenti, nel luglio 2013 il FSB ha definito per la prima volta nove imprese di assicurazione come sistemicamente rilevanti su scala globale. In tale novero non è stata classificata alcuna impresa di assicurazione ubicata in Svizzera. Le stesse imprese sono state confermate nel novembre 2014 sulla base delle nuove valutazioni.<sup>18</sup> Tenendo conto della posizione dei riassicuratori, il FSB e la IAIS hanno inoltre reso nota una prossima rielaborazione del metodo di identificazione.

Il 23 ottobre 2014 la IAIS ha pubblicato i *Basic Capital Requirements* (BCR)<sup>19</sup>. Con questo documento è stata segnata la prima tappa nella messa a punto di uno standard di capitale globale (*Insurance Capital Standard* [ICS]) per le imprese di assicurazione. La IAIS ha pubblicato contestualmente diverse istruzioni per l'attuazione dei provvedimenti applicabili alle G-SII.

Anche i lavori al *Common Framework* (ComFrame) *for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups* (IAIG) sono stati proficui. Il ComFrame si prefigge di costituire la base internazionale sulla quale le autorità di vigilanza nazionali registrano complessivamente i rischi qualitativi e quantitativi dei gruppi attivi nel settore assicurativo. Nel 2014 sono stati condotti diversi test sul campo in relazione al ComFrame, ivi inclusi gli ICS; ulteriori test sono previsti fino all'implementazione definitiva del ComFrame nel 2018/2019. A questi lavori partecipano attivamente anche gruppi assicurativi svizzeri selezionati e la FINMA.

La IAIS rielabora in via continuativa singoli *Insurance Core Principles* (ICP). Questi principi contengono standard minimi per una corretta regolamentazione e vigilanza in ambito assicurativo e costituiscono la base per le valutazioni nel quadro del *Financial Sector Assessment Program* (FSAP) del Fondo monetario internazionale.

#### **Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO)**

In occasione del convegno annuale tenutosi nell'ottobre 2014, la Svizzera è stata nuovamente eletta nel Comitato direttivo della IOSCO, in cui continuerà a essere rappresentata dalla Presidente del Consiglio di amministrazione della FINMA. Nel 2014 la IOSCO ha portato avanti i propri lavori volti al rafforzamento dei mercati dei capitali come base per una crescita economica. Sotto il profilo tematico sono stati particolarmente rilevanti l'attuazione dei principi sui *benchmark* finanziari nonché i lavori di base sugli istituti finanziari di rilevanza sistemica globale (G-SIFI) al di fuori del settore bancario e assicurativo. Inoltre, è stato portato avanti l'ulteriore sviluppo dei principi attualmente vigenti nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale (*IOSCO Multilateral Memo-*

<sup>18</sup> Cfr. comunicato stampa del FSB del 6 novembre 2014 (<http://www.financialstabilityboard.org/2014/11/fsb-announces-update-of-list-of-global-systemically-important-insurers-g-siis/>, in inglese).

<sup>19</sup> Cfr. documentazione della IAIS sullo standard BCR del 23 ottobre 2014 (<http://iaisweb.org/index.cfm?event=openFile&nodeId=34528>, in inglese).

*randum of Understanding*). In questo senso sono state potenziate anche le attività incentrate sulle misure deterrenti (*credible deterrence*), nella fattispecie mediante lo sviluppo di un efficace meccanismo di applicazione (*enforcement*). I lavori della *task force* costituita nel giugno 2013 nell'ambito delle attività transfrontaliere hanno inoltre fatto registrare notevoli progressi. L'obiettivo di questo gruppo di lavoro è quello di individuare e all'occorrenza rimuovere le barriere inutili a livello di attività transfrontaliere sui mercati finanziari. La FINMA sostiene questi lavori in qualità di vicepresidente della *task force*. Nel 2014 si sono svolti anche colloqui concernenti l'elaborazione di standard per strutture di cartolarizzazione semplificate. È stata altresì avviata un'iniziativa volta a consolidare lo sviluppo e/o le esperienze (*capacity building*), che prevede in particolare il supporto tecnico a favore dei paesi emergenti per lo sviluppo di standard internazionali nell'ambito del mercato dei capitali.

### La cooperazione internazionale della FINMA in cifre

Nel 2014 la FINMA ha partecipato nel complesso a 88 gruppi di lavoro dei quattro principali organi di standardizzazione internazionali.

Organo di standardizzazione	Numero di gruppi di lavoro
FSB	15
BCBS	29
IAIS	25
IOSCO	19
<b>Totale</b>	<b>88</b>

Sebbene il numero complessivo dei gruppi di lavoro internazionali sia in continuo aumento, la FINMA è riuscita a mantenere pressoché invariato l'onere sostenuto per le proprie attività internazionali attraverso un'accurata definizione delle priorità e una gestione efficiente.



# Punti focali sul piano operativo

- 24 Valutazione della piazza finanziaria svizzera
- 27 Progressi nella risoluzione della problematica *too big to fail*
- 30 In sintesi: il concetto di TLAC
- 32 Linee guida per l'*enforcement*
- 34 Condotta d'affari degli istituti finanziari
- 36 Evoluzione nella gestione patrimoniale e prassi di vigilanza



Nel maggio e nel settembre 2014 il Fondo monetario internazionale ha pubblicato i risultati della sua valutazione sul settore finanziario.

Come membro del Fondo monetario internazionale (FMI), la Svizzera si è impegnata, in virtù della rilevanza della propria piazza finanziaria, a partecipare regolarmente al *Financial Sector Assessment Program* (FSAP). Ciò costituisce anche un requisito per fare parte del Financial Stability Board (FSB).

Lo scopo della verifica FSAP del FMI è quello di valutare la stabilità di una piazza finanziaria, formulando nel contempo eventuali raccomandazioni per il suo rafforzamento. Inoltre, il FMI valuta e attribuisce un voto al grado di adempimento dei principi fissati dagli organismi di standardizzazione internazionali (BCBS, IAIS e IOSCO) per la regolamentazione e la vigilanza dei mercati finanziari. Questi tre cataloghi di principi, ulteriormente sviluppati con regolarità, comprendono tra 26 e 37 requisiti, il cui grado di attuazione viene classificato come raggiunto in modo completo, ampio o parziale, oppure non raggiunto.

La pubblicazione del FMI comprendeva un rapporto sulla stabilità finanziaria, una relazione riassuntiva nonché tre rapporti dettagliati sul rispetto degli standard normativi e di vigilanza internazionali per banche, imprese di assicurazione e mercati. Sono inoltre stati pubblicati quattro rapporti tecnici imperniati su determinate tematiche, segnatamente *stress test* in ambito bancario, rischi sistemici e pericolo di contagio, vigilanza macroprudenziale nonché infrastrutture dei mercati finanziari.<sup>20</sup>

### Valutazione del FMI sulla stabilità finanziaria

La valutazione espressa nei confronti della Svizzera è stata complessivamente positiva. Secondo il giudizio del FMI, il settore finanziario svizzero risulta sostanzialmente robusto e stabile, anche in scenari di stress particolarmente critici. Gli specialisti del FMI hanno individuato pericoli concreti a seguito di fattori quale il perdurare dei bassi tassi d'interesse e il correlato rischio di variazione dei tassi, gli squilibri

sul mercato immobiliare, la problematica fiscale con gli Stati Uniti e i possibili ostacoli posti all'accesso transfrontaliero ai mercati. Nonostante la riduzione del rischio e l'incremento dei livelli di capitale proprio, il FMI ha raccomandato per le grandi banche svizzere un'ulteriore contrazione dei finanziamenti con capitale di terzi, che si attestano ancora a livelli elevati nel raffronto con altre grandi banche internazionali.

### Valutazione del FMI circa il quadro normativo

La regolamentazione e la vigilanza su banche e imprese di assicurazione in Svizzera sono in larga misura conformi ai principi internazionali vigenti. Anche sul ruolo di precursore della Svizzera in molti ambiti della regolamentazione di mercato è stato espresso un giudizio positivo. Il FMI ha accolto con favore anche l'introduzione del cuscinetto anticiclico di capitale e di altri provvedimenti volti a contenere i rischi sul mercato immobiliare, l'introduzione e l'attuazione in via continuativa della normativa *too big to fail* e il Test svizzero di solvibilità per le imprese di assicurazione.

Gli esperti del FMI hanno tuttavia indicato anche un potenziale di miglioramento, segnatamente nell'ambito della protezione della clientela, raccomandando a tale proposito l'assoggettamento a vigilanza di gestori patrimoniali e intermediari assicurativi indipendenti, il rafforzamento delle disposizioni per gli emittenti e l'adozione di obblighi di pubblicazione più rigorosi per titoli e prodotti strutturati. Anche nel campo della regolamentazione del mercato sono stati individuati alcuni punti deboli, sebbene nel contempo gli esperti abbiano riconosciuto che con i progetti legislativi relativi alla Legge sui servizi finanziari e alla Legge sull'infrastruttura finanziaria sono previste numerose innovazioni normative tali da rendere possibile un grado più elevato di conformità anche in questi ambiti.


<sup>20</sup> Cfr. <https://www.imf.org/external/np/fsap/fsap.aspx?CountryName=Switzerland> (in inglese).

# Voti assegnati dal FMI relativamente al rispetto dei principi internazionali in Svizzera

Il FMI ha constatato che la Svizzera adotta una filosofia normativa spiccatamente basata sui principi; di conseguenza, la densità della regolamentazione nel raffronto internazionale risulta molto scarsa e il grado di dettaglio modesto.

## Valutazione del FMI sulla vigilanza

Il FMI ha giudicato positivamente l'evoluzione della FINMA nel corso degli anni della sua esistenza, come pure il livello e la qualità della sua attività di vigilanza. Il *know-how* specialistico dei collaboratori della FINMA risulta elevato, al pari della qualità del lavoro *off-site*. Il FMI riconosce i vantaggi dell'approccio di vigilanza svizzero, in base al quale elementi fondamentali dell'attività di sorveglianza vengono delegati alle società di audit. Al fine di rafforzare l'approccio di vigilanza, il FMI raccomanda tuttavia di potenziare i controlli in loco e, di conseguenza, di accrescere la dotazione di risorse – in particolare per la vigilanza di banche e imprese di assicurazione di dimensioni medio-grandi – nonché una conduzione più incisiva da parte della FINMA per le società di audit coinvolte nelle attività di audit prudenziale. La FINMA ha espresso un sincero apprezzamento per l'interazione proficua e professionale con gli specialisti del FMI e sta studiando in maniera approfondita le proposte di miglioramento ricevute.



Scala di voti

- adempito
- ampiamente adempito
- in parte non adempito

# Valutazione del BCBS circa l'attuazione di Basilea III

Nell'ambito del *Regulatory Consistency Assessment Programme* (RCAP) del BCBS, la verifica dell'attuazione dei principi di Basilea III in Svizzera era stata effettuata già nel 2013. Nel 2014 sono state sottoposte a tale valutazione ulteriori giurisdizioni di primaria importanza quali l'Unione europea e gli USA. Il raffronto trasversale fornisce una panoramica dei risultati delle verifiche finora effettuate, indicando che la Svizzera si colloca in una buona posizione di metà graduatoria.

Paese	Rapporto RCAP di	Valutazione complessiva	Valutazione delle singole componenti del quadro normativo di Basilea III														Numero di adeguamenti effettuati o approvati all'attuazione del quadro normativo di Basilea III
			Ambito di applicazione	Disposizioni transitorie	Definizione del capitale	Cuscinetto di capitale	Rischio di credito: approccio standard	Rischio di credito: approccio IRB	Rischio di credito: cartolarizzazioni	Rischio di mercato: rischi di controparte	Rischi operativi: approccio standard	Prescrizioni per il pilastro 2	Prescrizioni di pubblicazione per il pilastro 3				
Giappone	Ott 12	C	C	C	LC	NYA	C	C	LC	C	LC	C	C	C	C	C	5
Singapore	Mar 13	C	C	C	C	C	LC	LC	C	C	C	C	C	C	C	C	15
Svizzera	Giu 13	C	C	C	LC	C	C	LC	C	C	C	C	C	C	C	LC	23
Cina	Set 13	C	C	C	C	C	LC	C	C	C	C	C	C	C	C	LC	90
Brasile	Dic 13	C	C	C	C	LC	LC	C	C	C	C	C	C	C	LC	C	42
Australia	Giu 14	C	C	C	LC	C	LC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	14
Canada	Giu 14	C	C	C	LC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	54
UE	Dic 14	MNC	C	C	LC	C	LC	MNC	LC	NC	LC	C	C	C	C	C	1
USA	Dic 14	LC	C	C	LC	C	LC	LC	MNC	LC	MNC	C	NA	C	C	C	3

- **C** Compliant (conforme)
- **LC** Largely compliant (ampiamente conforme)
- **MNC** Materially non-compliant (in parte non conforme)
- NC** Non-compliant (non conforme)
- NYA** Not yet assessed (non ancora valutato)
- NA** Not assessed (non valutato)

Nel 2014 sono stati affrontati, sul piano internazionale, ulteriori importanti aspetti volti al miglioramento della capacità di liquidazione delle banche di rilevanza sistemica globale. Alla luce di questi sviluppi normativi, Credit Suisse Group e UBS stanno provvedendo ad adeguare di conseguenza le proprie strutture a livello di gruppo.

Oltre all'innalzamento dei requisiti prudenziali, a un'intensificazione della vigilanza e a un efficace meccanismo di liquidazione per gli istituti complessi e di grandi dimensioni, all'estero stanno prendendo piede una serie di riforme strutturali: all'insegna di concetti chiave quali Volcker Rule, Vickers Commission e Commissione di esperti Liikanen sono infatti state attuate apposite iniziative normative rispettivamente negli Stati Uniti, nel Regno Unito e a livello europeo. Le proposte di regolamentazione derivanti da tali iniziative si trovano attualmente in diverse fasi di attuazione. Il comune denominatore di tutti i progetti è il fatto che determinate attività bancarie dovranno essere separate le une dalle altre mediante apposite disposizioni di legge. L'approccio europeo attribuisce un ruolo prioritario al miglioramento della capacità di liquidazione. Attraverso lo scorporo in una società affiliata, le operazioni di accettazione dei depositi devono infatti essere separate da quelle bancarie, tipicamente più volatili e rischiose.

In recepimento delle disposizioni sulla pianificazione d'emergenza svizzera, le due grandi banche elvetiche riuniranno le attività nazionali e le funzioni di rilevanza sistemica all'interno di unità giuridiche indipendenti di diritto svizzero. Di conseguenza, pur senza il varo di provvedimenti strutturali da parte del legislatore, si otterrà l'auspicato miglioramento delle capacità di liquidazione mediante la separazione funzionale delle attività bancarie commerciali da quelle di *investment banking* a rischio più elevato.

Come strategia di risanamento e di liquidazione, la FINMA preferisce una ricapitalizzazione del gruppo mediante un *bail-in*<sup>21</sup> degli impegni esistenti. A sostegno di tale strategia, entrambe le grandi banche svizzere inizieranno a emettere i propri strumenti di rifinanziamento a medio e lungo termine attraverso una *holding* non attiva a livello operativo. Attraverso una

struttura di *holding* è infatti possibile garantire in modo ottimale che le società affiliate siano in grado di mantenere la propria attività operativa anche in una fase di risanamento e/o di liquidazione. Con l'offerta di scambio azionario rivolta ai propri azionisti nel settembre 2014, UBS ha avviato l'iter di passaggio a una struttura di *holding*, mentre Credit Suisse Group dispone già di tale configurazione societaria.

### **Requisiti in materia di *Total Loss-Absorbing Capacity* per le banche di rilevanza sistemica globale**

Nel novembre 2014, il Financial Stability Board (FSB) ha presentato una proposta<sup>22</sup> volta a garantire un'adeguata capacità di assorbimento delle perdite per le banche di rilevanza sistemica globale in caso di liquidazione, a complemento dei requisiti minimi già in essere del pilastro 1 di Basilea III<sup>23</sup>. Questa proposta è stata oggetto di un'indagine conoscitiva pubblica.

Una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite risulta necessaria sia in caso di prosecuzione dell'attività sia nella fase di liquidazione per i seguenti motivi:

- innanzitutto, ogni autorità di vigilanza domestica (*home supervisor*) deve essere messa nelle condizioni di risanare con un elevato grado di probabilità una banca di rilevanza sistemica globale o, laddove ciò non sia possibile, di procedere alla sua liquidazione in modo sistematico;
- secondo, viene rafforzata la fiducia delle autorità di vigilanza del paese ospitante nel fatto che una banca di rilevanza sistemica globale possa essere risanata o posta in liquidazione in modo sistematico senza il rischio di ripercussioni svantaggiose per i paesi ospitanti; e
- terzo, lancia a tutti gli attori del mercato finanziario un chiaro segnale che, tramite l'adempimento dei requisiti di *Total Loss-Absorbing Capacity*, un istituto di rilevanza sistemica

<sup>21</sup> Cfr. glossario, pag. 117.

<sup>22</sup> Cfr. grafico «In sintesi: il concetto di TLAC», pag. 30.

<sup>23</sup> Per informazioni più dettagliate sui tre pilastri di Basilea III, cfr. glossario, pag. 117.

globale presenta un'elevata probabilità di realizzare appieno un risanamento e/o una liquidazione senza fare ricorso a fondi pubblici.

Mediante il concetto di *Total Loss-Absorbing Capacity* (TLAC) deve essere garantita una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite per la ricapitalizzazione in caso di liquidazione, senza necessità di attingere alla mano pubblica. Il requisito TLAC per le banche di rilevanza sistemica globale troverà applicazione parallelamente ai requisiti di capitalizzazione vigenti ai sensi di Basilea III. A tale proposito, gli elementi chiave della proposta del FSB sono i seguenti:

- la strutturazione della TLAC come requisito da rispettare in via permanente, corrispondente a livello concettuale a un requisito minimo del pilastro 1 di Basilea III;
- la definizione di criteri ai quali gli impegni di un istituto finanziario devono conformarsi obbligatoriamente per essere considerati come TLAC in grado di assorbire le perdite; e
- una regolamentazione per la ripartizione della TLAC all'interno del gruppo.

Le proposte del FSB saranno sottoposte a validazione nel corso del 2015 nell'ambito di un ampio studio d'impatto di tipo quantitativo. L'approvazione degli standard TLAC è prevista per la fine del 2015.

### Riconoscimento delle procedure di liquidazione a livello transfrontaliero

Al fine di garantire un elevato livello di credibilità in caso di liquidazione di una banca di rilevanza sistemica globale, è necessario che le misure di liquidazione vigenti nella giurisdizione domestica siano riconosciute dalle altre giurisdizioni in cui tali istituti sono operativi. In primo piano si collocano in particolare due elementi: innanzitutto il riconoscimento transfrontaliero degli «stay»<sup>24</sup> legali o il differi-

mento di altra natura dei diritti di disdetta nei contratti finanziari (ad esempio per i derivati); in secondo luogo, l'ammortamento o la conversione degli strumenti di debito emessi ai sensi del diritto estero in virtù della competenza di *bail-in* dell'autorità preposta alla liquidazione a livello nazionale.

In questo ambito il FSB prevede i seguenti provvedimenti:

- il *Master Agreement* dell'International Swaps and Derivatives Association (ISDA) viene ampliato mediante un protocollo supplementare<sup>25</sup>, in base al quale le banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB) s'impegnano, in caso di crisi, a rinunciare temporaneamente per un massimo di 48 ore ai propri diritti di chiusura e di *close out* per le transazioni transfrontaliere, riconoscendo contestualmente il regime di liquidazione della rispettiva controparte;
- l'impegno delle autorità nazionali a introdurre requisiti normativi che impongano obbligatoriamente l'impiego del protocollo supplementare per gli operatori di mercato; e
- l'impegno delle autorità di vigilanza nazionali a creare basi giuridiche che rendano possibile il riconoscimento a livello transfrontaliero delle misure di liquidazione.<sup>26</sup>

Sia il concetto TLAC che la rimozione degli ostacoli per una liquidazione ottimale costituiscono importanti elementi per la risoluzione della problematica *too big to fail*.

<sup>24</sup> Lo «stay» disposto dalle autorità è il differimento di un diritto di disdetta anticipato, collegato al verificarsi del caso di risanamento.

<sup>25</sup> Nell'ambito di un'iniziativa promossa dalle banche, nell'ottobre 2014 18 G-SIB si sono accordate sulla firma di tale protocollo supplementare; cfr. comunicato stampa dell'ISDA dell'11 ottobre 2014 (<http://www2.isda.org/news/major-banks-agree-to-sign-isda-resolution-stay-protocol>, in inglese).

<sup>26</sup> Cfr. comunicato stampa del FSB del 29 settembre 2014 ([http://www.financialstabilityboard.org/press/pr\\_140929.htm](http://www.financialstabilityboard.org/press/pr_140929.htm), in inglese) nonché documento di consultazione FSB «Cross-border recognition of resolution action» ([http://www.financialstabilityboard.org/publications/c\\_140929.pdf](http://www.financialstabilityboard.org/publications/c_140929.pdf), in inglese).

### **Attuato per la prima volta il *Resolvability Assessment Process* del FSB**

Nell'ambito del *Resolvability Assessment Process* (RAP) viene valutata la capacità di liquidazione di ogni banca di rilevanza sistemica globale. Questa valutazione avviene a livello di istanze decisionali (*Senior Policy Maker*) delle autorità rappresentate nel rispettivo gruppo di gestione della crisi (CMG). In seguito vengono definiti gli interventi necessari per il miglioramento della capacità di liquidazione. Il risultato della valutazione deve essere comunicato formalmente al Presidente del FSB. In questo modo, il Financial Stability Board ottiene una visione d'insieme sullo stato della capacità di liquidazione di tutte le 29 banche di rilevanza sistemica globale, rendendo possibile un monitoraggio dei progressi finalizzati alla soluzione della problematica *too big to fail*.

La FINMA ha concluso il RAP per UBS e Credit Suisse Group il 30 settembre 2014. I *Senior Policy Maker*, costituiti dai rappresentanti di Board of Governors of the Federal Reserve System, Federal Reserve Bank of New York (New York Fed), Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Bank of England e Prudential Regulation Authority (PRA), hanno confermato che la strategia di *bail-in* riportata nel documento di posizione della FINMA «Risanamento e liquidazione delle banche di rilevanza sistemica globale»<sup>27</sup> del 7 agosto 2013 costituisce la soluzione di liquidazione preferenziale per UBS e Credit Suisse Group. Gli sforzi finora compiuti da entrambe le grandi banche svizzere per il miglioramento della propria capacità di liquidazione sono inoltre stati giudicati in modo complessivamente positivo. In futuro il RAP verrà condotto con cadenza annuale.

### **Accordi di cooperazione in caso di crisi**

Il RAP ha evidenziato che, ai fini di una liquidazione andata a buon fine, svolge un ruolo fondamentale una cooperazione chiaramente regolamentata con i membri del gruppo di gestione della crisi, nonché con ulteriori rilevanti autorità di vigilanza del paese ospitante. Tale obiettivo deve essere raggiunto mediante appositi accordi di cooperazione internazionali (*cooperation agreements*), che disciplinano innanzitutto le questioni relative allo scambio di informazioni e gli aspetti organizzativi. La messa a punto di queste convenzioni ha fatto registrare rapidi progressi grazie ai lavori preparatori svolti in seno al gruppo di gestione della crisi. La conclusione degli accordi relativi a UBS e Credit Suisse Group è prevista per l'inizio del 2015.

<sup>27</sup> Cfr. Documento di posizione FINMA «Risanamento e liquidazione delle banche di rilevanza sistemica globale» del 7 agosto 2013 (<http://www.finma.ch/finma/publikationen/Documents/pos-sanierung-abwicklung-20130807-f.pdf>, in francese).

## In sintesi: il concetto di TLAC

Su incarico del G-20, il Financial Stability Board sta sviluppando il concetto di *Total Loss-Absorbing Capacity* per le banche di rilevanza sistemica globale. Al riguardo, nel novembre 2014 il FSB ha aperto una consultazione pubblica.


L'obiettivo del concetto di *Total Loss-Absorbing Capacity* (TLAC) è quello di consentire la liquidazione dei gruppi bancari attivi a livello mondiale in modo tale da non pregiudicare la stabilità finanziaria generale, senza necessità di ricorrere a fondi pubblici e/o dei contribuenti. A tale riguardo il Financial Stability Board (FSB) propone che, parallelamente ai vigenti requisiti di capitale in caso di prosecuzione dell'attività secondo gli standard di Basilea III, le banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB) debbano presentare in via continuativa una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite in conformità a un requisito del pilastro 1. Subordinatamente alla calibrazione dei parametri in seguito allo studio d'impatto, la TLAC dovrà risultare pari al 16-20% del requisito di capitale sulla base degli attivi ponderati per il rischio e al 6% del requisito di capitale basato sull'impegno complessivo.

Il grafico mostra il rapporto della TLAC con i requisiti di capitale.

- È necessario rispettare i requisiti minimi di Basilea III in termini di quota del capitale complessivo, pari all'8%. I fondi propri regolamentari che eccedono tale soglia e gli strumenti di debito che presentano una durata residua minima di un anno e che in caso di insolvenza risultano subordinati rispetto a tutte le altre pretese dei creditori (strumenti di debito computabili) possono pertanto essere inclusi nel calcolo della TLAC.
- Oltre ai requisiti posti alla TLAC occorre rispettare anche le diverse esigenze in termini di cuscinetto di capitale previste da Basilea III (riserva di conservazione del capitale, supplemento per le banche di rilevanza sistemica globale).

Per il concetto di TLAC è prevista l'approvazione come standard minimo da parte del FSB entro fine 2015. I nuovi requisiti entreranno in vigore non prima del 2019.

## Requisiti più stringenti relativi alla capacità di assorbire le perdite delle banche di rilevanza sistemica



Nel 2014 la FINMA ha sostituito la propria Politica in materia di *enforcement* del 2009 con nuove Linee guida per l'*enforcement*, caratterizzate da un chiaro orientamento strategico.

Il concetto di «*enforcement*» comprende tutte le indagini, i procedimenti e le misure mediante i quali la FINMA accerta e sanziona le violazioni del diritto dei mercati finanziari. L'attività di applicazione della legge si svolge prevalentemente su tre piani: nell'ambito autorizzato, a supporto della vigilanza; nella vigilanza sul mercato, per la lotta alle attività di *insider trading* e manipolazione del mercato; nell'ambito non autorizzato, per la rimozione degli intermediari finanziari che operano in maniera illecita.

### Politica in materia di *enforcement* (2009)

Nel dicembre 2009 la FINMA aveva pubblicato la propria Politica in materia di *enforcement*, che conteneva tredici principi relativi all'operato della FINMA in questo ambito. Oltre a spiegazioni di carattere generale circa l'attività di *enforcement* della FINMA e la sua organizzazione interna, il documento riportava principi concernenti la politica di informazione al pubblico, le modalità di impiego degli incaricati della FINMA, nonché indicazioni sui procedimenti a carico di singole persone e sulla collaborazione con autorità penali, altre istanze amministrative oppure organismi di autodisciplina.

I contenuti della politica in materia di *enforcement* erano caratterizzati dalla specifica situazione di partenza del 2009, quando la FINMA non disponeva ancora di un'apposita divisione. Le funzioni di *enforcement* erano quindi perlopiù ripartite all'interno della FINMA tra le diverse unità organizzative. Inoltre, i nuovi strumenti di *enforcement* come il divieto di esercizio della professione e la confisca degli utili erano allora appena stati creati con il varo della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari. In questa situazione, la politica in materia di *enforcement* mirava innanzitutto a garantire un'*unité de doctrine* in seno alla FINMA e a contenere le aspettative dell'opinione pubblica circa un'applicazione su larga scala di divieti

di esercizio della professione e confische degli utili. Il documento conteneva tuttavia scarse indicazioni sull'orientamento strategico dell'*enforcement*.

### Linee guida per l'*enforcement* (2014)

Le nuove Linee guida per l'*enforcement*<sup>28</sup> stabiliscono le modalità con cui la FINMA si avvale dell'*enforcement* come strumento di applicazione per il raggiungimento degli obiettivi di vigilanza. Al fine di rafforzare l'effetto preventivo dell'*enforcement*, la FINMA pone ora un accento più marcato sui procedimenti a carico delle persone fisiche che hanno presumibilmente commesso gravi violazioni del diritto prudenziale. Dalle linee guida emerge in particolare che la FINMA attribuisce un'elevata priorità sia alla lotta contro gli abusi di mercato, sia all'*insider trading* sul mercato svizzero dei valori mobiliari. In tale ambito, la FINMA rivolge un'attenzione particolare alla condotta sul mercato degli assoggettati alla vigilanza prudenziale e dei loro dipendenti. Va inoltre sottolineato che la FINMA interviene in modo risoluto contro gli intermediari finanziari che operano in maniera illecita.

Rispetto al documento precedente, le nuove linee guida sono di natura prettamente strategica, mentre i contenuti operativi della politica sono stati trasferiti all'interno di altri canali. I principi di comunicazione sono ora disciplinati dalle Linee guida per la comunicazione<sup>29</sup>.

<sup>28</sup> Cfr. «Linee guida per l'*enforcement*» del 25 settembre 2014, pag. 32 (cfr. anche <http://www.finma.ch/i/aktuell/Documents/Il-finanzmarktenforcement-20140925-i.pdf>).

<sup>29</sup> Cfr. cap. «La FINMA e i suoi stakeholder a livello nazionale», sezione «Linee guida per la comunicazione», pag. 16.

# Linee guida per l'*enforcement*

La FINMA ricorre all'*enforcement* quale strumento di applicazione visibile ai fini del raggiungimento degli obiettivi di vigilanza. L'*enforcement* si prefigge di eliminare le irregolarità, ripristinare la situazione conforme e sanzionare con effetto preventivo le violazioni della legge. Le mancanze gravi vengono trattate in via prioritaria.

- L'*enforcement* della FINMA supporta l'attività di vigilanza della FINMA sui titolari dell'autorizzazione. Ai fini di promuovere l'osservanza del diritto in materia di vigilanza, la FINMA si serve dell'*enforcement* in maniera mirata in caso di gravi violazioni del diritto prudenziale, in particolare in caso di infrazione delle regole di condotta.
- La FINMA persegue in via prioritaria le gravi violazioni dell'integrità del mercato e la manipolazione del mercato da parte di tutti gli operatori attivi sul mercato svizzero dei valori mobiliari; presso gli operatori di mercato autorizzati e i loro dipendenti persegue anche le gravi violazioni su mercati affini in Svizzera e all'estero.
- La FINMA esamina scrupolosamente le informazioni ricevute riguardo ad attività esercitate senza la necessaria autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari.
- La FINMA procede in maniera mirata contro le persone fisiche che sono responsabili di gravi violazioni delle disposizioni in materia di vigilanza.
- In singoli casi la FINMA adotta misure adeguate e necessarie per contrastare l'insolvenza; nelle procedure d'insolvenza ricorre prevalentemente a liquidatori fallimentari esterni.
- La FINMA considera una celere assistenza amministrativa internazionale, in particolare in materia di sorveglianza dei mercati e di attività sulle piazze finanziarie da parte di operatori sprovvisti della necessaria autorizzazione, un importante contributo agli sforzi internazionali tesi a garantire il buon funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari.
- Nei contatti con le autorità penali e con altre autorità, la FINMA fa in modo che questi s'iscrivano nell'ottica degli obiettivi di vigilanza della FINMA.

Una condotta d'affari irreprensibile da parte degli istituti finanziari riveste un'importanza sempre maggiore. Di fondamentale importanza sono la cultura aziendale e l'attività di gestione del rischio degli istituti. La FINMA interviene in caso di concrete prassi scorrette e chiama anche singole persone a rispondere del proprio operato. All'occorrenza avverte a titolo preventivo gli assoggettati alla vigilanza.

Il settore finanziario è basato sulla fiducia probabilmente come nessun altro ramo economico. Data a lungo per scontata, negli ultimi anni la fiducia nel settore si è considerevolmente ridimensionata, in gran parte sulla scia della crisi finanziaria scoppiata a partire dal 2008. In tempi più recenti, a mettere in dubbio questa fiducia sono stati problemi ricorrenti nella condotta d'affari di molti istituti finanziari.

Negli anni successivi alla crisi finanziaria sono stati riscontrati numerosi esempi di simili prassi operative inaccettabili. Anche le banche svizzere sono risultate direttamente coinvolte. Esempi a tale riguardo sono speculazioni errate di natura fraudolenta compiute da un *trader* a Londra, interventi non autorizzati per influenzare le quotazioni borsistiche dei valori mobiliari, concorso penale in reati fiscali all'estero, nonché manipolazioni su tassi d'interesse di riferimento e nel commercio di valute.

### Cause della prassi scorretta di molti istituti finanziari

Da un'analisi del comune denominatore di questi casi, si osserva la presenza di una cultura aziendale basata su incentivi errati, eccessivamente orientata al conseguimento di utili e alle componenti salariali variabili, tanto da far scivolare in secondo piano gli interessi dei clienti. Inoltre, le prassi di individuazione e gestione dei rischi nell'ambito della prassi operativa risultavano assenti o comunque carenti. In tale ambito, da un lato può trattarsi di rischi che si concretizzano a seguito della violazione delle regole di condotta, dall'altro possono configurarsi rischi che, benché non contemplati a livello normativo, risultano tuttavia rilevanti sul piano operativo.

### Requisiti per una condotta corretta

Al fine di contenere il pericolo di una condotta scorretta, in generale devono risultare adempiuti diversi requisiti preliminari: innanzitutto, la direzione aziendale deve svolgere in maniera consona il proprio ruolo di esempio, e l'azienda non può anteporre la massimizzazione degli utili agli interessi dei clienti. Inoltre, i sistemi di incentivazione non devono favorire condotte inadeguate e le aziende sono chiamate a individuare possibili focolai di pericolo a livello interno. È inoltre opportuna l'emanazione di direttive e regolamenti interni volti al contenimento dei rischi. La condotta auspicata deve essere oggetto di un'opportuna formazione e gli istituti sono chiamati a controllare in maniera rigorosa che le direttive vigenti siano ottemperate con la massima coerenza. La sezione competente della *compliance* deve quindi configurarsi come un'istanza di controllo di rilevanza primaria, dotata di poteri attuativi. A carico di un'eventuale condotta scorretta devono essere inflitte incisive sanzioni a livello interno.

### Funzione di esempio della direzione aziendale

Il ruolo di esempio della direzione aziendale in tutte le questioni concernenti una corretta prassi operativa è di centrale importanza. Al riguardo, il *top management* alle parole deve effettivamente far seguire i fatti. All'interno degli istituti deve essere chiaro che gli utili conseguiti in modo scorretto o non etico non sono auspicati e non si traducono in riconoscimenti di alcun tipo.

### **Segnale lanciato attraverso i sistemi di remunerazione**

Altrettanto importanti sono i giusti incentivi, anche quelli per il *top management* stesso. Non devono essere debitamente ricompensati soltanto i puri parametri di *performance*, gli afflussi di nuovi fondi o gli utili conseguiti, ma anche i comportamenti corretti, l'individuazione dei rischi, una gestione di questi ultimi improntata alla cautela, nonché i controlli interni effettuati in maniera professionale. Le remunerazioni del *top management* devono rispecchiare durevolmente le responsabilità, sia assunte che non assunte in termini reali, ed esprimere un chiaro segnale non solo verso l'alto sotto forma di aumento del salario e della retribuzione variabile, bensì anche verso il basso come limitazione della remunerazione.

### **Miglioramento nelle prassi di individuazione e sanzionamento dei comportamenti scorretti**

Alla luce dei costanti progressi tecnologici, le condotte d'affari scorrette risultano continuamente più rischiose. La crescente trasparenza nell'era digitale consente di portare alla luce, prima o poi, le prassi scorrette e di infliggere le conseguenti sanzioni.

In presenza di concrete prassi scorrette, la FINMA interviene con apposite misure correttive. Nell'ambito del margine di manovra previsto dalla legge, con frequenza sempre maggiore essa chiama anche singole persone a rispondere del proprio operato e nei casi più eclatanti di condotte poco consone non si esime parimenti dall'imposizione di divieti di esercizio della professione.

Se la FINMA riconosce che un problema non costituisce un caso isolato, bensì riguarda più istituti del settore finanziario, provvede ad avvertire a titolo preventivo gli assoggettati alla vigilanza. In una prospettiva futura, la FINMA attribuirà al rispetto delle regole di condotta una rilevanza ancora maggiore che in passato.

### **Responsabilità degli istituti**

In ultima analisi, la chiave di volta per evitare eccessi di regolamentazione e misure repressive è insita negli istituti finanziari stessi. Questi ultimi devono riconoscere che sono parte di un sistema globale che funziona soltanto in presenza di un consenso di base da parte della società.

Come previsto, il numero dei gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale titolari di un'autorizzazione è aumentato ulteriormente in vista della fine dei termini transitori previsti nella Legge sugli investimenti collettivi sottoposta a revisione. Nel 2014, alcune novità procedurali, di concerto con un'intensificazione della comunicazione, hanno portato a una maggiore efficienza a livello delle procedure.

Nel 2014, la neocostituita divisione Asset Management ha prevalentemente improntato la propria attività in modo tale da aumentare l'efficienza delle procedure di autorizzazione e intensificare la comunicazione con i richiedenti.

### **Evoluzione del mercato dei gestori patrimoniali**

Nel 2014 è stato registrato un ennesimo incremento sia del numero di istituti assoggettati alla vigilanza ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi, sia del volume dei patrimoni gestiti.

Salvo alcune eccezioni,<sup>30</sup> con l'entrata in vigore della revisione parziale della Legge sugli investimenti collettivi tutti i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale (*asset manager*) con sede in Svizzera sono assoggettati alla vigilanza della FINMA. In particolare, gli *asset manager* di investimenti collettivi di capitale esteri finora non assoggettati sono stati chiamati ad adeguarsi alle nuove condizioni di autorizzazione. In una prima fase, conformemente ai termini transitori previsti dalla Legge sugli investimenti collettivi rivista, essi erano tenuti ad annunciarsi presso la FINMA entro fine agosto 2013. In seguito hanno avuto tempo fino a fine febbraio 2015 per presentare una richiesta di autorizzazione. Di conseguenza il numero dei gestori patrimoniali autorizzati ha evidenziato un sensibile incremento: a fine 2014 si contavano infatti 151 gestori patrimoniali (2013: 119). Ulteriori richieste di autorizzazione presentate prima della scadenza del termine transitorio sono state nel frattempo autorizzate dalla FINMA e/o sono attualmente in fase di trattamento, pertanto si prevede che alla fine del 2015 la categoria degli *asset manager* risulterà ancora più cospicua.

È stato registrato anche un aumento degli attivi degli investimenti collettivi di capitale gestiti dagli *asset manager*, che al 31 dicembre 2013 gesti-

vano attivi per CHF 164 miliardi (anno precedente: CHF 147 miliardi). Inserendo nel computo anche i patrimoni gestiti in maniera autonoma direttamente dalle direzioni dei fondi, al 31 dicembre 2013 i patrimoni gestiti dagli istituti assoggettati nell'ambito di vigilanza della gestione patrimoniale risultavano complessivamente pari a CHF 535 miliardi.

Gli sviluppi evidenziati e la crescita costante delle attività di *asset management* nel corso degli ultimi anni hanno comportato nuove sfide, a cui la FINMA ha dato un'adeguata risposta anche sotto il profilo della vigilanza. Nella neocostituita divisione Asset Management sono stati conseguiti incrementi di efficienza negli ambiti di autorizzazione e vigilanza attraverso diversi provvedimenti mirati.

### **Novità nella procedura di autorizzazione dei gestori patrimoniali**

A seguito della ricezione di domande ricorrenti su determinati argomenti, la FINMA ha ritenuto opportuno informare gli operatori di mercato su diversi aspetti relativi alla procedura di autorizzazione dei gestori patrimoniali. Ciò ha riguardato in particolare tematiche quali *corporate governance*, requisiti posti al *know-how* a livello di consiglio di amministrazione e direzione operativa, gestione del rischio, *compliance* e sistema di controllo interno, nonché separazione delle funzioni. In questo contesto, la FINMA ha sottoposto all'attenzione dei richiedenti anche le proprie aspettative.

Le misure di comunicazione attuate hanno consentito agli operatori di mercato di ottenere una migliore comprensione dei requisiti, anche in relazione al rispetto delle condizioni di autorizzazione. Grazie all'introduzione di modelli di domanda standardizzati, processi interni più snelli e una comunicazione più intensa con società di audit, studi legali e consulenti è stato possibile migliorare la qualità delle

<sup>30</sup> Cfr. art. 2 cpv. 2 lett. h LICol.

domande di autorizzazione e ridurre di conseguenza i tempi di trattamento delle domande sia per le nuove autorizzazioni che per le modifiche.

Nel caso dei gestori patrimoniali in fase di *start-up* – ovvero i nuovi istituti che per avviare la propria attività operativa necessitano della preventiva autorizzazione della FINMA – quest'ultima può altresì concedere determinate agevolazioni relativamente alla valutazione dell'adeguatezza dell'organizzazione, purché ciò si riveli opportuno alla luce della portata e della contenuta complessità del modello operativo. Poiché i gestori patrimoniali in fase di *start-up* necessitano di norma di un rapido trattamento della propria domanda per poter iniziare la propria attività, per le rispettive domande la decisione viene sostanzialmente presa entro un termine di 90 giorni, a condizione che la richiesta soddisfi i requisiti previsti dalla legge e dalle ulteriori disposizioni normative.

#### **Chiarimento della prassi**

Una delle suddette eccezioni all'obbligo di autorizzazione ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi, tratta dalla Direttiva UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (*Alternative Investment Fund Managers Directive* [AIFMD]), si applica ai gestori che gestiscono valori patrimoniali al di sotto dei cosiddetti valori di soglia *de minimis*.<sup>31</sup> In questo contesto, la formulazione del corrispondente articolo nella Legge sugli investimenti collettivi è stata causa di incertezza presso alcuni operatori di mercato. In particolare non risultava chiaro se la disposizione di cui all'art. 2 cpv. 2 lett. h punto 2 LICol è applicabile soltanto se gli investimenti collettivi di capitale gestiti dall'*asset manager* sono collocati in fondi target esclusivamente non finanziati mediante l'effetto leva oppure se negli investimenti collettivi di capitale gestiti non può essere sostanzialmente effettuata alcuna forma di finanziamento mediante l'ef-

fetto leva. Secondo l'interpretazione della FINMA, tale disposizione è applicabile a tutti i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale per investitori qualificati non finanziati mediante l'effetto leva e chiusi per un periodo minimo di cinque anni e i cui valori patrimoniali gestiti sono inferiori alla soglia di CHF 500 milioni, indipendentemente dal fatto che gli investimenti di capitale collettivi in gestione siano allocati in fondi target o in altri veicoli d'investimento.

Una delle condizioni di autorizzazione essenziali per un gestore patrimoniale ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi è la gestione di un investimento collettivo di capitale. Durante il trattamento di varie richieste di autorizzazione, la FINMA ha constatato che, sebbene i rispettivi richiedenti gestissero un investimento collettivo di capitale approvato e/o registrato ai sensi del diritto estero, all'interno di tali strutture era presente un unico investitore o un gruppo di più investitori, benché non indipendenti. In casi del genere, la FINMA ha comunicato ai richiedenti che i requisiti posti a un investimento collettivo di capitale ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi non risultavano adempiuti. Di conseguenza, i richiedenti sono stati invitati a ripristinare una situazione di idoneità all'autorizzazione oppure a ritirare la propria domanda.

Molti dei gestori patrimoniali di nuova autorizzazione gestiscono investimenti collettivi di capitale esteri istituiti in sedi *offshore* e non assoggettati a una vigilanza equivalente. Per tenere debitamente conto della protezione degli investitori anche in questi casi, in presenza di determinate configurazioni di elementi è stato imposto ai richiedenti di presentare, prima dell'autorizzazione, conferme aggiornate e verificate da una società di audit per quanto riguarda l'effettiva esistenza e l'entità dei valori patrimoniali gestiti nei rispettivi fondi.

<sup>31</sup> I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri non sono assoggettati alla Legge sugli investimenti collettivi di capitale qualora il valore dei valori patrimoniali dei fondi esteri da essi gestiti non superi i livelli definiti all'art. 2 cpv. 2 lett. h n. 1 e 2 LICol e gli stessi fondi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati.



FINMA | Rapporto annuale 2014

# Vigilanza, enforcement e regolamentazione

- 40 Banche e commercianti di valori mobiliari
- 52 Assicurazioni
- 58 Mercati
- 68 *Asset Management*
- 78 *Enforcement*



Il 2014 è stato caratterizzato da un'ennesima riduzione dei margini per le operazioni su interessi e commissioni, da un lieve rallentamento della crescita delle operazioni ipotecarie, nonché dal perdurare del clima di incertezza e da crescenti rischi nell'ambito delle attività di gestione patrimoniale transfrontaliera.

Nel 2014 le condizioni quadro per le banche e i commercianti di valori mobiliari in Svizzera si sono riconfermate impegnative. I proventi da interessi sono rimasti praticamente invariati in ragione del livello costantemente basso dei tassi e il dibattito sulla conformità fiscale dei clienti bancari non ha trovato un epilogo.

#### **Pressione internazionale costantemente elevata**

Nel 2014 la pressione internazionale sulle attività di gestione patrimoniale transfrontaliera è rimasta elevata, e sembra destinata a tenere occupate sia la piazza finanziaria che la FINMA anche nel corso dei prossimi anni. Dopo gli Stati Uniti, vari altri paesi hanno avviato istruttorie penali con un'ampia risonanza sull'opinione pubblica (Germania, Francia, Belgio e Argentina), oppure minacciano di varare iniziative analoghe (Israele e India). La FINMA segue con attenzione queste procedure e, nell'ambito della vigilanza nonché all'occorrenza mediante procedimenti di *enforcement*,<sup>32</sup> fa in modo che le banche valutino, gestiscano e delimitino adeguatamente i propri rischi giuridici e di reputazione anche in questo ambito.

Il programma varato a fine agosto 2013 per porre fine alla controversia fiscale<sup>33</sup> tra gli Stati Uniti e le banche svizzere ha costretto gli istituti registrati nella categoria 2 a immobilizzare risorse notevoli e a sostenere elevati costi a livello interno ed esterno, senza che finora sia stato possibile concludere alcuna procedura. A fine dicembre 2014 è scaduto il termine per la registrazione nelle categorie 3 e 4 da parte delle banche interessate.

A seguito sia della separazione da clienti privi di un adeguato stato fiscale, sia delle autodichiarazioni dei clienti nei rispettivi paesi di domicilio, vari istituti hanno registrato deflussi di averi della clientela.

In vista dello scambio automatico di informazioni previsto per il 2017/2018, questa tendenza è destinata a intensificarsi ulteriormente.

#### **Rischi di variazione dei tassi e crescita del volume ipotecario**

Alla luce del contesto caratterizzato da bassi tassi d'interesse, il monitoraggio e la gestione dei rischi di variazione dei tassi continuano a rivestire una rilevanza primaria. Di conseguenza, la FINMA ha condotto anche nel 2014 controlli in loco presso diverse banche commerciali, al fine di ottenere un quadro approfondito delle attività di gestione del rischio. Inoltre, nell'ambito di colloqui condotti con cadenza regolare con i rappresentanti delle banche, questo tema viene affrontato con coerenza. Ove necessario da una prospettiva di vigilanza, in caso di anomalie vengono disposti anche provvedimenti in ambito organizzativo, oppure viene ordinato un rafforzamento dei fondi propri.

La situazione attuale sul mercato ipotecario è caratterizzata dall'incertezza. Persiste lo scenario dei tassi ai minimi storici, il principale traino del mercato immobiliare, tuttavia la FINMA ha constatato che nel 2014 la crescita dei crediti ipotecari ha registrato un lieve rallentamento. I motivi alla base di tale tendenza sono da ricercarsi da un lato in fattori di natura politica, come l'atteggiamento nei confronti dell'immigrazione, dall'altro nell'attuazione di provvedimenti normativi: il Consiglio federale ha infatti deliberato un nuovo aumento del cuscinetto anticiclico di capitale per gli immobili residenziali. Nella fattispecie, l'innalzamento di tale cuscinetto dall'1% al 2% è entrato in vigore a fine giugno 2014. Sulla scorta dei colloqui condotti con le autorità competenti, l'Associazione svizzera dei banchieri ha inoltre apportato un adeguamento alle norme di autodisciplina per le ipoteche. Tale modifica comprende sostanzialmente

<sup>32</sup> Cfr. cap. «Gestione dei rischi giuridici in relazione agli USA», pag. 84.

<sup>33</sup> Cfr. comunicato stampa del DFF del 30 agosto 2013 (<http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/index.html?lang=it&msg-id=50049>).

una riduzione della durata di ammortamento per le ipoteche di secondo rango, una precisazione della definizione di fondi propri e l'inclusione del secondo reddito in termini di solidarietà passiva, nonché l'introduzione del principio del valore più basso per la valutazione degli immobili.

Nel 2014 la FINMA ha effettuato vari controlli in loco, focalizzati in particolare sugli immobili a reddito. Da tali verifiche è emerso che nelle banche sussistono notevoli differenze per quanto concerne la valutazione della suddetta tipologia di immobili. La FINMA ha inoltre condotto presso le banche una serie di *stress test* ipotecari che indicano il potenziale di perdita in un eventuale scenario di crisi immobiliare. Gli istituti vengono così sensibilizzati su questo argomento, e nel contempo sono tenuti a includere nella propria gestione del rischio specifici scenari avversi di andamento del mercato immobiliare.

### **Flessione dei proventi da commissione e costi di esercizio stabili**

Nonostante l'andamento positivo dei mercati azionari, nel 2014 i proventi da commissione hanno evidenziato una lieve contrazione rispetto all'esercizio precedente. Analogamente agli scorsi anni, un simile andamento è riconducibile all'elevata quota di liquidità presente nella maggior parte dei portafogli clienti. I costi di esercizio sono invece rimasti stabili. Il numero di istituti in perdita si attesta invariato su livelli elevati. A evidenziare risultati deficiari sono in particolare le banche di dimensioni più contenute e quelle in procinto di chiudere la propria attività operativa.

L'inasprimento delle condizioni quadro sospinge ulteriormente il processo di concentrazione nel settore bancario. La FINMA segue da vicino le singole uscite dal mercato, senza tuttavia intervenire attivamente sulle strutture di quest'ultimo.

Il trend di consolidamento nel settore bancario è proseguito anche nel 2014, in uno scenario ancora caratterizzato da bassi tassi d'interesse e da una contrazione dei margini. Questi fattori hanno posto l'intero settore di fronte a sfide notevoli. A seguito del progressivo adeguamento delle basi giuridiche alla legislazione fiscale internazionale, determinati vantaggi competitivi di natura fiscale vanno inoltre perduti. La gestione dei rischi giuridici e di reputazione nell'ambito dei servizi finanziari transfrontalieri comporta altresì notevoli costi di *compliance*. Nel 2014, altre sei banche hanno cessato la loro attività, mentre per 16 istituti la procedura di uscita volontaria dal mercato è ancora in corso.

Per contro, nel 2014 è stato autorizzato soltanto un nuovo istituto bancario, un *broker* online con casa madre in Gran Bretagna. Nell'ultimo decennio il numero di banche con sede in Svizzera si è quindi ridotto di circa un quarto. Le prospettive operative per gli istituti che hanno sistemato le pendenze pregresse e sono riusciti a riposizionarsi restano immutate. Il volume d'affari nel settore bancario è rimasto complessivamente stabile anche nel 2014. Il comparto del *private banking* ha potuto riaffermare la propria posizione dominante a livello globale.

#### **La FINMA affianca le uscite dal mercato**

La FINMA adotta un approccio neutrale nei confronti dell'attuale trend di consolidamento del settore bancario, senza però intervenire attivamente nelle singole dinamiche di mercato. Il suo mandato di tutela impone tuttavia di seguire da vicino ogni singola uscita di una banca dal mercato. Se è stata presa la decisione di porre fine all'attività bancaria, la FINMA sostiene un esonero mirato dalla vigilanza bancaria. Ciò può avvenire nel momento in cui la banca non presenta più posizioni degne di protezione ed eventuali pretese di creditori sono state soddisfatte o garantite in maniera equivalente. Un esonero anticipato dalla vigilanza bancaria è altresì possibile laddove i clienti ancora presenti abbiano espresso esplicitamente l'assenso a lasciare in deposito i propri averi nonostante il venir meno dell'assoggettamento alla Legge sulle banche.

In tale ambito, la FINMA ha sempre più spesso a che fare con questioni relative a singole posizioni dei clienti e alla loro adeguata garanzia. Patrimoni non rivendicati e diventati *res nullius*, valori patrimoniali bloccati, nonché crediti in prescrizione, controversi o non alienabili richiedono soluzioni innovative e praticabili in ogni singolo caso. La FINMA si adopera al fine di accompagnare queste procedure a una rapida conclusione, mantenendo le proprie competenze di vigilanza soltanto per il tempo strettamente necessario.

**Uscite dal mercato dal 2010**

Ripartite per tipo di uscita, categoria di vigilanza e banche nazionali e/o estere

	2014	2013	2012	2011	2010
<b>Fusioni*</b>	<b>3 (0)</b>	<b>8 (6)</b>	<b>7 (5)</b>	<b>10 (3)</b>	<b>7 (6)</b>
Categoria 3 (di cui banche estere)	–	–	1 (0)	–	–
Categoria 4 (di cui banche estere)	1 (0)	2 (2)	1 (1)	5 (1)	1 (1)
Categoria 5 (di cui banche estere)	2 (0)	6 (4)	5 (4)	5 (2)	6 (5)
<b>Cessazione volontaria dell'attività operativa con obbligo di assoggettamento</b>	<b>5 (2)</b>	<b>7 (6)</b>	<b>9 (6)</b>	<b>9 (6)</b>	<b>3 (1)</b>
Categoria 3 (di cui banche estere)	–	–	–	1 (0)	–
Categoria 4 (di cui banche estere)	–	1 (0)	–	–	1 (0)
Categoria 5 (di cui banche estere)	5 (2)	6 (6)	9 (6)	8 (6)	2 (1)
<b>Liquidazione volontaria</b>	<b>3 (2)</b>	<b>1 (1)</b>	<b>3 (2)</b>	<b>3 (1)</b>	<b>2 (1)</b>
Categoria 3 (di cui banche estere)	–	–	–	–	–
Categoria 4 (di cui banche estere)	–	–	–	–	–
Categoria 5 (di cui banche estere)	3 (2)	1 (1)	3 (2)	3 (1)	2 (1)
<b>Revoca dell'autorizzazione</b>	<b>1 (0)</b>	<b>0</b>	<b>1 (1)</b>	<b>1 (0)</b>	<b>1 (1)</b>
Categoria 5 (di cui banche estere)	1 (0)	–	1 (1)	1 (0)	1 (1)
<b>Totale (di cui banche estere)</b>	<b>12 (4)</b>	<b>16 (13)</b>	<b>20 (14)</b>	<b>23 (10)</b>	<b>13 (9)</b>

\* Nel Rapporto annuale 2013, oltre alle fusioni erano riportati anche i trasferimenti patrimoniali (*asset deal*).

# Consolidamento nel settore bancario svizzero

Numero di istituti per gruppo bancario



- Commercianti di valori mobiliari
- Grandi banche
- Banche cantonali
- Banche regionali / Banche Raiffeisen
- Altre banche (incl. PostFinance)
- Banche di gestione patrimoniale
- Succursali di banche estere

## Lieve frenata dell'incremento dei prezzi immobiliari dopo il pacchetto di misure del 2014

A seguito dell'innalzamento del cuscinetto anticiclico di capitale e delle disposizioni leggermente più restrittive concernenti l'ammortamento e i parametri centrali di autodisciplina, l'incremento dei prezzi evidenzia ulteriori segnali di lieve frenata. Permangono tuttavia gli squilibri accumulati nel tempo e i rispettivi fattori trainanti.

Già nel Rapporto annuale 2013<sup>34</sup> la FINMA aveva messo in evidenza uno scenario di accumulo dei rischi a seguito dei tempi di ammortamento particolarmente lenti delle ipoteche sul mercato svizzero. Alla luce degli incentivi fiscali invariati, il problema continua a porsi: il margine di manovra di cui molti debitori ipotecari dispongono nel proprio budget viene sfruttato in misura insufficiente ai fini dell'ammortamento. La diretta conseguenza potrebbe esplicitarsi in possibili problemi di sostenibilità e quindi in episodi di insolvenza ipotecaria, ad esempio a causa di un eventuale aumento dei tassi. A seguito di un adeguamento dell'autodisciplina nel luglio 2014, si è tenuto maggiormente conto di tale rischio. Le seconde ipoteche (ovvero la parte di ipoteca con un anticipo superiore a due terzi del valore dell'oggetto) devono ora essere ammortizzate entro 15 anni anziché 20. Tale ammortamento deve inoltre avvenire in maniera quantomeno lineare, quindi non può essere pianificato soltanto per la fine del periodo dei 15 anni.

### Definizioni più rigorose nell'autodisciplina per il mercato ipotecario

Nel corso dell'anno sono altresì state inasprite alcune definizioni di centrale importanza per l'autodisciplina relativa al mercato ipotecario. L'impiego di prestiti remunerati come fondi propri del sottoscrittore di un'ipoteca è ora esplicitamente escluso. I secondi redditi sono ancora computabili ai fini del calcolo della sostenibilità soltanto in presenza di una solidarietà passiva. Inoltre, come valore dell'oggetto per il calcolo dell'anticipo secondo il principio del valore inferiore, deve essere sempre utilizzata la stima più conservativa tra quelle disponibili.

### Oculatezza nella regolamentazione

In altri paesi caratterizzati da una forte crescita ipotecaria sono state introdotte misure mirate di inasprimento del quadro normativo, che risultano in parte ancora più incisive dei provvedimenti adottati

in Svizzera. Nel nostro paese vigeva tuttavia finora un clima di incertezza sulle modalità di funzionamento e la portata delle misure varate, nonché circa l'influenza di ulteriori fattori, per esempio eventuali variazioni dei flussi migratori. Alla luce di un simile scenario, i provvedimenti puntavano a mettere sufficientemente a freno un ulteriore incremento dei livelli di rischio, senza tuttavia produrre un effetto troppo repentino sui prezzi immobiliari. Nell'ottica di una procedura graduale, nel 2014 il Consiglio federale ha innalzato il cuscinetto anticiclico di capitale dall'1% al 2% degli attivi ponderati per il rischio aventi immobili residenziali ubicati in Svizzera come oggetti in pegno. La FINMA ha espresso il proprio sostegno a favore di tale aumento.

### Prosegue il trend di lieve frenata dell'incremento dei prezzi

Sul versante dei prezzi immobiliari, nel 2014 è proseguito il trend di lieve rallentamento dell'incremento dei prezzi iniziato nel 2013. Nella media svizzera, l'aumento dei prezzi immobiliari mantiene tuttavia un ritmo più sostenuto rispetto a quello dei prezzi al consumo e della crescita economica. I grafici alle pagine 50 e 51 indicano comunque che tale frenata appare più marcata nelle regioni che negli scorsi anni avevano evidenziato tassi di crescita in parte superiori alla media. La crescita del volume ipotecario è invece finora rallentata in misura minore rispetto all'incremento dei prezzi, e nella media svizzera permane attorno a circa il 4% annuo.

### Motori del boom ancora a pieni giri

Soltanto in futuro sarà tuttavia possibile stabilire in che misura il rallentamento osservato sia effettivamente sostenibile, poiché in passato, dopo flessioni temporanee dell'incremento dei prezzi immobiliari, gli stessi sono sempre tornati a evidenziare nuove accelerazioni nell'arco di alcuni trimestri. Inoltre, significativi motori del boom finora registrato

<sup>34</sup> Cfr. Rapporto annuale FINMA 2013, cap. «Il mercato immobiliare ancora in tensione», pag. 30 segg.

permangono a pieni giri. In particolare, lo scenario caratterizzato da bassi tassi d'interesse sembra per il momento essere destinato a perdurare nell'Eurozona e quindi anche in Svizzera.

### **Rischi ancora concreti**

I livelli storicamente elevati riportati nei grafici a pagina 51 non si sono attenuati nonostante l'attuale rallentamento della crescita, e lo stesso vale per l'indebitamento ipotecario tratteggiato nel Rapporto annuale 2013<sup>35</sup>. In considerazione dell'elevata sensibilità alla congiuntura, lo stesso si può dire, con intensità ancora maggiore, anche per gli immobili a reddito, per i quali gli interessi passivi e l'ammortamento devono essere finanziati mediante i canoni di locazione correnti. In caso di aumento dei tassi di affitto in un segmento o in una regione, ad esempio a seguito di una variazione dei flussi migratori o di un cambiamento strutturale, la sostenibilità delle ipoteche può risultare a rischio.

### **Margine di manovra della FINMA**

Il rallentamento registrato indica che i provvedimenti adottati nel 2014 iniziano a produrre gli effetti auspicati. Alla luce dei rischi ancora concreti, nel 2015 la FINMA continuerà a compiere ulteriori *stress test* ipotecari e controlli in loco presso singole banche, monitorando così le modalità con cui le norme di autodisciplina vengono attuate nei casi specifici. Sulla base dei risultati ottenuti verrà poi stabilita l'effettiva necessità di adottare ulteriori provvedimenti. È tuttavia troppo presto per poter parlare di «cessato allarme» sul mercato immobiliare e ipotecario in Svizzera.

Con cadenza semestrale la FINMA ha inoltre condotto con le grandi banche un'approfondita analisi del potenziale di perdita, con la quale sono stati simulati gli effetti di uno scenario di stress sui parametri di capitale. Nel 2014 in questa analisi è stato integrato lo scenario di stress della Banca centrale europea; è così apparso evidente che l'analisi del potenziale di perdita della FINMA si basa su ipotesi più rigorose e che le grandi banche svizzere avrebbero ampiamente superato lo *stress test* dell'Unione europea.

<sup>35</sup> Cfr. Rapporto annuale FINMA 2013, cap. «Il mercato immobiliare ancora in tensione», pag. 30 segg.

L'attività di regolamentazione della FINMA si è svolta anche nel 2014 all'insegna dell'attuazione in Svizzera del pacchetto internazionale di riforme Basilea III. Tale pacchetto è costituito dagli standard minimi internazionali per le banche, appositamente rimodulati per gli ambiti specifici di fondi propri e liquidità.

Nell'ambito dei fondi propri, la FINMA ha disciplinato il calcolo e la pubblicazione del *leverage ratio* in linea con gli standard minimi internazionali. Con il *leverage ratio*, le quote di fondi propri ponderate per il rischio vengono integrate con un semplice correttivo non orientato al rischio, allo scopo di evitare un indebitamento eccessivo del settore bancario nonché destabilizzanti processi di riduzione dell'indebitamento. Per quanto riguarda la liquidità sono stati introdotti in particolare requisiti per il mantenimento a breve termine della stessa, nello specifico mediante una quota da pubblicare da parte della banca, il cosiddetto *Liquidity Coverage Ratio* (LCR). Con la revisione dell'Ordinanza sulla liquidità, in presenza di problemi di liquidità la FINMA avrà inoltre la possibilità, in futuro, di disporre opportuni provvedimenti correttivi e di sostegno a breve termine.

#### Attuazione del *leverage ratio*

Con il *leverage ratio*, Basilea III definisce i requisiti in materia di fondi propri non ponderati, espressi da un rapporto minimo da adempiere tra i fondi propri di base di una banca e il suo impegno complessivo. Quest'ultimo comprende la totalità delle posizioni iscritte a bilancio e fuori bilancio. Nel 2014 la Svizzera ha recepito le norme di Basilea III per il calcolo dell'impegno complessivo nella Circolare FINMA 2015/3<sup>36</sup>. Le bozze di tale circolare sono state elaborate in seno a un gruppo di lavoro nazionale. Inoltre è stato effettuato con circa 40 istituti un *test reporting* volto a chiarire tempestivamente eventuali questioni interpretative. Nel quadro di un periodo di osservazione a livello internazionale, dal 2015 il *leverage ratio* dovrà essere pubblicato da tutti gli istituti. Tali sviluppi hanno richiesto anche una revisione parziale della Circolare FINMA 2008/22<sup>37</sup>. Soltanto a partire dal 2018 il *leverage ratio* andrà costituire un requisito obbligatorio. Il livello minimo del *leverage ratio* verrà stabilito dal BCBS nel 2017; durante il periodo di osservazione, l'aspettativa si colloca al 3%.

#### Attuazione della quota di liquidità a breve termine

Con la revisione dell'Ordinanza sulla liquidità e la revisione totale della Circolare FINMA 2013/6<sup>38</sup> (ora Circolare FINMA 2015/2<sup>39</sup>), i requisiti quantitativi di Basilea III in materia di mantenimento a breve termine della liquidità sono stati recepiti nel diritto svizzero sotto forma di LCR. Il *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), fissato in via definitiva nel gennaio 2013 a livello internazionale, garantisce che, in caso di carenze di liquidità nel breve periodo, le banche dispongano di una riserva di liquidità sufficientemente elevata. In concreto, il requisito posto al LCR consiste nel detenere una posizione specifica costituita da determinati valori patrimoniali liquidi di elevata qualità. Nella fattispecie, tale posizione deve risultare superiore rispetto a un significativo deflusso di liquidità che si verifica in una predeterminata situazione di stress della durata di 30 giorni.

Affinché il settore bancario possa adeguarsi per tempo al nuovo quadro normativo, già nel 2012 è iniziata un'apposita attività di rendicontazione delle banche all'attenzione della FINMA. Il LCR sarà introdotto a partire dal 2015 con un grado di adempimento del 60%, destinato ad essere innalzato gradualmente fino al 100% nel 2019. Le banche di rilevanza sistemica dovranno adempiere il LCR al 100% già dal 2015. Il LCR dovrà essere pubblicato a decorrere dal medesimo esercizio. In una fase successiva, nel 2015 la FINMA avvierà un *test reporting* sulla quota strutturale di liquidità (*Net Stable Funding Ratio* [NSFR]), volta a conseguire una struttura di finanziamento sana e congruente sotto il profilo delle scadenze. Il NSFR dovrà essere introdotto dal 2018 come standard quantitativo minimo nell'ambito della *roadmap* internazionale di Basilea III, andando a integrare il LCR.

<sup>36</sup> Cfr. Circolare FINMA 2015/3 «*Leverage ratio*» (<http://www.finma.ch/ff/regulierung/Documents/finma-rs-15-03-f.pdf>, in francese).

<sup>37</sup> Cfr. Circolare FINMA 2008/22 «Pubblicazione – banche» (<http://www.finma.ch/ff/regulierung/Documents/finma-rs-13-06-i.pdf>), sostituita dalla Circolare FINMA 2015/2 «Rischio di liquidità – banche», cfr. nota 39.

<sup>38</sup> Cfr. Circolare FINMA 2013/6 «Liquidità – banche» (<http://www.finma.ch/ff/regulierung/Documents/finma-rs-13-06-i.pdf>), sostituita dalla Circolare FINMA 2015/2 «Rischio di liquidità – banche», cfr. nota 39.

<sup>39</sup> Cfr. Circolare FINMA 2015/2 «Rischio di liquidità – banche» (<http://www.finma.ch/ff/regulierung/Documents/finma-rs-2015-02-f.pdf>, in francese).

---

## Attuazione del principio di proporzionalità

Il principio di proporzionalità costituisce un fattore che consente alle banche di determinare autonomamente le modalità con cui – in funzione delle dimensioni dell’istituto e a seconda di tipologia, estensione, complessità e grado di rischio delle attività operative – esse possono attuare esattamente i requisiti fissati. Tale riduzione della complessità per le piccole banche è ancorata esplicitamente, ad esempio, nella nuova regolamentazione in materia di liquidità a livello sia di ordinanza, sia di circolare FINMA. La circolare 2015/2 trova applicazione per i requisiti sia qualitativi che quantitativi posti alla liquidità. Nell’ambito della rielaborazione della circolare sono state precisate le esatte modalità con cui il principio di proporzionalità deve essere applicato alle attività operative ai fini dell’attribuzione del rischio di liquidità. Inoltre, è stata tenuta in debita considerazione anche una riduzione della complessità per determinati aspetti del LCR.

---

## Cambiamenti nella regolamentazione delle banche

I principali sviluppi registrati nel 2014 nella regolamentazione delle banche, soprattutto a livello internazionale, si sono tradotti in diversi adeguamenti delle circolari FINMA.

Circolare FINMA	Progetto di regolamentazione			Modifiche	Entrata in vigore il
	Tipologia	Contenuto/oggetto	Obiettivi/motivi		
Direttive contabili – banche (15/1)	Revisione totale	Disposizioni di esecuzione per la presentazione dei conti ai sensi dell'Ordinanza sulle banche	Revisione totale dell'Ordinanza sulle banche a seguito delle nuove disposizioni in materia di presentazione dei conti del Codice delle obbligazioni entrate in vigore il 1° gennaio 2013	Elaborazione sostanziale delle disposizioni di esecuzione	1.1.2015
Rischio di liquidità – banche (15/2)	Revisione totale	Quota di liquidità a breve termine (LCR) in conformità con Basilea III	Revisione parziale dell'Ordinanza sulla liquidità per quanto riguarda il LCR, ai fini dell'implementazione degli standard internazionali di Basilea III	Prime disposizioni di esecuzione in materia di LCR	1.1.2015
Leverage ratio (15/3)	Nuova regolamentazione	Calcolo del <i>leverage ratio</i>	Attuazione degli standard internazionali di Basilea III	–	1.1.2015
Pubblicazione – banche (08/22)	Revisione parziale	Requisiti di pubblicazione in materia di <i>leverage ratio</i> e LCR	Attuazione degli standard internazionali di Basilea III	Prime disposizioni di esecuzione sulla pubblicazione del <i>leverage ratio</i> e del LCR	1.1.2015

Nel corso dei prossimi anni è previsto il recepimento nel diritto nazionale di ulteriori adeguamenti degli standard internazionali secondo Basilea III, con relativa entrata in vigore tra il 2016 e il 2019. In tale novero rientrano in particolare i requisiti in materia di pubbli-


cazione sottoposti a revisione (2016), i requisiti rivisti in materia di fondi propri in relazione a derivati, controparti centrali e quote di fondi (2017), nonché i primi standard di Basilea III sulla ripartizione dei rischi (2019).

## In sintesi: mercato ipotecario e immobiliare

Nel 2014 l'incremento dei prezzi immobiliari ha evidenziato segnali di rallentamento nelle regioni e nei segmenti di mercato che negli anni precedenti avevano registrato tassi di crescita particolarmente elevati. Per quanto riguarda i volumi ipotecari, finora non si è osservato alcun rallentamento. Inoltre, in passato i rallentamenti dell'incremento dei prezzi sono spesso stati di breve durata, soprattutto laddove perduravano i fattori trainanti come l'attuale persistente scenario caratterizzato da tassi d'interesse molto bassi. Gli squilibri instauratisi a seguito dei livelli dei prezzi storicamente elevati rimangono invariati.


### Andamento dei crediti ipotecari

in mld CHF



Fonte: bilancio mensile dettagliato della BNS (fino a ottobre 2014).


### Cinque regioni di mercato con prezzi degli immobili residenziali ancora in crescita nel 2014



Fonte: FINMA, sulla base dei dati del Bollettino mensile di statistica della BNS (dicembre 2014).

- A Svizzera nordoccidentale
- B Svizzera orientale
- C Svizzera meridionale
- D Ticino
- E Svizzera occidentale

### Tre regioni di mercato con prezzi degli immobili residenziali in calo nel 2014



Fonte: FINMA, sulla base dei dati del Bollettino mensile di statistica della BNS (dicembre 2014).

- A Zurigo
- B Lago di Ginevra
- C Berna

I bassi tassi d'interesse e gli sviluppi internazionali hanno caratterizzato l'attività di vigilanza in ambito assicurativo del 2014. Malgrado il livello basso dei tassi, la maggior parte degli assicuratori ha presentato una solvibilità sufficientemente elevata pur non avvalendosi delle facilitazioni temporanee nel SST. Sul piano internazionale, la FINMA ha collaborato attivamente ai nuovi standard della IAIS, mentre a livello nazionale si è concentrata sulla verifica delle riserve e sui relativi processi attuati dagli assicuratori.

Il persistere della fase caratterizzata da bassi tassi d'interesse pone ancora una volta il settore assicurativo di fronte a una grande sfida. Nella fattispecie, il basso livello dei tassi fa sì che soprattutto gli assicuratori sulla vita investano sempre più spesso in categorie d'investimento con rendimenti correnti più elevati. La FINMA segue da vicino questa evoluzione. Un'attenzione particolare viene posta sulla condotta degli assicuratori in ambito immobiliare e ipotecario.

Nel contesto del *Financial Sector Assessment Program* (FSAP)<sup>40</sup>, il Fondo monetario internazionale ha valutato in maniera perlopiù positiva la stabilità del mercato assicurativo svizzero nonché la relativa regolamentazione e vigilanza. Dalla verifica FSAP sono emerse preziose raccomandazioni, che confluiscono nell'ulteriore sviluppo del quadro normativo e di vigilanza: con la sua attuazione vengono contemporaneamente adempiuti determinati requisiti posti alla vigilanza assicurativa svizzera in relazione all'obiettivo perseguito di equivalenza con il quadro normativo UE di *Solvency II*<sup>41</sup>. Di conseguenza, gli attuali strumenti di vigilanza verranno adeguati e ne saranno introdotti di nuovi. I nuovi strumenti sarebbero ad esempio l'autovalutazione della situazione di rischio e del fabbisogno di capitale (*Own Risk and Solvency Assessment* [ORSA]) nonché nuovi obblighi in materia di pubblicazione.

In uno scenario caratterizzato dagli sviluppi globali, come la prevista introduzione degli standard di capitale (*Insurance Capital Standards* [ICS]) per i gruppi assicurativi attivi a livello internazionale (*Internationally Active Insurance Groups* [IAIG])<sup>42</sup>, nel complesso la FINMA ha approfondito i rapporti di collaborazione sul piano internazionale. In particolare sono stati portati ulteriormente avanti i *supervisory college*<sup>43</sup> per i gruppi internazionali, i quali si sono

evoluti diventando una preziosa piattaforma per lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza coinvolte.

Un elemento centrale per la tutela degli assicurati in Svizzera e all'estero è costituito da sufficienti riserve tecniche, che costituiscono la base per la definizione dell'importo legale del patrimonio vincolato. In considerazione del contesto di mercato impegnativo, la FINMA continua a verificare con particolare cura che le riserve tecniche vengano determinate in modo corretto e che l'importo legale del patrimonio vincolato sia costantemente coperto tramite attivi.

#### Assicurazione sulla vita: sviluppi divergenti presso le singole imprese

In linea di principio, la maggior parte degli assicuratori sulla vita ha potuto mantenere la propria situazione economica su livelli di stabilità nonostante un'ulteriore diminuzione dei tassi d'interesse nel corso del 2014. Da un'impresa di assicurazione all'altra sono tuttavia stati riscontrati sviluppi di diverso tenore. Le sfide poste al *management*, soprattutto sotto il profilo della gestione del rischio, sono nettamente aumentate a seguito delle attuali condizioni di mercato. Gli impegni a lungo termine, caratterizzati in parte da garanzie ancora elevate, devono essere gestiti in modo tale da poter essere mantenuti nonostante le condizioni di mercato sfavorevoli per le imprese di assicurazione. In un simile contesto, processi inadeguati di gestione del rischio possono tradursi in gravi effetti sul bilancio e, in ultima analisi, in pregiudizi concreti per i contraenti assicurativi. Lo scenario risulta particolarmente impegnativo per gli assicuratori sulla vita di dimensioni molto ridotte, in quanto per essi risulta difficoltoso attuare le necessarie misure di gestione del rischio già sotto il mero profilo delle risorse. La FINMA segue l'evoluzione dell'intero comparto con particolare attenzione.

<sup>40</sup> Cfr. cap. «Valutazione della piazza finanziaria svizzera», pag. 24.

<sup>41</sup> Cfr. glossario, pag. 119.

<sup>42</sup> Cfr. cap. «La FINMA e gli organi di standardizzazione internazionali», sezione «Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo», pag. 20.

<sup>43</sup> Cfr. glossario, pag. 119.

### Assicurazione contro i danni: buona redditività

Nel 2014 è stata concessa l'autorizzazione a quattro nuove succursali di imprese di assicurazione estere<sup>44</sup>. Due compagnie di piccole dimensioni attive nel ramo danni<sup>45</sup> hanno potuto essere esonerate dall'obbligo di vigilanza; in particolare, il portafoglio assicurativo di una delle due imprese è stato trasferito alla Compagnia Svizzera di Riassicurazioni SA.

Il risultato degli assicuratori del ramo danni è stato buono anche nel 2014, con un *combined ratio*<sup>46</sup> ancora favorevole, pari in media al 94%. Le verifiche condotte sulle riserve tecniche hanno evidenziato un solido livello di accantonamenti per le imprese di assicurazione di tutti i rami. Anche sul versante della solvibilità, l'assicurazione contro i danni si colloca su una buona posizione di forza, con un quoziente SST medio del 193%.

### Assicurazione malattie complementare: confermati gli effetti del nuovo finanziamento ospedaliero

Nel 2013 la FINMA aveva riferito in merito alle conseguenze del nuovo finanziamento ospedaliero<sup>47</sup> introdotto il 1° gennaio 2012 e agli effetti delle riduzioni di premio disposte. Alla luce dei dati aggiornati, nel 2014 la FINMA ha nuovamente verificato in maniera approfondita gli effetti di questa innovazione. I risparmi sui costi resi noti nel 2013 hanno trovato conferma, sebbene gli effetti auspicati si siano concretizzati in maniera duratura soprattutto per il prodotto «Reparto comune in tutta la Svizzera». Per le coperture «Reparto semiprivato» e «Reparto privato», i risparmi conseguiti sono stati in parte nuovamente neutralizzati a seguito del rincaro. Presso singoli assicuratori la FINMA ha imposto nuove riduzioni tariffarie per il prodotto «Reparto comune in tutta la Svizzera».

Per quanto concerne le valutazioni delle riserve, nel ramo delle assicurazioni malattie complementari nel 2014 la FINMA ha posto l'accento sui rischi di longevità e sulle attività del ramo infortuni. Tramite controlli in loco e un'intensificazione dell'attività di vigilanza in singoli casi, la FINMA si è concentrata in particolare sulle prassi operative di concessione degli sconti, nonché sugli affari con la clientela commerciale.

### Riassicurazione: situazione finanziaria solida in uno scenario di mercato sempre più difficoltoso

Nel 2014 è stata concessa l'autorizzazione a due nuove imprese di riassicurazione di dimensioni medio-grandi<sup>48</sup>. Nel contempo è stato possibile esonerare dalla vigilanza un riassicuratore *captive*<sup>49</sup>, mentre un riassicuratore è stato rilevato da un'impresa di assicurazione del ramo danni a seguito di un'operazione di fusione<sup>50</sup>.

Il contesto di mercato internazionale permane difficile. Fattori quali un basso numero di sinistri per catastrofi, un eccesso di capacità sul mercato riassicurativo e un crescente trasferimento del capitale verso il mercato dei titoli (per esempio nel caso dei *cat bond*) producono un effetto tendenzialmente negativo sulle attività di riassicurazione. Ciononostante, la situazione finanziaria dei riassicuratori in Svizzera può essere definita globalmente solida.

Oltre ad altri sei paesi, l'Associazione nazionale statunitense dei commissari di vigilanza in ambito assicurativo (National Association of Insurance Commissioners [NAIC]) ha riconosciuto la Svizzera come giurisdizione qualificata per la vigilanza sulla riassicurazione. Per la piazza riassicurativa elvetica ciò riveste un'indubbia valenza positiva, in quanto costituisce il requisito preliminare affinché le imprese di riassicurazione con sede in Svizzera non debbano più coprire la totalità delle riserve per i contratti con le loro compagnie assicurative statunitensi, ma possano beneficiare di disposizioni agevolate.

### Adeguamenti previsti nel reporting di vigilanza per le imprese di assicurazione

Gli scorsi anni i requisiti normativi posti alle imprese di assicurazione sono aumentati. Dallo scoppio della crisi finanziaria, la FINMA pone un accento particolare sugli obblighi d'informazione e di pubblicazione degli operatori di mercato coinvolti, al fine di poter stimare i rischi in modo più efficiente e adottare per tempo le opportune contromisure. Alla luce dei fatti, gli attuali rapporti da inoltrare all'Autorità di vigilanza vengono analizzati in chiave critica nell'ambito di un lavoro di progetto. Tale progetto esamina una ridefinizione del *reporting* di vigilanza sotto il profilo contenutistico e strutturale con il coinvolgimento del settore assicurativo. Nei compiti rientrano anche considerazioni sull'equivalenza nel contesto internazionale.

<sup>44</sup> ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, Düsseldorf, succursale di Zurigo; Euler Hermes Europe SA, Bruxelles, succursale di Wallisellen; European Mutual Association for Nuclear Insurance, Evere (Bruxelles), succursale di Zugo; UNIQA Österreich Versicherungen AG, Vienna, succursale di Zurigo.

<sup>45</sup> NBM-Amstelland Insurance Company AG e "La Svizzera" Società Anonima di Assicurazioni Generali (trasferimento di portafoglio).

<sup>46</sup> Cfr. glossario, pag. 117.

<sup>47</sup> Cfr. Rapporto annuale FINMA 2013, cap. «Gli effetti del nuovo finanziamento ospedaliero», pag. 56 seg.

<sup>48</sup> Coface Re SA e Ikano Re AG.

<sup>49</sup> SRV REINSURANCE COMPANY SA.

<sup>50</sup> La XL Assicurazioni Svizzera SA ha acquisito la Vitodurum Società di Riassicurazione SA.

Ad oggi la FINMA ha verificato gran parte dei modelli interni richiesti per la determinazione della solvibilità secondo lo Swiss Solvency Test (SST). In molti casi le autorizzazioni sono state concesse a tempo determinato. In un'ottica di ulteriore sviluppo dei modelli, la FINMA intrattiene un intenso scambio con le imprese di assicurazione.

La maggior parte delle imprese di assicurazione ha presentato una richiesta per l'impiego di un modello interno di valutazione e/o di rischio. La FINMA ha provveduto a verificare gran parte di tali modelli, prendendo una prima decisione al riguardo. Dal punto di vista della FINMA, soltanto pochi di essi potevano essere approvati senza riserve. In molti casi le approvazioni<sup>51</sup> sono state concesse a tempo determinato. Le imprese di assicurazione sono invitate a migliorare i propri modelli entro la scadenza del termine fissato affinché gli stessi risultino conformi sotto ogni punto di vista ai requisiti in materia di vigilanza. La FINMA segue attivamente il processo di miglioramento dei modelli e con cadenza regolare svolge colloqui con le imprese interessate, le quali a loro volta illustrano lo stato di implementazione dei piani correttivi.

#### Controlli in loco

Parallelamente alle suddette attività, la FINMA effettua controlli in loco, in occasione dei quali si fa presentare integralmente o parzialmente un modello di valutazione o di rischio. In questo modo la FINMA acquisisce importanti elementi supplementari circa l'operatività e il funzionamento del modello in questione. In questo modo è inoltre possibile valutare con maggiore accuratezza se i risultati del Test svizzero di solvibilità (SST) vengono effettivamente utilizzati ai fini della gestione operativa dell'impresa.

#### Gestione delle modifiche ai modelli

Ai sensi dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS), le modifiche sostanziali apportate ai modelli sono soggette all'obbligo di autorizzazione. Per la gestione di tali modifiche, la FINMA ha pubblicato un'apposita guida pratica<sup>52</sup>, la quale contempla in particolare una spiegazione circostanziata del concetto di essenzialità e una descrizione del processo, che va dalla richiesta fino all'implementazione vincolante delle modifiche al modello.

#### Processo di autorizzazione in fase di rielaborazione

Le esperienze raccolte mostrano che la verifica dei modelli interni è un processo che assorbe molto tempo. Pertanto, in un'ottica di impiego delle risorse efficiente e orientato al rischio, la FINMA sta lavorando alla rielaborazione sostanziale dell'iter di autorizzazione.

Lo sviluppo e la gestione operativa di un modello interno rappresentano sotto molteplici punti di vista un processo oneroso anche per un'impresa di assicurazione. Non di rado un modello interno consente di valutare la situazione del rischio in maniera solo marginalmente migliore rispetto a un modello standard (debitamente adeguato). La FINMA sta pertanto valutando se, per motivi di efficienza, in un numero sempre maggiore di casi non sia opportuno il ritorno a un modello standard.

#### Sviluppi a livello europeo

Nel contesto di *Solvency II*, anche le imprese di assicurazione europee potranno utilizzare modelli interni. Nel raffronto con la Svizzera, in Europa i requisiti formali per l'adozione di un modello interno risultano tuttavia nettamente più elevati. Ad esempio, a livello europeo la presentazione della richiesta deve sempre essere corredata da una perizia sulla validazione del modello e da conteggi comparativi con il modello standard. La FINMA continua a seguire con attenzione gli sviluppi in Europa.

<sup>51</sup> La FINMA ha concesso un'autorizzazione senza riserve nel 10% dei casi e un'autorizzazione subordinata a condizioni accessorie nel 50% dei casi, mentre nel 40% dei casi è stato espresso un rifiuto.

<sup>52</sup> Guida pratica per le modifiche di modelli nel SST, edizione del 24 aprile 2014 (<http://www.finma.ch/ff/beaufsichtigte/versicherungen/schweizer-solvenztest/Documents/wl-modellaeenderungen-sst-f.pdf>, in francese).

Nel bilancio di un'impresa di assicurazione, le riserve tecniche ne indicano gli impegni derivanti dai contratti assicurativi. Tali riserve devono essere strutturate in modo tale da garantire il costante adempimento degli impegni assunti. Nell'ambito delle riserve tecniche la FINMA adotta un approccio coerentemente orientato al rischio.

Le riserve tecniche costituiscono la colonna portante del bilancio di un'impresa di assicurazione. In presenza di riserve insufficienti, gli interessi degli assicurati sono messi a repentaglio. Ai sensi della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), ogni assicurazione è pertanto tenuta a disporre di sufficienti riserve per la totalità delle proprie attività operative. I principi per la determinazione delle riserve tecniche sono fissati nell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS) emanata dal Consiglio federale. I particolari relativi alla tipologia e all'estensione delle riserve tecniche sono regolamentati dalla FINMA nelle proprie circolari. Sulla base delle riserve, viene stabilito sotto il profilo del diritto di vigilanza in che misura gli investimenti di capitale devono essere tenuti a garanzia delle pretese dei contraenti assicurativi (patrimonio vincolato). La responsabilità per la costituzione di sufficienti riserve tecniche compete all'attuario responsabile di un'impresa di assicurazione. Nella fattispecie, si tratta di una persona garante dell'irreprensibilità che per l'esercizio della propria funzione necessita dell'autorizzazione della FINMA.

#### **Approccio orientato al rischio da parte della FINMA**

Al fine di verificare l'adeguatezza delle riserve delle 224 imprese di assicurazione assoggettate a vigilanza, la FINMA persegue un approccio coerentemente orientato al rischio. Tale approccio viene determinato nell'ambito del suo concetto di vigilanza: in funzione di natura, dimensioni e complessità del portafoglio assicurativo, la FINMA opera una distinzione tra diversi livelli di profondità e frequenza dell'audit (cfr. anche i grafici alle pagine 56 e 57):

- La verifica di base quantitativa standardizzata viene condotta dalle società di audit. In tale ambito, l'accento viene posto sulla verifica delle riserve tecniche, suddivise nelle riserve tecniche

necessarie (pari al miglior valore di stima) e nelle cosiddette riserve di garanzia e di compensazione.

- La verifica in funzione del caso specifico è incentrata sugli aspetti individuali di singoli istituti, presenta un'intensità nettamente maggiore rispetto alla verifica di base e viene seguita molto da vicino dagli attuari della FINMA.
- Il livello più elevato di complessità e profondità dell'audit è costituito dalle verifiche attuariali delle riserve (*actuarial reserve review*), che sono dirette in prima persona dagli attuari della FINMA. In tale ambito, nel quadro della valutazione prossima al mercato vengono impiegate all'occorrenza nuove metodologie.

Nel 2014 sono state effettuate sull'arco di tutti i rami (assicurazioni sulla vita, contro i danni, malattie e riassicurazioni) complessivamente 58 verifiche delle riserve.

Nella prospettiva di continuare a svilupparsi, la FINMA mette costantemente in discussione gli aspetti salienti delle proprie verifiche, apportando eventualmente gli opportuni correttivi. Questo approccio riguarda ad esempio il trattamento delle società che, pur non trovandosi in stato di fallimento, non concludono più nuovi affari, oppure le verifiche delle riserve nel contesto internazionale.

## In sintesi: riserve tecniche

Le riserve tecniche costituiscono la colonna portante del bilancio di un'impresa di assicurazione. In presenza di riserve insufficienti, gli interessi degli assicurati risultano potenzialmente a repentaglio. La FINMA si avvale di varie procedure per valutare se le riserve tecniche sono sufficienti. Essa definisce infatti diversi livelli di profondità e complessità dell'audit, che spaziano dalla verifica standardizzata di base fino ai controlli attuariali delle riserve.

### Approccio multilivello della FINMA per la verifica delle riserve

#### Verifica attuariale delle riserve

- Condotta da attuari della FINMA
- Stime autonome di portafogli complessi selezionati
- Accertamento di questioni speciali in materia di valutazione ed eventuale sviluppo di nuovi metodi



#### Verifica in funzione del caso specifico

- Condotta dalle società di audit in collaborazione con gli attuari della FINMA
- Stime autonome di portafogli complessi selezionati
- Accertamento di questioni speciali in materia di valutazione

#### Verifica di base quantitativa

- Condotta da società di audit
- Stime autonome di portafogli selezionati
- Collegamento con altre tematiche di vigilanza (ad es. conferma dell'importo legale del patrimonio vincolato)

## Numero di verifiche delle riserve nel 2014



- A Verifica attuariale delle riserve**  
Lo scopo della verifica attuariale delle riserve è plausibilizzare metodi, modelli e parametri per la costituzione delle riserve, prevalentemente su base prossima al mercato. Così facendo, il migliore valore di stima degli impegni assicurativi nel segmento dell'assicurazione vita viene influenzato in maniera determinante dai modelli di tassi d'interesse. Si tratta di modelli che forniscono previsioni circa l'andamento futuro dei tassi d'interesse. La FINMA garantisce che le imprese di assicurazione utilizzino soltanto i modelli di tassi d'interesse conformi all'andamento osservato di questi ultimi, allo scopo di evitare che venga sottostimato il migliore valore di stima degli impegni assicurativi.
- B Verifica in funzione del caso specifico**  
Nel quadro della sua attività di vigilanza, per determinati portafogli la FINMA predispose verifiche approfondite delle riserve. L'elemento scatenante può essere la constatazione di irregolarità a livello della verifica quantitativa di base. Per le verifiche in funzione del caso specifico, la FINMA definisce il mandato di audit e informa l'impresa di assicurazione che un incaricato della FINMA provvederà a effettuare una verifica approfondita. Infine, la FINMA comunica all'impresa di assicurazione i risultati del controllo e, all'occorrenza, propone provvedimenti, che possono prevedere un rafforzamento delle riserve tecniche.
- C Verifica quantitativa di base**  
La verifica quantitativa di base nell'ambito delle riserve tecniche viene effettuata dalla società di audit dell'impresa di assicurazione. Al riguardo la società di audit si basa sul programma di verifica standard per le riserve tecniche messo a punto dalla FINMA.

Nel 2014 la FINMA ha sviluppato la sua attività di vigilanza orientata al rischio sul settore parabancario e sulle infrastrutture dei mercati finanziari e intensificato i contatti con le società di audit. Grazie a un solido *know-how* specialistico, la FINMA sostiene progetti normativi rilevanti, in particolare la revisione della normativa sul riciclaggio di denaro volta a recepire le raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) riviste nel 2012 e il disegno di legge sull'infrastruttura finanziaria.

Nella primavera del 2014, il precedente ambito di vigilanza Mercati è stato suddiviso in due rami: fra i compiti principali della nuova divisione Asset Management si annoverano l'autorizzazione, l'approvazione e la sorveglianza degli istituti ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi e degli investimenti collettivi. La nuova divisione Mercati comprende la vigilanza sulle infrastrutture dei mercati finanziari e la lotta contro il riciclaggio di denaro nonché il coordinamento dell'audit prudenziale. Con l'accorpamento delle competenze in materia di vigilanza sulle imprese di revisione e sulle società di audit, l'attività di vigilanza precedentemente svolta dalla FINMA sulle società di audit è stata trasferita all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) dal 1° gennaio 2015.<sup>53</sup>

#### **Ulteriore sviluppo della vigilanza orientata al rischio nel settore parabancario**

Nel 2014 la FINMA ha potenziato la sua vigilanza orientata al rischio sugli intermediari finanziari direttamente sottoposti (IFDS). A tale scopo, la divisione Mercati ha messo a punto un nuovo modello di sorveglianza, il cui obiettivo è garantire che gli IFDS soddisfino costantemente le condizioni di autorizzazione nonché rispettino e attuino i loro obblighi conformemente alla normativa sul riciclaggio di denaro.

Per gli organismi di autodisciplina (OAD) la FINMA ha verificato, nell'ambito dei suoi controlli in loco, in che misura essi vigilano in maniera orientata al rischio sugli intermediari finanziari loro affiliati. Per la maggior parte degli OAD, la FINMA ha constatato le prerogative di una vigilanza orientata al rischio, tuttavia è giunta alla conclusione che presso tutti gli OAD sussiste un potenziale di ulteriore sviluppo di tale vigilanza. L'Autorità di vigilanza ha dunque emanato raccomandazioni e prescrizioni in materia.<sup>54</sup>

#### **Legge sull'infrastruttura finanziaria**

Nel 2012, sotto la direzione del Dipartimento federale delle finanze, è stato avviato il progetto di stesura di una Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInfFin) che disciplini, oltre alle infrastrutture dei mercati finanziari, anche il commercio di derivati OTC. Tale progetto ha raggiunto una tappa importante nel settembre 2014 con la trasmissione al Parlamento del messaggio sul disegno di legge, alla cui elaborazione la FINMA ha contribuito attivamente apportando le proprie competenze specialistiche e l'ottica della vigilanza.<sup>55</sup>

#### **Nuove raccomandazioni del GAFI**

Tra il 2009 e il 2012 il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha parzialmente rivisto i suoi standard per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Sebbene la regolamentazione svizzera in materia di riciclaggio di denaro sia già oggi ampiamente in linea con i nuovi standard del GAFI, in ragione della revisione delle raccomandazioni occorre apportare determinate modifiche. Le consultazioni parlamentari sono in fase avanzata. I lavori per i necessari adeguamenti della susseguente normativa sono cominciati, in particolare la revisione dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro e la Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB).

<sup>53</sup> Cfr. cap. «Attuazione del nuovo sistema di audit», pag. 63.

<sup>54</sup> Cfr. cap. «Vigilanza orientata al rischio nel settore parabancario», pag. 61.

<sup>55</sup> Cfr. cap. «Vigilanza sulle infrastrutture dei mercati finanziari», pag. 59.

Anche nel 2014 le infrastrutture dei mercati finanziari sono state oggetto di progetti normativi e di esigenze internazionali in materia di equivalenza. Il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo alla Legge sull'infrastruttura finanziaria, puntando così ad adeguare la relativa normativa agli sviluppi del mercato e alle disposizioni internazionali.

Nell'ambito dell'esercizio della vigilanza corrente sulle infrastrutture dei mercati finanziari, nel 2014 la FINMA ha avviato misure di attuazione che mirano ad allineare le strutture e l'organizzazione delle controparti centrali (CCP) e degli enti di custodia centrali (CSD) ai rivisti standard internazionali del Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) e dell'Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO). Rispetto alle disposizioni finora vigenti della Legge sulle banche e della Legge sulla Banca nazionale, questi standard rappresentano una notevole evoluzione delle condizioni quadro per le infrastrutture dei mercati finanziari. Tale evoluzione tiene conto in particolare dei rischi specifici delle infrastrutture dei mercati finanziari.

### Gestione dei rischi di liquidità e di credito

Nel 2014, nell'attività di vigilanza corrente rientrava anche la gestione dei rischi di liquidità e di credito, in particolare per quanto riguarda il *clearing* di diverse sedi di negoziazione da parte di controparti centrali (interoperabilità tra CCP). L'obiettivo consiste nel controllare efficacemente e nel ridurre i rischi della collaborazione tra le CCP svizzere e quelle estere nell'ambito dell'interoperabilità in Svizzera e nell'Unione europea.

### Efficacia delle strutture di autodisciplina

Per quanto riguarda le sedi di negoziazione, la FINMA ha svolto accertamenti sull'adeguatezza dell'autodisciplina da parte dei relativi operatori, concentrandosi in particolare sull'aspetto dell'efficacia della sorveglianza del mercato. La ripartizione delle attività di negoziazione su un maggior numero di sedi di negoziazione e attività di commercio fuori borsa ostacola la disponibilità dei dati concernenti la sorveglianza del mercato, la cui efficacia dovrà in futuro essere garantita e potenziata rafforzando la collaborazione, anche transfrontaliera, tra le istituzioni preposte alla sorveglianza.

### Legge sull'infrastruttura finanziaria

Il progetto in corso dal 2012 per la stesura di una Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) è volto a disciplinare, oltre alle infrastrutture dei mercati finanziari, anche il commercio fuori borsa. Un elemento importante del progetto consiste nel confronto con gli sforzi profusi sul piano normativo internazionale. In concreto sono stati esaminati gli elementi che devono essere contenuti nella normativa svizzera per garantire l'equivalenza con la regolamentazione internazionale, in particolare con i progetti europei paralleli<sup>56</sup>. Come bacino collettore di una normativa unitaria, la Legge sull'infrastruttura finanziaria disciplina, oltre al commercio fuori borsa, le piazze borsistiche, le controparti centrali, la custodia e il regolamento di titoli da parte degli enti di custodia centrali e degli enti di gestione delle operazioni su titoli nonché i repertori di dati sulle negoziazioni. La legge definisce anche le disposizioni per il riconoscimento degli offerenti esteri di infrastrutture dei mercati finanziari e dei partecipanti esteri al commercio (*remote member*).

Partecipando attivamente al gruppo di lavoro «Infrastrutture del mercato finanziario» istituito dal Dipartimento federale delle finanze, la FINMA ha contribuito in maniera significativa all'elaborazione del disegno di legge. Il 3 settembre 2014 il Consiglio federale ha sottoposto il messaggio sul disegno di legge all'attenzione del Parlamento, segnando così una tappa importante. Le consultazioni parlamentari sono previste per il 2015.

<sup>56</sup> European Market Infrastructure Regulation (EMIR), Central Securities Depositories Regulation (CSDR), Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) e Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR), cfr. anche glossario, pag. 117 segg.

---

## Procedura di riconoscimento delle equivalenze della Commissione UE

Per le loro operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie, le infrastrutture dei mercati finanziari sono confrontate con requisiti di equivalenza internazionali. Nell'ambito delle suddette prestazioni, la collaborazione con le autorità estere di vigilanza è stata pertanto ampliata. Per seguire la procedura di riconoscimento specifica per ogni istituto da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ai sensi del Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (*European Market Infrastructure Regulation* [EMIR]), la Commissione UE deve riconoscere come equivalente la normativa svizzera e la vigilanza sulla controparte centrale con sede in Svizzera. Solo se viene riconosciuta l'equivalenza le infrastrutture dei mercati finanziari possono continuare a prestare servizi nell'Unione europea e per i membri dell'UE. Già nel settembre 2013 l'ESMA ha espresso una valutazione positiva riguardo all'equivalenza della regolamentazione svizzera e della vigilanza sulle controparti centrali nei confronti della Commissione UE, la cui decisione formale sull'equivalenza è però ancora attesa.

---

### Gli standard internazionali obbligano le autorità di vigilanza e gli organismi di autodisciplina alla vigilanza orientata al rischio.

Il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) è un organismo intergovernativo internazionale il cui compito principale è elaborare standard internazionali per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le raccomandazioni del GAFI, opportunamente riviste e approvate nel 2012, sono imperniate sulla vigilanza orientata al rischio da parte delle autorità di vigilanza degli Stati membri, che sono tenute a individuare, valutare e comprendere i rischi concernenti il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Su questa base e avvalendosi di un approccio orientato al rischio, devono garantire che i rischi individuati vengano affrontati in misura mirata con misure concrete. Secondo tale approccio, le autorità di vigilanza e gli organismi preposti a svolgere attività di vigilanza, come gli organismi di autodisciplina, devono sottoporre a un'analisi dei rischi gli intermediari finanziari ad essi affiliati e classificarli di conseguenza per stabilire gli strumenti di vigilanza da utilizzare e l'intensità di quest'ultima. Un'analisi del rischio viene svolta, per esempio, in base all'attività, alle dimensioni e alla struttura della clientela del rispettivo intermediario finanziario oppure in riferimento alla sua gamma di prodotti e servizi.

#### **Potenziamento della vigilanza orientata al rischio sugli intermediari finanziari direttamente sottoposti**

Per l'attuazione e il potenziamento della vigilanza orientata al rischio sugli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA (IFDS), la divisione Mercati ha elaborato una nuova strategia di sorveglianza, che mira a garantire il costante adempimento delle condizioni di autorizzazione da parte degli IFDS nonché l'osservanza e l'applicazione dei loro obblighi ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro e dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro.

La strategia si basa su un'analisi del rischio in due tappe distinte. In una prima fase gli IFDS vengono classificati in base al rischio derivante dalla loro attività. Il settore parabancario comprende attività con diversi rischi di riciclaggio di denaro. Determinate attività comportano un rischio maggiore, per esempio il trasferimento di denaro e di valori (*money transmitting*), lo svolgimento di funzioni per società di sede costituite in giurisdizioni *offshore* oppure la gestione patrimoniale per clienti domiciliati in paesi ad alto rischio.

In un secondo momento, i controlli implementati presso gli IFDS vengono verificati ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD). In questa fase lo strumento di sorveglianza dell'audit LRD annuale svolge un ruolo importante. Tale audit è svolto in loco da società esterne di audit LRD autorizzate a operare in veste di *longa manus* della FINMA. I risultati dell'analisi dei rischi vengono considerati nell'ambito di una classificazione del *rating*, effettuata con frequenza almeno annuale secondo un sistema basato sui colori. Dall'analisi dei rischi viene estrapolata l'intensità del fabbisogno di interventi prudenziali, in particolare l'impiego necessario di ulteriori strumenti di sorveglianza, per esempio controlli in loco.

#### **Controlli in loco da parte della FINMA presso organismi di autodisciplina**

Nell'ambito dei suoi controlli in loco, nel 2014 la FINMA ha inoltre valutato in che misura gli organismi di autodisciplina ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro vigilano in maniera orientata al rischio sugli intermediari finanziari ad essi affiliati in conformità alle raccomandazioni del GAFI riviste. Da tali controlli la FINMA ha constatato che per la maggior parte degli organismi di autodisciplina sussistono già le prerogative di una vigilanza orientata al rischio. Pertanto, gli organi di controllo hanno in parte svolto analisi

dei rischi o attuato cicli pluriennali di audit secondo i quali gli intermediari finanziari con un rischio moderato di riciclaggio di denaro sono sottoposti a verifica solo ogni due-tre anni. In tal modo gli organismi di autodisciplina possono disporre delle loro risorse per intensificare la vigilanza su quegli intermediari finanziari che presentano un rischio maggiore di riciclaggio di denaro. La FINMA ha comunque individuato presso tutti gli organismi di autodisciplina un potenziale di miglioramento della vigilanza orientata al rischio e avviato misure in proposito, per esempio sotto forma di analisi più sistematiche dei rischi o introducendo una gamma maggiormente differenziata di strumenti di vigilanza applicabili secondo il grado di rischio e di intensità della vigilanza.

Dal 1° gennaio 2015 le competenze della FINMA in materia di vigilanza sulle società di audit sono state trasferite all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori. I nuovi strumenti introdotti nell'audit nel 2013 hanno consentito di ottenere un impiego più efficiente delle società di audit e un valore aggiunto in termini di qualità in tutti gli ambiti della vigilanza. Nel 2014 il dialogo con le società di audit è stato ulteriormente intensificato.

Nella sessione estiva del 2014 il Parlamento ha approvato il disegno di legge «Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit»<sup>57</sup> necessario per poter trasferire l'esclusiva vigilanza sulle società di audit dalla FINMA all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR). Alla FINMA rimane la competenza di definire il contenuto dell'audit ai sensi delle leggi sui mercati finanziari (audit prudenziale). In altri termini, la FINMA stabilisce gli ambiti, l'ampiezza e la frequenza dell'audit. Inoltre, continua ad avere la competenza di definire i principi basilari dell'audit e le disposizioni di attuazione concernenti le attività incompatibili con un mandato di audit. Le competenze in materia di vigilanza sono state trasferite dal 1° gennaio 2015, data in cui il team di vigilanza finora responsabile presso la FINMA è passato all'ASR. La FINMA continua a intrattenere con l'ASR una stretta e proficua collaborazione. Tra le due autorità prosegue lo scambio di informazioni per coordinare l'attività di vigilanza.

#### Modifiche alla regolamentazione della FINMA

In seguito agli emendamenti legislativi, si è resa necessaria una revisione totale dell'Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA). Fino al 31 dicembre 2014 tale ordinanza conteneva disposizioni sull'abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili, che con l'entrata in vigore del menzionato testo di legge sono ora disciplinate dall'Ordinanza sui revisori (OSRev). Ove possibile e opportuno, le disposizioni dell'OA-FINMA sono state trasposte nell'OSRev. Dal 1° gennaio 2015 i principi essenziali dell'audit sono stati fissati a livello di ordinanza.

La revisione totale dell'OA-FINMA ha comportato la necessità di apportare lievi adeguamenti anche alla Circolare FINMA 2013/3<sup>58</sup> al 1° gennaio 2015. La Circolare FINMA 2013/4<sup>59</sup> è stata abrogata e non più sostituita.

È confermato l'orientamento intrapreso nel 2013 che prevede l'impiego orientato al rischio e unitario delle società di audit nella vigilanza sui mercati finanziari. Le società di audit operano in veste di *longa manus* della FINMA e coadiuvano l'attività di vigilanza dal punto di vista specialistico e delle risorse. L'impiego delle società di audit è impostato in modo analogo in tutti i settori considerando i modelli di vigilanza specifici nei diversi ambiti operativi. Gli strumenti implementati a livello dell'audit nel 2013 (analisi dei rischi, strategia di audit standard, modello di rendiconto) hanno consentito, in tutti gli ambiti di vigilanza, di ottenere un impiego più efficiente delle società di audit e un valore aggiunto in termini di qualità delle informazioni messe a disposizione per la vigilanza. In particolare l'analisi dei rischi che le società di audit devono allestire per ogni assoggettato, ma anche la forma strutturata del rendiconto rispondono alle esigenze di una vigilanza efficiente ed efficace.

#### Maggiore controllo da parte della FINMA

Anche in futuro la FINMA intende impiegare, nell'ambito delle sue attività di vigilanza, le società di audit in modo mirato e quanto più possibile efficiente ed efficace tenendo in considerazione i costi dell'ordine di CHF 115 milioni per l'esercizio 2013. All'inizio del 2014 la FINMA ha deciso di ampliare e di rendere più coerenti le istruzioni e le guide pratiche nonché i modelli di rendiconto per le società di audit, di intensificare il dialogo con queste ultime e, in particolare, di comunicare loro più esplicitamente le aspettative in materia di vigilanza. A tal fine ha formulato aspettative precise sull'audit prudenziale nei confronti delle società di audit. Esso è articolato in singoli ambiti, che possono essere a loro volta suddivisi in campi di audit e, successivamente, in punti di audit. Nella vigilanza sulle assicurazioni, già nel 2013 la FINMA ha specificato in maniera esauriente in determinati ambiti i campi e i punti dell'audit. Anche per l'ambito di audit concernente la Legge sul riciclaggio di

<sup>57</sup> Modifica della Legge sui revisori, della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari e di varie leggi sui mercati finanziari.

<sup>58</sup> Cfr. Circolare FINMA 2013/3 «Attività di audit» (<http://www.finma.ch/it/regulierung/Documents/finma-rs-13-3-i.pdf>).

<sup>59</sup> Cfr. Circolare FINMA 2013/4 «Società di audit e auditor responsabili» (abrogata).

denaro, nel 2014 la FINMA ha provveduto a precisare i punti di audit per il rispetto degli obblighi di diligenza e degli obblighi di organizzazione ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro e dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro. Tenendo conto della competenza specialistica del settore privato nei singoli ambiti di vigilanza, la FINMA preciserà per altri ambiti di audit le proprie aspettative in materia.

Nel 2014 il dialogo con le società di audit è stato intensificato. Sia a livello del singolo istituto assoggettato sia sul piano dell'ambito di vigilanza ha avuto luogo una vivace interazione tra la FINMA e le società di audit da un lato e la FINMA e la Camera fiduciaria<sup>60</sup> dall'altra. Tra l'altro la FINMA ha svolto con le grandi società di audit colloqui annuali, nei quali sono state discusse tematiche attuali dell'audit prudenziale. Sono state tematizzate anche alcune sfide concernenti gli istituti assoggettati. I colloqui con le commissioni tecniche della Camera fiduciaria (audit delle banche, assicurazioni, Legge sugli investimenti collettivi) erano imperniati sull'implementazione unitaria dei singoli strumenti dell'audit, sulle questioni concernenti l'indipendenza e sull'interfaccia tra la revisione esterna e quella interna.

<sup>60</sup> Cfr. cap. «La FINMA e i suoi stakeholder a livello nazionale», sezione «Tematiche centrali nello scambio con i principali stakeholder», pag. 18.

## Cambiamenti nella regolamentazione dei mercati

L'Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari è stata rivista in seguito agli emendamenti legislativi in base al progetto di concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit.

Ordinanza FINMA / Circolare FINMA	Progetto di regolamentazione			Modifiche	Entrata in vigore il
	Tipologia	Contenuto / oggetto	Obiettivi / motivi		
Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA)	Revisione totale	La rivista OA-FINMA raggruppa le definizioni su oggetto, struttura e svolgimento dell'audit. Contiene inoltre disposizioni su rendiconto, obblighi d'informazione degli assoggettati, divieto di indennizzo forfetario e norme sull'audit di gruppi e conglomerati.	In seguito alla concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit presso l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR), l'OA-FINMA disciplina gli aspetti essenziali del contenuto e dello svolgimento dell'audit prudenziale nonché del rendiconto. Parallelamente è stata sottoposta a revisione totale anche l'Ordinanza sui revisori (OSRev) dell'ASR.	In futuro l'OA-FINMA disciplinerà soltanto l'audit prudenziale degli assoggettati alla FINMA. D'ora in poi il campo di applicazione si estende agli intermediari finanziari direttamente sottoposti.  I principi basilari dell'audit prudenziale vengono fissati nell'OA-FINMA. In seguito al trasferimento delle competenze in materia di sorveglianza sulle società di audit dalla FINMA all'ASR, le condizioni di abilitazione vengono disciplinate dall'Ordinanza sui revisori dell'ASR.	1.1.2015
Circolare FINMA «Attività di audit» (13/3)	Revisione parziale	Il contenuto della Circolare è stato modificato secondo le disposizioni dell'OA-FINMA.	La Circolare è stata modificata per eliminare le ridondanze e procedere a determinate precisazioni.	La Circolare precisa tra l'altro le regole di incompatibilità con un mandato di audit.  Per evitare ridondanze, alcuni numeri marginali della Circolare 13/3 sono stati abrogati.	1.1.2015
Circolare FINMA «Società di audit e auditor responsabili» (13/4)	Abrogazione	–	–	La Circolare FINMA 13/4 è stata abrogata al 31 dicembre 2014.	1.1.2015

## In sintesi: infrastrutture dei mercati finanziari in Svizzera

Nel 2014 il Fondo monetario internazionale, nella sua valutazione tecnica delle infrastrutture dei mercati finanziari in Svizzera, è giunto alla conclusione che queste ultime sono sottoposte a una sorveglianza adeguata ed efficace da parte della FINMA e della Banca nazionale svizzera.

Nell'ambito del *Financial Sector Assessment Program* (FSAP) il Fondo monetario internazionale è giunto alla conclusione, nel suo documento *Technical Note: Oversight, Supervision, and Risk Management of Financial Market Infrastructures*<sup>61</sup> pubblicato nel settembre 2014, che le infrastrutture dei mercati finanziari in Svizzera sono ben sviluppate e stabili e la vigilanza da parte della FINMA e della Banca nazionale svizzera è adeguata ed efficace.

### Elaborazione delle transazioni su valori mobiliari (rappresentazione economica)



<sup>61</sup> Cfr. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14270.pdf> (in inglese).



Con la creazione, avvenuta nel 2014, della divisione Asset Management, la FINMA sottolinea il ruolo centrale della gestione patrimoniale nel mercato svizzero.

Dall'entrata in vigore, il 1° marzo 2013, della Legge sugli investimenti collettivi (LICoL) sottoposta a revisione, sono assoggettati alla legge non solo i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri, ma anche i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri. In tal modo è stato attribuito un peso maggiore alla gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale nell'attività di vigilanza della FINMA, con il risultato di un significativo aumento dei gestori patrimoniali autorizzati da quest'ultima. Nel 2014 l'accresciuta importanza dell'*asset management* nella vigilanza sui mercati finanziari si è concretizzata anche a livello organizzativo all'interno della FINMA. Con la creazione della nuova divisione Asset Management, la FINMA ha posto le basi di una vigilanza ancora più mirata sulla gestione patrimoniale nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale.

#### **Attuazione del nuovo concetto di approvazione dei prodotti**

Dalla revisione della Legge sugli investimenti collettivi e dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi, la FINMA ha il compito di verificare soltanto gli elementi rilevanti del contratto del fondo dal punto di vista del diritto di vigilanza per gli investimenti collettivi di capitale aperti svizzeri. Su questa base, alla fine del 2013 è stato introdotto un nuovo concetto di approvazione, in virtù del quale ora i richiedenti possono presentare le informazioni sui prodotti in forma standardizzata. Nel frattempo la FINMA ha attuato i relativi presupposti e messo in pratica il nuovo concetto, con il quale intende realizzare una gestione efficiente delle richieste.

#### **Accordi di cooperazione con le autorità estere di vigilanza**

Le nuove disposizioni susseguenti alla revisione della Legge sugli investimenti collettivi e dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi implicano che, dal 1° marzo 2014, in Svizzera possono essere distribuiti investimenti collettivi di capitale esteri a investitori non qualificati solo se tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza è stato stipulato un accordo di cooperazione (*Memorandum of Understanding*). Si intende così garantire che gli investitori svizzeri dispongano sempre delle necessarie informazioni e per gli investimenti collettivi di capitale esteri che la trasparenza sia equivalente a quella degli offerenti svizzeri. Entro il 1° marzo 2014 è stato possibile stipulare un accordo in tal senso con tutte le autorità di vigilanza delle giurisdizioni a partire dalle quali vengono attualmente distribuiti investimenti collettivi di capitale in Svizzera.<sup>62</sup>

#### **Sviluppi nell'autodisciplina**

Nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale, oltre al legislatore si sono attivate anche le associazioni, che nel 2014 hanno presentato alla FINMA tre dispositivi di autodisciplina per il riconoscimento come standard minimo. Nel maggio 2014 la FINMA ha pertanto riconosciuto come standard minimo la Direttiva per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale (direttiva sulla distribuzione) e la Direttiva sugli obblighi relativi alla riscossione di emolumenti e all'addebito di costi nonché alla loro utilizzazione (direttiva sulla trasparenza) della Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA). La direttiva sulla distribuzione comprende ora tutti i distributori che distribuiscono investimenti collettivi di capitale a investitori non qualificati o investimenti collettivi di capitale esteri a investitori qualificati. Inoltre, ora la società di audit dei distributori deve verificare il rispetto dei loro obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 16 LICoL. Nel quadro della direttiva sulla tra-

<sup>62</sup> Cfr. anche cap. «Accordi della FINMA a livello nazionale e internazionale», pag. 114.

sparenza, la SFAMA ha quindi sancito gli obblighi d'informazione degli offerenti di fondi nei confronti degli investitori. Sono altresì state stabilite le condizioni alle quali è possibile concedere retrocessioni ai distributori e ribassi agli investitori.

Nell'ottobre 2014 la FINMA ha infine riconosciuto come standard minimo le regole di condotta della SFAMA, che accorpano in un unico codice le regole di condotta finora vigenti per l'industria svizzera dei fondi e per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. La revisione parziale della legislazione sugli investimenti collettivi di capitale ha comportato tra l'altro un notevole ampliamento degli obblighi di diligenza e d'informazione dei titolari dell'autorizzazione e dei loro mandatari. Le regole di condotta della SFAMA mirano essenzialmente ad applicare le regole di condotta sancite dalla legge, attualmente ampliate. Inoltre, gli istituti nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale sono ora tenuti a perseguire una politica salariale e di remunerazione improntata al principio di proporzionalità e adeguata alle relative dimensioni e al profilo di rischio. Le nuove regole di condotta sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015, con un periodo transitorio di un anno per i necessari lavori di implementazione.

L'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) e l'Associazione Svizzera per prodotti strutturati (ASPS) hanno sottoposto alla FINMA per il riconoscimento le direttive concernenti l'informazione degli investitori in materia di prodotti strutturati. In esse le due associazioni hanno stabilito quali requisiti minimi devono soddisfare i prospetti semplificati di prodotti strutturati. Una novità fondamentale è rappresentata in particolare dalla suddivisione delle informazioni nelle tre categorie principali «Descrizione dei prodotti», «Prospettive di utili e perdite» e «Rischi significativi per gli investitori». In questo modo si punta a una standardizzazione dei prospetti semplificati. Le

direttive sono state riconosciute dalla FINMA nell'agosto 2014 ed entrano in vigore il 1° marzo 2015. Inoltre, la FINMA ha adeguato le sue FAQ<sup>63</sup> sui prodotti strutturati alle nuove disposizioni in materia di autodisciplina.

<sup>63</sup> Cfr. FAQ «Prodotti strutturati» (<http://www.finma.ch/it/faq/beaufsichtigte/pagine/faq-strukturierte-produkte.aspx>).

# Andamento dei prodotti

Il numero di investimenti collettivi di capitale aperti ammessi alla distribuzione in Svizzera è ulteriormente aumentato nel 2014. I più apprezzati rimangono gli altri fondi per gli investimenti tradizionali, ma anche i fondi in valori mobiliari e i fondi immobiliari hanno registrato un leggero incremento. Per quanto riguarda i fondi esteri ammessi alla distribuzione a investitori non qualificati in Svizzera o a partire dalla Svizzera, nel 2014 un aumento ha riguardato anche gli OICVM<sup>64</sup>.

70

Vigilanza, enforcement e regolamentazione  
FINMA | Rapporto annuale 2014

## Andamento del numero di investimenti collettivi di capitale aperti in Svizzera tra il 2005 e il 2014, suddivisi per tipologia di fondo



- A** Altri fondi per investimenti tradizionali (unità)
- B** Fondi mobiliari (unità)
- C** Altri fondi per investimenti alternativi (unità)
- D** Fondi immobiliari (unità)

- Totale degli investimenti collettivi di capitale aperti svizzeri (unità)
- Ingressi di investimenti collettivi di capitale di tipo aperto
- Uscite di investimenti collettivi di capitale di tipo aperto

## Andamento del numero di investimenti collettivi di capitale esteri tra il 2005 e il 2014



- A** OICVM
- B** Non-OICVM per investimenti tradizionali (unità)
- C** Non-OICVM per investimenti alternativi (unità)

- Totale investimenti collettivi di capitale esteri (unità)
- Ingressi di investimenti collettivi di capitale esteri
- Uscite di investimenti collettivi di capitale esteri

<sup>64</sup> Cfr. glossario, pag. 119.

## Prassi di autorizzazione nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale

Gli *Exchange Traded Funds* non attuano più esclusivamente strategie d'investimento passive, pertanto la FINMA ha adeguato la sua prassi di autorizzazione alle nuove strutture del mercato, consentendo anche agli *Exchange Traded Funds* a gestione attiva di ottenere l'approvazione. Nel 2014 la FINMA ha inoltre eliminato un'incertezza del diritto nell'ambito delle strutture d'investimento private.

Nel corso del 2014 la FINMA ha adeguato la sua prassi di autorizzazione alle nuove strutture del mercato. Dal 2000 essa autorizza *Exchange Traded Funds* (ETF) in Svizzera. Gli ETF sono fondi di investimento quotati in borsa, per i quali un operatore del mercato (*market maker*) s'impegna a fissare giornalmente i prezzi all'interno di uno *spread* tra acquisto e vendita. In questo modo la liquidità è garantita e il valore d'inventario netto indicativo dell'ETF viene calcolato in modo continuativo. Secondo la nozione tradizionale, gli ETF seguono una strategia d'investimento passiva nel senso che replicano un indice. I fondi di investimento a gestione attiva cercano invece di superare un indice di riferimento (*outperformance*).

La FINMA ha ricevuto per la prima volta nel 2014 una richiesta di approvazione alla distribuzione in Svizzera o a partire dalla Svizzera di un fondo d'investimento ETF a gestione attiva. La gestione attiva di un ETF comporta tra l'altro un continuo aggiustamento del portafoglio da parte del gestore patrimoniale per conseguire l'auspicata *outperformance* sull'indice. Dal punto di vista del diritto in materia di vigilanza sono importanti soprattutto la trasparenza del portafoglio e la sorveglianza del rispetto dello *spread* da parte di SIX Swiss Exchange. In collaborazione con SIX Swiss Exchange, la FINMA ha tenuto conto delle questioni a ciò collegate tramite opportune misure nell'ambito della quotazione. Sono così state soddisfatte le condizioni di approvazione del primo ETF a gestione attiva per la distribuzione in Svizzera o a partire dalla Svizzera.

### Strutture d'investimento private come investitori qualificati

Dall'entrata in vigore della revisione parziale della Legge sugli investimenti collettivi, i privati facoltosi devono confermare per iscritto alla banca depositaria che intendono fungere da investitori qualificati. Tuttavia i privati effettuano i loro investimenti finanziari, per esempio in investimenti collettivi di capitale, ricorrendo regolarmente a strutture d'investimento private, di norma strutturate come *trust* o società. Queste strutture d'investimento e i privati facoltosi per i quali sono state costituite possono essere considerati come un'unica realtà dal punto di vista patrimoniale.

La revisione parziale della Legge sugli investimenti collettivi ha comportato un'incertezza del diritto nel senso che non era chiaro se fosse la struttura d'investimento privata oppure la persona fisica avente diritto economico su di essa a dover dichiarare per iscritto di voler fungere da investitore qualificato. D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, nell'ambito della revisione dell'Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari e dell'Ordinanza sui revisori la FINMA ha quindi cominciato a rivedere anche l'Ordinanza sugli investimenti collettivi. Il testo dell'ordinanza è stato opportunamente precisato in linea con la prassi vigente. Dal 1° gennaio 2015 la dichiarazione scritta può essere rilasciata non solo dal privato facoltoso, ma anche da una struttura d'investimento privata appositamente costituita per lui (ed eventualmente per altri privati facoltosi). I privati facoltosi all'interno di una struttura d'investimento devono comunque soddisfare i requisiti di investitore qualificato ai sensi dell'art. 6 OICol.

Nella sua attività di vigilanza sugli istituti ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi, nel 2014 la FINMA ha cominciato a svolgere controlli in loco e fatto maggiore ricorso allo strumento dell'audit puntuale. In tal modo la FINMA ha ampliato la sua attività di vigilanza nell'ambito dell'*asset management*.

Per la sorveglianza degli istituti e dei prodotti ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi, la FINMA dispone da un lato degli strumenti della vigilanza ordinaria, dall'altro di quelli dell'audit puntuale. Gli strumenti della vigilanza ordinaria sono, per esempio, il rapporto annuale di audit prudenziale della società di audit, l'analisi dei rischi, la strategia di audit standard, il rilevamento dei dati e i controlli in loco (*supervisory review*). Nell'audit puntuale gli strumenti della vigilanza ordinaria vengono impiegati, a seconda della situazione, con un altro obiettivo e un'altra intensità o ampiezza dell'audit.

### Vigilanza ordinaria

Nel corso del 2014 la FINMA ha svolto controlli in loco su un totale di 13 assoggettati a vigilanza ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi, fra cui direzioni dei fondi, gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, banche depositarie e rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri. Dal punto di vista del contenuto, i controlli erano incentrati su tematiche come la delega di compiti, la custodia degli investimenti e la gestione del rischio. A seconda delle tematiche e delle dimensioni dell'istituto assoggettato, i controlli in loco hanno avuto una durata compresa tra uno e cinque giorni. Le esperienze finora maturate sono positive: la FINMA ha potuto farsi un'idea precisa dell'organizzazione nonché dei processi e dei controlli degli assoggettati. Inoltre, il controllo in loco permette di intrattenere un intenso dialogo con gli assoggettati.

### Audit puntuale

Nella sorveglianza degli assoggettati ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi, nel corso del 2014 la FINMA ha potenziato l'attività di vigilanza. Gli audit puntuali consentono di valutare importanti aspetti di una verifica; perseguono tuttavia un obiettivo diverso da quello degli strumenti della vigilanza ordinaria e

l'ampiezza dell'audit è spesso maggiore rispetto a quella dei controlli in loco. Gli audit puntuali sono effettuati tra l'altro se:

- un assoggettato a vigilanza è interessato da un evento straordinario;
- è richiesta la competenza specialistica di esperti e di conseguenza è necessario l'impiego mirato di specialisti; oppure se
- la qualità della consueta società di audit è messa in discussione.

In proposito la FINMA, oltre a svolgere le proprie verifiche, può chiedere l'opinione di uno specialista indipendente incaricato della verifica. Questa funzione può essere assunta, a seconda del mandato, da una società di audit o da un esperto nel rispettivo settore specialistico.

Nel corso del 2014 un assoggettato alla vigilanza ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi è stato sottoposto a un audit puntuale, incentrato su accertamenti in materia di obblighi di lealtà e di diligenza, nonché obblighi di istruzione, sorveglianza e controllo nell'ambito di attività delegate e conflitti d'interesse.

## Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi

Mediante una revisione totale, l'Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi è stata adeguata alla normativa nazionale e internazionale emendata. La normativa, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, è inoltre stata snellita e strutturata in maniera più chiara.

Il 1° marzo 2013 sono entrate in vigore la revisione parziale della Legge sugli investimenti collettivi (LICol) e quella dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol). Le basi giuridiche modificate pongono nuovi requisiti in materia di gestione, custodia e distribuzione degli investimenti collettivi di capitale. Nel contempo, la normativa sui gestori patrimoniali di fondi di investimento alternativi è stata armonizzata con l'*Alternative Investment Fund Managers Directive* (AIFMD) dell'Unione europea di inizio luglio 2011. Da allora i gestori patrimoniali sono sottoposti alla vigilanza prudenziale. Gli sviluppi normativi a livello nazionale ed europeo hanno reso necessario un adeguamento dell'Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA). L'ordinanza esecutiva contiene disposizioni tecniche e pertanto precisa i requisiti sanciti dalla LICol e dall'OICol.

### Obiettivi della revisione totale

L'obiettivo della revisione totale dell'Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi consisteva, a livello nazionale, nel rafforzare la protezione degli investitori con principi di esecuzione mirati e, a livello internazionale, nel favorire le condizioni di accesso degli operatori svizzeri al mercato dell'Unione europea. L'ordinanza esecutiva della FINMA è stata pertanto adeguata alle peculiarità del mercato.

### Modifiche concernenti gli strumenti finanziari derivati

La FINMA ha aggiornato il testo dell'ordinanza per esempio in riferimento agli strumenti finanziari derivati, stralciando definizioni e nozioni di uso corrente. L'Autorità di vigilanza ha inoltre snellito la normativa, integrando nell'ordinanza la Circolare FINMA 2008/37<sup>65</sup>.

Oltre agli adeguamenti formali, con la modifica della sua ordinanza esecutiva la FINMA ha inoltre allineato la misurazione del rischio degli strumenti finanziari

derivati alla normativa europea, al fine di garantire un'applicazione unitaria e una migliore comprensione degli approcci *Commitment I* e *II*<sup>66</sup> nonché dell'approccio basato su un modello<sup>67</sup>.

Nel ricorso a determinate tecniche d'investimento o a derivati OTC vengono regolarmente prestate garanzie a favore di investimenti collettivi di capitale per ridurre i rischi derivanti da queste operazioni. Tali garanzie offrono tuttavia la protezione auspicata solo se sono di elevata qualità, diversificate, disponibili nella quantità necessaria e opportunamente realizzabili. Nella rivista Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi, questi presupposti sono stati garantiti mediante i corrispondenti principi analogamente al diritto europeo.<sup>68</sup>

### Disposizioni sulle strutture *master* e *feeder*

Mediante l'Ordinanza sugli investimenti collettivi rivista sono state introdotte, al 1° marzo 2013, le cosiddette strutture *master* e *feeder*. In deroga alle prescrizioni generalmente vigenti in materia di ripartizione dei rischi, se sono soddisfatte determinate condizioni un investimento collettivo di capitale (fondo *feeder*) può investire almeno l'85% del suo patrimonio in un unico determinato investimento collettivo di capitale (fondo *master*). L'Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi contiene nuove disposizioni di esecuzione sull'art. 73a OICol, per esempio gli obblighi d'informazione all'interno delle strutture *master* e *feeder* o i requisiti per lo scioglimento e la liquidazione di queste strutture.

### Modifiche nell'ambito degli istituti

Per quanto riguarda gli istituti, nell'ordinanza sono stati recepiti in particolare i principi concernenti la delega di compiti. Anziché stilare un elenco dettagliato di compiti delegabili, vengono definiti i principi fondamentali da osservare, soprattutto per consentire anche una maggiore flessibilità nell'imposta-

<sup>65</sup> Circolare FINMA 2008/37 «Delega da parte della direzione del fondo / SICAV» (abrogata)

<sup>66</sup> Cfr. glossario, pag. 117.

<sup>67</sup> Cfr. glossario, pag. 117.

<sup>68</sup> Cfr. «Orientamenti per le autorità competenti e le società di gestione di OICVM - Orientamenti su questioni relative agli ETF e ad altri OICVM» dell'ESMA del 18 dicembre 2012 ([http://www.esma.europa.eu/system/files/esma\\_it\\_0.pdf](http://www.esma.europa.eu/system/files/esma_it_0.pdf)).

zione dei modelli operativi dei singoli istituti. L'ordinanza rivista precisa inoltre i principi della gestione del rischio per le direzioni dei fondi, le SICAV e i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, stabilendo la distribuzione dei compiti in seno ai titolari dell'autorizzazione e i contenuti minimi per le direttive interne. Anche per le banche depositarie sono infine stati definiti nuovi requisiti per le direttive interne concernenti l'organizzazione della funzione di controllo nei confronti della direzione del fondo.

## Cambiamenti nella regolamentazione della gestione patrimoniale


Con la revisione parziale della Legge sugli investimenti collettivi e dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi è stata emendata la susseguente normativa. L'Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi è stata infatti allineata alle disposizioni nazionali e internazionali emendate. Nel contempo è stata abrogata la Circolare FINMA 08/37 «Delega da parte della direzione del fondo/SICAV» al 31 dicembre 2014.

Ordinanza FINMA / Circolare FINMA	Progetto di regolamentazione e deregolamentazione varata			Modifiche	Entrata in vigore il
	Tipologia	Contenuto /oggetto	Obiettivi /motivi		
Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA)	Revisione totale	L'OICol-FINMA concretizza le disposizioni sancite dalla Legge sugli investimenti collettivi (LICol) e dall'Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol) e contiene disposizioni tecniche di esecuzione. In particolare sono definite le condizioni per l'impiego di derivati, la gestione di garanzie, le strutture <i>master</i> e <i>feeder</i> , la delega di compiti, la gestione del rischio nonché la presentazione dei conti e l'audit.	Il 1° marzo 2013 sono entrate in vigore le revisioni parziali della LICol e dell'OICol, che pongono nuovi requisiti in materia di gestione, custodia e distribuzione di investimenti collettivi di capitale. In risposta a tali revisioni e ai modificati standard internazionali, nell'ottica di rafforzare la protezione degli investitori e salvaguardare l'accesso al mercato dell'UE è stata rivista l'OICol-FINMA.	–	1.1.2015
Circolare FINMA «Delega da parte della direzione del fondo/SICAV» (08/37)	Abrogazione	La Circolare «Delega da parte della direzione del fondo/SICAV» disciplina i principi di delega dei compiti da parte della direzione del fondo e della SICAV.	Con la revisione totale dell'OICol-FINMA, i requisiti concernenti la delega di compiti sono stati ripresi nell'OICol-FINMA in maniera fondata sui principi. Con l'entrata in vigore dell'OICol-FINMA, la Circolare FINMA 08/37 è pertanto abrogata.	Abrogata	31.12.2014

# In sintesi: il mercato dei fondi in Svizzera

Anche nel 2014 il mercato dei fondi in Svizzera ha registrato una crescita. Sono così nuovamente aumentati sia i patrimoni gestiti sia il numero dei gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale autorizzati.

Numero di investimenti collettivi di capitale aperti di diritto svizzero e patrimoni gestiti




Fonte Assets under management: Bollettino mensile di statistica bancaria della BNS, dicembre 2014, D61 Investimenti collettivi di capitale svizzeri, rete di distribuzione Svizzera, patrimonio netto alla fine del trimestre (2014 III).

- Altri fondi per investimenti alternativi
- Altri fondi per investimenti tradizionali
- Fondi in valori mobiliari
- Fondi immobiliari
- A Patrimoni in gestione (in miliardi di CHF)

Il trend registrato negli ultimi anni è proseguito anche nel 2014. I patrimoni gestiti nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale sono nuovamente aumentati, così come il numero degli investimenti collettivi di capitale approvati. Per gli altri fondi di investimento tradizionali si continua a osservare l'incremento maggiore.

## Numero e andamento dei gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale con sede in Svizzera



- Numero di gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale
- A Gestori patrimoniali di nuova autorizzazione per investimenti collettivi di capitale

Anche le autorizzazioni di gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale hanno registrato un ulteriore aumento, dovuto tra l'altro all'emendamento delle basi giuridiche. Con la revisione della Legge sugli investimenti collettivi, entrata in vigore il 1° marzo 2013, è stato introdotto un obbligo generale di autorizzazione per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. I gestori patrimoniali attualmente operativi avevano tempo fino a fine febbraio 2015 per presentare una domanda di autorizzazione alla FINMA.

Nel 2014 la divisione Enforcement ha condotto parallelamente una serie di casi di portata molto ampia e di respiro internazionale nonché, con frequenza sempre maggiore, procedimenti a carico di organi e collaboratori di titolari dell'autorizzazione. In tale ambito, l'accento è stato posto in particolare sulla condotta d'affari di tali soggetti.

L'*enforcement* comprende le attività della FINMA formalizzate sotto il profilo del diritto procedurale tese a perseguire le violazioni del diritto in materia di vigilanza e il ripristino della situazione conforme.<sup>69</sup> Tali attività si rivolgono da un lato ai titolari dell'autorizzazione e ai loro collaboratori, laddove il processo di vigilanza ordinario non risulti più sufficiente per il trattamento dell'irregolarità constatata o presunta; dall'altro lato, la FINMA interviene a tutela degli investitori anche nei confronti di soggetti che operano in maniera illecita sul mercato finanziario svizzero.

#### Aspetti organizzativi

L'attività di *enforcement* tesa all'applicazione della legge è governata sostanzialmente dal Comitato di enforcement (ENA)<sup>70</sup> della FINMA, composto da membri della Direzione. Finora l'ENA aveva già delegato alla divisione Enforcement l'avvio di procedimenti in caso di sospetti di attività illecite, la disposizione di provvedimenti cautelari e l'emanazione di determinate decisioni nell'ambito dell'insolvenza e dell'assistenza amministrativa internazionale. Ora il novero delle deleghe comprende anche l'emanazione di decisioni finali nel caso di attività illecite.

#### Condotta d'affari in primo piano

La condotta d'affari dei titolari dell'autorizzazione, con particolare riferimento agli ambiti di condotta sul mercato, lotta contro il riciclaggio di denaro e obblighi di diligenza nelle operazioni transfrontaliere aventi come oggetto prestazioni finanziarie, ha rappresentato il fulcro tematico del 2014. In tale contesto, la FINMA ha riscontrato diverse violazioni del diritto in materia di vigilanza, adottato misure correttive, disposto limitazioni dell'attività operativa e attuato ulteriori provvedimenti quali la confisca degli utili, il divieto di esercizio dell'attività e/o della professione, nonché la pubblicazione della decisione. Sul versante delle attività illecite, l'accento è stato posto sull'accettazione di depositi del pub-

blico senza licenza bancaria, sul commercio illegale di valori mobiliari e sull'intermediazione finanziaria illegale. In tale contesto, la FINMA ha ordinato la liquidazione e/o il fallimento delle società interessate e disposto la pubblicazione preventiva di provvedimenti (ad esempio divieto di esercizio di un'attività non autorizzata). La FINMA è stata inoltre chiamata ad affrontare sfide di particolare complessità in occasione dell'insolvenza della Banque Privée Espirito Santo SA con sede a Pully.<sup>71</sup>

#### Casi complessi

Nell'ambito della vigilanza sugli istituti, nel 2014 la divisione Enforcement ha condotto vari procedimenti di *enforcement* di ampio respiro; contestualmente è stato tuttavia registrato anche un numero crescente di risvolti sul piano internazionale. Tra tali procedimenti si annoverano quelli a carico di BNP Paribas (Suisse),<sup>72</sup> della Banca Coop per manipolazione del mercato<sup>73</sup>, nonché di UBS per manipolazioni nel commercio di valute<sup>74</sup>. Queste decisioni in materia di condotta sul mercato sono state in parte precedute da approfonditi accertamenti da parte della FINMA sui dati di negoziazione, in modo da poter comprovare il comportamento qualificato come abuso di mercato.

Anche per le imprese che svolgono le proprie attività in maniera illecita si osserva una componente internazionale sempre più significativa, spesso con il coinvolgimento di strutture globali e di *holding* ubicate all'estero. Le strutture risultano sempre più complesse e inserite in «scatole cinesi», in parte anche includendo un'attività legale di determinate società del gruppo. Nonostante la portata e il trattamento parallelo di casi di notevole rilevanza, è stato comunque possibile rispettare le tempistiche in parte molto ristrette, garantendo nel contempo un elevato standard qualitativo.

<sup>69</sup> Cfr. cap. «Linee guida per l'enforcement», pag. 35.

<sup>70</sup> Cfr. cap. «Consiglio di amministrazione e Direzione», sezione «Comitato di enforcement», pag. 96.

<sup>71</sup> Cfr. cap. «Procedure di risanamento a carico di banche», sezione «Procedure d'insolvenza», pag. 89.

<sup>72</sup> Cfr. cap. «Gestione dei rischi giuridici in relazione agli USA», sezione «Indagini e procedimenti concernenti i rischi giuridici in relazione con gli Stati Uniti», pag. 84.

<sup>73</sup> Cfr. cap. «Manipolazione dei tassi di cambio», sezione «Prassi di enforcement», pag. 87.

<sup>74</sup> Cfr. cap. «Manipolazione dei tassi di cambio», pag. 86.

## Alcune cifre concernenti l'enforcement


### Aumento dei procedimenti a carico di organi e collaboratori di titolari dell'autorizzazione

Nel 2014 la FINMA ha condotto con maggiore frequenza procedimenti separati a carico di organi e collaboratori di titolari dell'autorizzazione a causa di gravi violazioni delle disposizioni prudenziali. Comportamenti scorretti sono stati imputati anche a singole persone, in quanto le stesse si sono rese colpevoli di interventi manipolativi, oppure non hanno adempiuto i propri obblighi di diligenza e di vigilanza. Per la loro stessa natura questi procedimenti risultano onerosi e, ad esempio tramite l'imposizione di un divieto di esercizio della professione, nel loro esito finale possono pregiudicare durevolmente il futuro economico delle parti coinvolte, le quali tendono pertanto a opporre una solida resistenza. L'inasprimento della prassi attuata dalla FINMA trova espressione anche nelle nuove Linee guida per l'*enforcement*, secondo le quali la FINMA interviene in modo mirato nei confronti delle persone fisiche responsabili di gravi violazioni delle disposizioni prudenziali.<sup>75</sup>

### Rilevanza crescente dell'assistenza amministrativa

La crescente internazionalità dei casi a livello sia di titolari dell'autorizzazione, sia di imprese che operano in maniera illecita comporta un maggiore ricorso all'assistenza amministrativa e giudiziaria. Inversamente, la FINMA riceve un numero sempre maggiore di richieste di assistenza amministrativa da parte di autorità di vigilanza finanziaria estere e di autorità penali nazionali. Anche nel 2014 molte di esse hanno riguardato la vigilanza sul mercato (fra cui *insider trading*, manipolazione del mercato, violazione degli obblighi di notifica), oppure la garanzia di un'attività irreprensibile di persone fisiche. Proprio nel contesto della vigilanza sul mercato, la crescente complessità di questo ambito ha trovato espressione anche nelle richieste di assistenza amministrativa pervenute alla FINMA.

### Accertamenti preliminari e decisioni di enforcement<sup>76</sup>



Nonostante nel 2014 la divisione Enforcement abbia dovuto trattare casi di portata estremamente ampia e di elevata complessità, un numero crescente di procedimenti separati nei confronti di collaboratori dei titolari dell'autorizzazione e molteplici procedure di ricorso, la quantità di decisioni di *enforcement* emanate è rimasta praticamente invariata rispetto all'anno precedente.

<sup>75</sup> Cfr. cap. «Linee guida per l'*enforcement*», pag. 32

<sup>76</sup> A seguito di un cambio di sistema, le incongruenze insorte sono state adeguate con effetto retroattivo.

Statistiche nell'ambito dell'enforcement<sup>77</sup>

	Aperti al 1.1.2014	Aperture	Chiusure	Aperti al 31.12.2014
<b>Procedimenti di enforcement</b>	<b>42</b>	<b>62</b>	<b>59</b>	<b>45</b>
– nella vigilanza sugli istituti	15	20	21	14
– svolti separatamente a carico di collaboratori di istituti autorizzati	12	26	16	22
– per attività illecita	15	16	22	9
<b>Accertamenti preliminari</b>	<b>526</b>	<b>765</b>	<b>782</b>	<b>509</b>
<b>Liquidazioni</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>38</b>
– di titolari dell'autorizzazione	3	3	1	5
– di imprese che operano in maniera illecita	25	13	5	33
<b>Fallimenti</b>	<b>110</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>111</b>
– di titolari dell'autorizzazione	10	3	1	12
– di imprese che operano in maniera illecita	100	27	28	99
<b>Riconoscimento di provvedimenti d'insolvenza esteri</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>18</b>
– nell'ambito autorizzato	12	7	1	18
– nell'ambito delle attività illecite	0	0	0	0
<b>Riconoscimento di misure di risanamento estere</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
– nell'ambito autorizzato	2	0	0	2
– nell'ambito delle attività illecite	0	0	0	0
<b>Procedure di ricorso</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>46</b>	<b>35</b>
– Tribunale amministrativo federale (TAF)	37	29	38	28
– Tribunale federale (TF)	4	11	8	7

<sup>77</sup> A seguito di un cambio di sistema, le incongruenze insorte sono state adeguate con effetto retroattivo.

# Come si è proceduto con le imprese e le persone che operano in maniera illecita

## ESEMPIO

### I modelli di *crowdfunding* sono soggetti all'obbligo di autorizzazione?

Il concetto di *crowdfunding* (finanziamento partecipativo) designa il finanziamento di un progetto da parte di una molteplicità di fornitori di capitale (*crowd*). Attraverso apposite piattaforme di *crowdfunding*, le persone alla ricerca di capitale per un determinato progetto possono dare visibilità al proprio fabbisogno e cercare dei finanziatori. Soprattutto se i fondi raccolti vengono ricevuti dal gestore della piattaforma di *crowdfunding* direttamente su conti propri per essere poi inoltrati ai richiedenti di capitale nel momento in cui il finanziamento si concretizza, dal punto di vista dell'operatore della piattaforma possono sussistere precisi obblighi di autorizzazione ai sensi della Legge sulle banche e della Legge sul riciclaggio di denaro. Se gli sviluppatori del progetto necessitano di un finanziamento tramite capitale di terzi (in particolare un prestito), anch'essi possono essere assoggettati all'obbligo di autorizzazione ai sensi della Legge sulle banche. Al fine di tenere in debita considerazione l'esigenza di una maggiore sicurezza giuridica in questo ambito, a fine 2014 la FINMA ha pubblicato una serie di informazioni di base sul tema del *crowdfunding* sotto forma di una scheda informativa<sup>78</sup>.

## ESEMPIO

### Investimenti in silvicoltura


In diversi casi la FINMA ha inoltre condotto accertamenti preliminari a carico di società che offrono investimenti in silvicoltura (ad esempio legnami tropicali, piantagioni di olivi o simili), prospettando agli investitori un flusso reddituale derivante dalla vendita degli alberi abbattuti o dei raccolti. A seconda della struttura specifica, simili modelli operativi possono essere assoggettati all'obbligo di autorizzazione ai sensi della Legge sulle banche. In due casi, la FINMA ha dovuto anche avviare un procedimento di *enforcement* per attività bancaria illegale, e presso una delle due società in questione ha nominato un incaricato dell'inchiesta. In altri casi il sospetto di esercizio di un'attività illecita non si è invece concretizzato e gli accertamenti sono quindi stati archiviati.

<sup>78</sup> Cfr. scheda informativa FINMA «*Crowdfunding*» del 1° dicembre 2014 (<http://www.finma.ch/finma/publikationen/faktenblaetter/Documents/fb-crowdfunding-i.pdf>).


# Statistiche nell'assistenza amministrativa internazionale

La FINMA è la terza autorità al mondo a ricevere il maggior numero di richieste di assistenza amministrativa internazionale. Riesce a evadere la maggior parte di esse, tuttavia vengono criticati, in quanto peculiarità svizzere, la procedura del cliente, i conseguenti ritardi nel trattamento e le informazioni preliminari rilasciate al soggetto interessato.

## Richieste pervenute suddivise per paese e autorità



## Richieste inoltrate suddivise per paese e autorità



## Richieste di assistenza amministrativa all'anno (2007-2014)<sup>79</sup>



<sup>79</sup> Le cifre relative al 2009 e al 2010 sono state rettifiche rispetto ai rapporti annuali precedenti.

### **Statistiche nell'assistenza amministrativa internazionale**

Nell'ambito della vigilanza corrente, la FINMA opera in stretta collaborazione con le autorità estere sue omologhe. La capacità di fornire un'assistenza amministrativa soddisfacente rappresenta un importante requisito preliminare per un adempimento effettivo del mandato legale della FINMA e, sempre più spesso, anche una necessaria premessa per continuare a rendere possibile agli operatori svizzeri l'accesso ai mercati esteri.

### **Richieste pervenute**

Nel corso del 2014 presso la FINMA sono pervenute da parte di 80 autorità di vigilanza estere 514 richieste di assistenza amministrativa, le quali riguardavano 362 intermediari finanziari e 2240 clienti. Per quanto concerne i 2240 clienti, finora sono state aperte 352 procedure del cliente ed emanate 25 decisioni. Contro undici di queste decisioni è stato interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. In otto casi quest'ultimo si è espresso a favore della FINMA, mentre a fine 2014 tre casi erano ancora pendenti. A livello mondiale la FINMA si classifica al terzo posto tra i maggiori destinatari di tali richieste, il che riflette l'importanza della piazza svizzera a livello di *private banking*. Dalle statistiche allestite annualmente dalla IOSCO emerge che la FINMA si occupa delle richieste di assistenza amministrativa con piena soddisfazione delle autorità di vigilanza estere, anche se l'informazione preliminare dei soggetti interessati dà adito a critiche.

### **Richieste inoltrate**

Nel 2014 la FINMA ha inoltrato 40 richieste di assistenza amministrativa alle autorità di vigilanza estere competenti, di cui nove alla FCA britannica, sei alla FMA del Liechtenstein, cinque alla BaFin tedesca, quattro all'AMF francese, una all'ACPR francese e altre 15 richieste a dodici autorità di vigilanza di altri paesi.

## Gestione dei rischi giuridici in relazione agli USA

Negli scorsi anni la FINMA ha condotto a carico di titolari dell'autorizzazione nonché di singoli organi e collaboratori vari procedimenti di *enforcement* in cui ha indagato in che maniera essi gestiscono i rischi giuridici negli Stati Uniti. All'occorrenza la FINMA ha ordinato il ripristino della situazione conforme e disposto l'adozione di opportuni provvedimenti.

La vertenza fiscale con gli USA degli scorsi anni ha messo in evidenza l'importanza di un'adeguata gestione dei rischi giuridici negli Stati Uniti da parte dei titolari dell'autorizzazione, indipendentemente dal fatto che questi ultimi presentino un orientamento globale e dispongano di una filiale negli USA oppure siano operativi e abbiano la propria sede esclusivamente in Svizzera. Le norme statunitensi applicabili sono complesse e trovano in parte applicazione anche se le operazioni determinanti si svolgono al di fuori del territorio degli USA. Le sanzioni comminate da parte delle autorità statunitensi in caso di violazione del diritto statunitense possono peraltro mettere in forte difficoltà l'istituto e/o il gruppo finanziario interessato.

### Un tema importante per la FINMA

La FINMA ha seguito molto da vicino i rischi giuridici palesemente accresciuti negli Stati Uniti durante gli scorsi anni. Al riguardo, nell'ambito della vigilanza corrente ha affiancato con un approccio sempre più attivo i titolari dell'autorizzazione, facendo loro presente il possibile ventaglio di rischi. Nell'ottobre 2010 la FINMA ha formulato aspettative concrete circa le attività di gestione del rischio dei titolari dell'autorizzazione in relazione ai rischi giuridici negli USA. La FINMA ha inoltre sottolineato che questo aspetto sarà destinato a ripercuotersi anche sulla sua futura prassi di *enforcement*.

Presso oltre 20 istituti essa ha altresì disposto lo svolgimento di un'indagine interna indipendente delle rispettive attività di gestione patrimoniale con clienti statunitensi. In particolare, tali indagini sono state ordinate laddove sussistevano segnali concreti di una maggiore esposizione al rischio nei confronti degli USA.

### Procedimenti di *enforcement* a carico di dodici istituti

Dalle indagini emerge un quadro differenziato. Alcune banche hanno operato consapevolmente con un elevato livello di rischio nella gestione degli averi non dichiarati dei clienti statunitensi, mentre altre hanno evidenziato carenze nella dovuta cautela. Nei casi in cui sono stati constatati indizi di una gestione dei rischi insufficiente ai sensi del diritto prudenziale svizzero in relazione alla gestione dei rischi giuridici nei rapporti con gli Stati Uniti, la FINMA ha aperto un procedimento di *enforcement*. In questo contesto sono stati aperti dodici procedimenti. Nove di essi si sono conclusi con una decisione che impone l'adozione di misure correttive; due sono stati archiviati a seguito della restituzione della licenza bancaria e uno era ancora in corso a fine 2014.

### Procedimenti e lettere concernenti la garanzia dell'esercizio di un'attività irreprensibile nei confronti di persone fisiche

In ragione della natura prudenziale della vigilanza, la FINMA persegue innanzitutto le irregolarità presso i titolari dell'autorizzazione. I procedimenti di *enforcement* a carico di persone fisiche vengono avviati soltanto in presenza di chiari indizi di violazioni di obblighi imputabili a titolo personale. Occorre inoltre rammentare che il divieto di esercizio della professione non è applicabile alle fattispecie verificate anteriormente al 1° gennaio 2009. Per quanto concerne le violazioni in materia di vigilanza in relazione agli affari statunitensi, in singoli casi la FINMA ha avviato procedimenti di *enforcement* a carico di organi e collaboratori di titolari dell'autorizzazione, disponendo altresì l'adozione di opportuni provvedimenti. La FINMA è inoltre disposta ad avviare procedimenti analoghi a carico di ulteriori persone fisiche, qualora queste intendano rivestire nuovamente una funzione che richiede la garanzia di un'attività irreprensibile presso un titolare dell'autorizzazione.

# Indagini e procedimenti concernenti i rischi giuridici in relazione con gli Stati Uniti

## ESEMPIO

### Attività transfrontaliere con clienti privati statunitensi

Tra il 2011 e il 2012 la FINMA ha condotto un procedimento di *enforcement* a carico di Credit Suisse. La FINMA ha constatato che l'istituto aveva violato i propri obblighi di identificazione, limitazione e controllo dei rischi giuridici e di reputazione correlati alle attività statunitensi, esponendo se stesso e/o l'intero gruppo finanziario e i rispettivi collaboratori a rischi sproporzionatamente elevati negli USA. Ai sensi del diritto prudenziale svizzero, Credit Suisse era quindi venuto meno anche al requisito di garanzia di un'attività irreprensibile da parte di un istituto. La FINMA ha disposto diverse misure correttive, che nel frattempo sono state implementate dalla banca. Il 20 maggio 2014 Credit Suisse ha comunicato di aver concluso un accordo con varie autorità statunitensi in relazione alla medesima fattispecie. Tale accordo stipulato con il Dipartimento di giustizia degli USA prevedeva peraltro un'ammissione di colpevolezza. Nel complesso, Credit Suisse ha dovuto versare alle autorità statunitensi un importo pari a USD 2,8 miliardi.

## ESEMPIO

### Transazioni con partner commerciali soggetti a sanzioni statunitensi

Nel 2014 la FINMA ha condotto un procedimento di *enforcement* a carico di BNP Paribas (Suisse) SA. La FINMA ha constatato che la banca aveva gravemente violato i propri obblighi di identificazione, limitazione e controllo dei rischi in relazione alle transazioni con partner commerciali in paesi soggetti a sanzioni statunitensi. BNP Paribas (Suisse) SA si era così esposta a rischi giuridici e di reputazione sproporzionatamente elevati, contravvenendo al requisito di un'organizzazione adeguata ai sensi del diritto prudenziale elvetico. La FINMA ha pertanto disposto l'adozione di varie misure correttive da parte di BNP Paribas (Suisse) SA. In data 1° luglio 2014 la società madre francese, BNP Paribas (gruppo), ha comunicato di avere siglato degli accordi con varie autorità statunitensi in relazione alla medesima fattispecie. Gli accordi prevedevano un riconoscimento di colpevolezza del gruppo e il pagamento di un importo complessivo di USD 8,9 miliardi a favore di varie autorità statunitensi.

## Manipolazione dei tassi di cambio

Nell'ambito di un procedimento di *enforcement* a carico di UBS, la FINMA ha riscontrato manipolazioni sul mercato dei cambi. Oltre a ulteriori provvedimenti, l'Autorità ha confiscato all'istituto un importo complessivo di CHF 134 milioni. Presso altre tre banche svizzere la FINMA ha inoltre effettuato accertamenti in relazione a comportamenti scorretti nel commercio di valute.

A partire dall'estate del 2013, varie fonti pubbliche hanno riportato notizie circa presunte manipolazioni del mercato e accordi segreti tra singole banche nell'ambito del commercio di valute. A fine settembre 2013 UBS ha denunciato alla FINMA che un'inchiesta interna mirata aveva messo in luce possibili indizi di una manipolazione del mercato. Di conseguenza, nell'ottobre 2013 la FINMA ha avviato un'indagine presso vari istituti finanziari svizzeri. In considerazione di fattori quali la complessità della materia, la cospicua quantità di dati e lo stretto coordinamento necessario con altre autorità nazionali ed estere, gli accertamenti sono risultati molto ampi e articolati.

### Procedimento a carico di UBS

Nell'ottobre 2013 la FINMA ha aperto un procedimento di *enforcement* a carico di UBS per il sospetto di abuso di mercato nel commercio di valute. La FINMA ha nominato un incaricato dell'inchiesta, il quale ha esaminato la condotta sul mercato del corrispondente reparto di UBS Investment Bank a Zurigo, i processi interni di gestione e l'organizzazione interna di controllo.

La FINMA ha concluso il procedimento con decisione dell'11 novembre 2014, constatando che alcuni collaboratori della banca nella sede di Opfikon (Zurigo) avevano quantomeno cercato ripetutamente e per un periodo prolungato di manipolare i valori di riferimento dei tassi di cambio. Inoltre, il comportamento dei collaboratori risultava in contrasto con gli interessi dei propri clienti, con carenze riscontrate a livello di gestione dei rischi, controlli e *compliance* nel commercio di valute. La FINMA è quindi giunta alla conclusione che UBS aveva commesso una grave violazione dei requisiti di garanzia di un'attività irreprensibile. Come motivazioni sono stati adottati l'organizzazione interna insufficiente della banca e il

comportamento inaccettabile dal punto di vista prudenziale dei suoi collaboratori, peraltro agevolato dalle suddette carenze organizzative.

Nella propria decisione la FINMA ha ordinato la confisca degli utili indebitamente conseguiti, inclusi i costi evitati, per un importo pari a CHF 134 milioni. L'Autorità ha inoltre disposto limitazioni della remunerazione variabile presso la banca d'investimento, nonché provvedimenti per il miglioramento dell'organizzazione e della gestione del rischio nel commercio di valute. A integrazione delle misure adottate autonomamente da UBS, già nell'aprile 2014 la FINMA aveva imposto l'attuazione di una serie di provvedimenti immediati. Infine, in un'ottica di monitoraggio della piena implementazione dei provvedimenti, la FINMA ha appositamente nominato un incaricato della verifica.

Al fine di accertare le responsabilità individuali nelle manipolazioni constatate, la FINMA ha altresì aperto un procedimento di *enforcement* a carico di undici collaboratori e manager di UBS coinvolti.

### Provvedimenti di vigilanza nei confronti di altre banche

La FINMA ha condotto accertamenti a carico di altre tre banche svizzere in relazione a comportamenti scorretti nel commercio di valute. Presso le banche sottoposte a indagine è stata parimenti riscontrata una comunicazione trasversale fra *trader* di diversi istituti. Gli accertamenti non hanno tuttavia portato alla luce alcun comportamento qualificabile come abuso di mercato, di conseguenza è stato possibile rinunciare all'apertura di un procedimento di *enforcement*. Peraltro, le banche interessate avevano già varato autonomamente opportune misure correttive. I provvedimenti così adottati sono seguiti e monitorati dalla FINMA nell'ambito dell'attività di vigilanza.

# Prassi di *enforcement*

## ESEMPIO

### Perseguimento delle manipolazioni del mercato ai sensi del diritto prudenziale

Nell'ambito della vigilanza di mercato, nel 2014 la FINMA ha concentrato la propria attività sul tema della manipolazione del mercato, conducendo quindi vari accertamenti sulle operazioni di negoziazione svolte dagli emittenti sui propri titoli di partecipazione. Tali accertamenti sono scaturiti dalla Comunicazione FINMA 52 (2013)<sup>80</sup>, nella quale sono descritte le aspettative nei confronti di uno standard ottimale nella negoziazione su titoli propri con lo scopo di approntare un adeguato livello di liquidità degli stessi, alla luce delle nuove disposizioni in materia di manipolazione del mercato. Nel caso della Banca Coop, la FINMA ha accertato con un'apposita decisione che l'istituto aveva manipolato, nell'arco di diversi anni, il corso azionario delle proprie azioni al portatore mediante acquisti di sostegno specifici e mirati e ordinato le necessarie misure. Altri accertamenti di ampia portata hanno riguardato casi di manipolazione del libro degli ordini (*order book*), nell'ambito dei quali, attraverso inserimenti di ordini cospicui, erano stati dati segnali fuorvianti, con conseguenti manipolazioni del mercato.

## ESEMPIO

### Divieti di esercizio dell'attività o della professione nei confronti di organi e collaboratori di titolari dell'autorizzazione

La FINMA ha pronunciato un divieto di esercizio della professione della durata di tre anni a carico dell'ex CEO della Banca Coop, in quanto principale responsabile della manipolazione del mercato da parte dell'istituto. Sono inoltre stati decretati divieti di esercizio dell'attività e/o della professione per operazioni di manipolazione del mercato nei confronti di un membro con funzione di quadro superiore e di due consulenti alla clientela di un'altra banca. La FINMA è intervenuta anche in altri ambiti contro organi e collaboratori dei titolari dell'autorizzazione. Nella fattispecie, ha pronunciato divieti di esercizio della professione a carico di due collaboratori dirigenti di una banca che avevano violato gravemente i propri obblighi di diligenza e di vigilanza relativamente a una relazione d'affari con un gestore patrimoniale esterno. La FINMA ha emesso un ulteriore divieto di tale tipo nei confronti di un ex CEO, responsabile in prima persona del modello operativo in contrasto con le norme di diligenza adottato da una banca nelle operazioni transfrontaliere.

<sup>80</sup> Cfr. Comunicazione FINMA 52 (2013) «Negoziazione su titoli propri con lo scopo di approntare un adeguato livello di liquidità degli stessi, alla luce delle nuove disposizioni in materia di manipolazione di mercato» (<http://www.finma.ch/i/finma/publikationen/Lists/ListMitteilungen/Attachments/63/finma-mitteilung-52-2013-i.pdf>).

La FINMA adotta provvedimenti in caso di rischio di insolvenza delle banche. In presenza di prospettive concrete di risanamento della banca, la FINMA può disporre una procedura di risanamento, che richiede l'elaborazione di un apposito piano.

La FINMA è responsabile dell'emanazione di provvedimenti di insolvenza a carico delle banche; nella fattispecie, essa può adottare misure preventive, condurre un risanamento oppure decretare il fallimento. La disposizione di provvedimenti di insolvenza dipende dalla presenza di un motivo specifico.

#### **Considerazioni ai fini dell'emanazione di misure di risanamento**

La FINMA non deve attendere che si verifichi un'insolvenza formale conclamata, bensì può intervenire già in caso di rischio di insolvenza. In realtà non esiste un momento oggettivo chiaramente definito in cui sussiste un rischio di insolvenza; la FINMA gode pertanto di un ampio margine di manovra sia nella valutazione circa l'effettiva presenza di una situazione di insolvenza imminente, sia nella scelta dei provvedimenti da disporre. Nelle proprie considerazioni la FINMA valuta tra l'altro se, sulla base di fatti concreti e oggettivi, l'imminente concretizzarsi di un motivo di insolvenza appare più probabile del suo contrario. Tali circostanze devono portare a gravi problemi che la banca non è in grado di risolvere autonomamente. Infine, il vantaggio di un intervento della FINMA deve essere preponderante rispetto agli svantaggi per la posizione della banca eventualmente comportati da un provvedimento di insolvenza.

L'avvio di una procedura di risanamento richiede inoltre che quest'ultimo sia attuabile in termini oggettivi e temporali, e che in seguito la banca possa rispettare le condizioni di autorizzazione e le rimanenti prescrizioni legislative. In definitiva, i creditori devono trarre da un risanamento un vantaggio prevedibilmente maggiore rispetto a un fallimento. A tale riguardo, la FINMA può considerare anche il fatto che la procedura di risanamento ai sensi della Legge sulle banche può essere di norma attuata in tempi particolarmente rapidi.

#### **Conseguenze delle misure di risanamento**

La FINMA rende immediatamente nota l'apertura di una procedura di risanamento; nel contempo nomina un incaricato del risanamento o assume essa stessa questa funzione. Il compito principale dell'incaricato è quello di elaborare un piano che comprenda gli elementi di base del risanamento, della futura struttura del capitale e del modello operativo della banca. I requisiti minimi concernenti il contenuto del piano di risanamento sono riportati in dettaglio nella legge e nell'ordinanza in materia, e nel complesso risultano elevati. Qualora sussista la necessità di intervenire sui diritti delle parti interessate, in particolare mediante la conversione del capitale di terzi in capitale proprio o con la riduzione dei crediti, devono essere limitati in via prioritaria i diritti dei fornitori di capitale proprio e dei creditori del cosiddetto capitale di conversione. Soltanto laddove questi provvedimenti non risultino sufficienti è possibile intervenire sui diritti patrimoniali degli altri creditori.

Con l'approvazione del piano di risanamento da parte della FINMA, i provvedimenti entrano in vigore con effetto immediato. Qualora i dati necessari ai fini del piano siano già disponibili, la sua approvazione può avvenire contestualmente all'apertura della procedura di risanamento.

# Procedure d'insolvenza

## ESEMPIO

### Sviluppi positivi nelle procedure di fallimento di ampia portata

Nella procedura di fallimento a carico di Lehman Brothers Finance AG, il 21 marzo 2014 è entrato in vigore l'accordo transattivo di maggiore rilevanza per questo dossier. Attraverso ulteriori composizioni di questo tipo è stato possibile, in particolare, ridurre sensibilmente il numero delle cause pendenti di contestazione della graduatoria. Nel giugno 2014 è stato effettuato il secondo pagamento rateale per i crediti approvati e nel dicembre 2014 è stata la volta del terzo. Nella procedura di fallimento a carico di Aston Bank SA, nell'aprile 2014 il Ministero pubblico ticinese ha liberato un importo considerevole a favore della massa fallimentare. Di conseguenza, con decisione del 30 aprile 2014 la FINMA ha nuovamente conferito l'incarico a un liquidatore del fallimento esterno. Entro settembre 2014 è stato possibile procedere al versamento dei depositi garantiti, e nel contempo è stato dato inizio alla finalizzazione della graduatoria.

## ESEMPIO

### Dichiarazione di fallimento a carico di Banque Privée Espírito Santo SA

A seguito dei crescenti problemi finanziari del gruppo portoghese Espírito Santo, nel luglio 2014 la Banque Privée Espírito Santo SA domiciliata in Svizzera ha ceduto parti considerevoli del proprio portafoglio clienti a CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA, ponendosi inoltre in stato di liquidazione volontaria. A seguito di tali provvedimenti, sia il suo totale di bilancio che il numero di clienti si sono ridotti in misura significativa. Alla luce del sovraindebitamento successivamente constatato, il 19 settembre 2014 la FINMA ha avviato una procedura di fallimento a carico di Banque Privée Espírito Santo SA. Il pagamento dei depositi privilegiati è stato uno dei primi interventi attuati da parte della liquidatrice del fallimento designata. In tale contesto non è stato necessario ricorrere alla garanzia dei depositi. Il procedimento di *enforcement* avviato dalla FINMA a fine agosto 2014 nei confronti della banca in relazione alla distribuzione di prodotti finanziari del gruppo è stato comunque portato avanti e a fine 2014 risultava ancora in corso.

# In sintesi: provvedimenti di *enforcement*

Grazie alla Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, la FINMA dispone di ulteriori provvedimenti di *enforcement* rispetto alle autorità che l'hanno preceduta. I grafici illustrano in che modo la FINMA si avvale di tali competenze.

## Ambito autorizzato

### Provvedimenti nei confronti di titolari dell'autorizzazione

- A** Nomina di incaricati dell'inchiesta (I)
- B** Decisione di accertamento / ammonimento
- C** Condizioni e limitazioni (II)
- D** Accompagnamento dell'attuazione da parte di terzi (III)
- E** Sospensione e destituzione di garanti (IV)
- F** Confisca degli utili
- G** Revoca dell'autorizzazione
- H** Liquidazione / apertura del fallimento
- I** Pubblicazione

### Provvedimenti nei confronti di organi, proprietari e collaboratori

- A** Decisione di accertamento / ammonimento
- B** Sospensione e destituzione (V)
- C** Divieto di esercizio della professione e dell'attività (VI)
- D** Confisca degli utili

## Ambito non autorizzato


### Provvedimenti nei confronti di imprese

- A** Nomina di incaricati dell'inchiesta (I)
- B** Constatazione di attività illecita
- C** Liquidazione
- D** Apertura di fallimento (VII)

### Provvedimenti nei confronti di persone fisiche

- A** Constatazione di partecipazione ad attività illecite
- B** Divieto di esercizio di un'attività non autorizzata
- C** Pubblicazione (VIII)

## Tipologia e numero di provvedimenti in ambito autorizzato




## Numero di destinatari delle decisioni a seconda dell'ambito e delle persone interessate

La FINMA emana decisioni di *enforcement* nei confronti di imprese o persone fisiche nell'ambito autorizzato e non autorizzato come pure nella vigilanza sui mercati. Il seguente grafico indica il numero di destinatari delle decisioni di *enforcement* ripartiti per anno e categoria nel periodo compreso tra il 2012 e il 2014.



Nonostante un numero di decisioni pressoché in linea con quello dell'anno precedente,<sup>81</sup> la cerchia dei destinatari di decisioni emanate nel 2014 è risultata più esigua sia nell'ambito delle attività illecite che presso i titolari dell'autorizzazione. In media sono quindi state registrate meno decisioni indirizzate contemporaneamente a più controparti.

## Tipologia e numero di provvedimenti in ambito non autorizzato



### Spiegazioni sul conteggio

Viene conteggiato il numero di persone interessate (e non il numero di decisioni). Se a una persona sono state applicate cumulativamente diverse tipologie di provvedimenti, p. es. una misura organizzativa volta a ripristinare la situazione conforme ai sensi dell'art. 31 LFINMA e in via aggiuntiva una confisca degli utili, nel conteggio si sommano entrambi i provvedimenti. Se invece nei confronti di una persona sono stati adottati più provvedimenti della stessa tipologia, p. es. diverse misure volte a ripristinare la situazione conforme, nel conteggio viene considerato soltanto un singolo provvedimento.

### Spiegazioni sulle singole categorie

- I ordinate a livello d'inchiesta a titolo cautelare
- II provvedimenti ai sensi dell'art. 31 LFINMA
- III nel quadro della decisione finale per controllare che i provvedimenti vengano applicati
- IV numero di titolari dell'autorizzazione interessati
- V numero di membri degli organi interessati (nel 2012, 17 riguardavano il medesimo procedimento)
- VI secondo l'art. 33 LFINMA e l'art. 35a LBVM
- VII se l'apertura del fallimento è avvenuta dopo che la FINMA aveva già disposto la liquidazione, essa non è stata considerata nel calcolo per questo grafico
- VIII di norma, pubblicazione del divieto di esercizio di un'attività non autorizzata, cfr. sentenza del Tribunale federale 2C.30\_2011/2C.543\_2011 del 12 gennaio 2012 consid. 5.2.2

<sup>81</sup> Cfr. cap. «Statistiche», sezione «Decisioni di enforcement», pag. 113.



FINMA | Rapporto annuale 2014

# Organizzazione e personale

- 94** Consiglio di amministrazione e Direzione
- 98** Organico
- 100** Trasloco della FINMA a Berna
- 102** *Corporate governance*
- 103** Incaricati della FINMA



## Consiglio di amministrazione e Direzione

Per garantire l'indipendenza istituzionale, il legislatore ha concepito la FINMA come ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Gli organi che lo compongono sono il Consiglio di amministrazione e la Direzione.

### Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, organo strategico della FINMA, è preposto all'alta direzione, alla vigilanza e al controllo delle attività operative della FINMA. Decide in merito ad affari di ampia portata, emana ordinanze e circolari ed è responsabile del bilancio preventivo della FINMA. Il Consiglio di amministrazione si assume tale responsabilità in qualità di organo collettivo. Le decisioni vengono adottate con la maggioranza dei voti dei membri presenti.

### Membri del Consiglio di amministrazione al 31 dicembre 2014

Prof. Dr. Anne Héritier Lachat	Presidente
Paul Müller	Vicepresidente
Philippe Egger	Membro
Bruno Frick	Membro
Prof. Dr. Yvan Lengwiler	Membro
Günter Pleines	Membro
Franz Wipfli	Membro

Il 16 aprile 2014 Philippe Egger è stato nominato membro del Consiglio di amministrazione della FINMA dal Consiglio federale e dal 1° maggio 2014

esercita il proprio mandato. A fine agosto 2014 il Prof. Dr. Jean-Baptiste Zufferey ha rassegnato le dimissioni da membro del Consiglio di amministrazione della FINMA. A fine ottobre 2014 Joseph L. Rickenbacher è uscito dal Consiglio di amministrazione della FINMA.

### Comitati del Consiglio di amministrazione

Nella cerchia dei suoi membri, il Consiglio di amministrazione costituisce un Comitato di verifica e di rischio, un Comitato per le nomine e un Comitato per le offerte pubbliche di acquisto.

Il Comitato per le offerte pubbliche di acquisto è l'istanza di ricorso per le decisioni della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto. Salvo diversa disposizione, i comitati hanno una funzione consultiva e presentano richieste al Consiglio di amministrazione. Sono guidati da un presidente che assicura i contatti con il Consiglio di amministrazione e la Direzione. Oltre ai comitati permanenti, in vista di determinati affari il Consiglio di amministrazione può istituire comitati ad hoc o delegare i lavori preparatori a singoli membri con mansioni particolari.

### Comitati permanenti del Consiglio di amministrazione e relativi membri al 31 dicembre 2014

	Comitato di verifica e di rischio	Comitato per le nomine	Comitato per le offerte pubbliche di acquisto
Prof. Dr. Anne Héritier Lachat		Presidenza	
Paul Müller	X		
Philippe Egger			
Bruno Frick			Presidenza
Prof. Dr. Yvan Lengwiler			X
Günter Pleines		X	
Franz Wipfli	Presidenza		X



Da sinistra a destra: Paul Müller, Franz Wipfli, Philippe Egger, Prof. Dr. Anne Hérítier Lachat, Prof. Dr. Yvan Lengwiler, Günter Pleines, Bruno Frick

## La Direzione

La Direzione, organo operativo della FINMA, assicura la vigilanza conforme alle leggi e alla strategia su banche, imprese di assicurazione, borse, commercianti di valori mobiliari e altri intermediari finanziari. Essa elabora le basi decisionali per le questioni che rientrano nella sfera di competenza del Consiglio di amministrazione ed è responsabile dell'applicazione delle decisioni del Consiglio di amministrazione e dei suoi comitati.

### Membri della Direzione al 31 dicembre 2014

Mark Branson	Direttore
Dr. Peter Giger	Direttore supplente e responsabile della divisione Assicurazioni
Dr. Nina Arquint	Responsabile della divisione Servizi strategici
Léonard Bôle	Responsabile della divisione Mercati
Dr. Michael Loretan	Responsabile della divisione Asset Management
Michael Schoch	Responsabile della divisione Banche
Dr. David Wyss	Responsabile della divisione Enforcement
Andreas Zdrenyk	Responsabile della divisione Operations

### Nuova composizione della Direzione

A fine gennaio 2014 Patrick Raaflaub ha rassegnato le dimissioni da Direttore della FINMA. Il 26 marzo 2014 il Consiglio federale ha ratificato la nomina di Mark Branson a Direttore, funzione che quest'ultimo già ricopriva ad interim dal 1° febbraio 2014 dopo essere stato responsabile della divisione Banche presso la FINMA.

Il Consiglio di amministrazione ha nominato Michael Schoch nuovo responsabile della divisione Banche, confermandone così il ruolo già ricoperto ad interim dal 1° febbraio 2014; in precedenza Michael Schoch era responsabile della sezione Gestione del rischio all'interno della divisione Banche.

Yann Wermeille ha rimesso il suo mandato di responsabile della divisione Mercati con decorrenza dal 1° aprile 2014. Il Consiglio di amministrazione ha nominato Léonard Bôle e Michael Loretan a suoi successori nella Direzione.

La divisione Mercati è stata suddivisa in due settori. La nuova divisione Asset Management si occupa

dell'autorizzazione e della sorveglianza dei gestori patrimoniali e degli investimenti collettivi di capitale sotto la guida di Michael Loretan, che in precedenza guidava il team addetto alla vigilanza di Credit Suisse in seno alla FINMA.

La divisione Mercati, nella sua nuova configurazione guidata da Léonard Bôle, comprende la vigilanza sulle infrastrutture dei mercati finanziari, sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e su organismi di autodisciplina, intermediari finanziari direttamente sottoposti e società di audit. Léonard Bôle è attivo presso la Commissione federale delle banche e la FINMA dal 2004. Prima della nomina a membro della Direzione, dal 2009 era responsabile della sezione Riciclaggio di denaro e criminalità finanziaria.

René Schnieper, ex responsabile della divisione Assicurazioni, ha deciso di concludere la sua carriera professionale sul piano operativo per ragioni legate all'età. Ha lavorato presso la FINMA fino a fine luglio 2014.

Il Consiglio di amministrazione della FINMA ha nominato nuovo responsabile della divisione Assicurazioni e Direttore supplente Peter Giger, che ha assunto il proprio incarico presso la FINMA il 1° ottobre 2014. Peter Giger è attivo da oltre 20 anni nel settore delle assicurazioni, da ultimo presso Zurich Insurance Group, dove ha rivestito la posizione di Chief Financial Officer General Insurance.

### Comitato di enforcement

Il Comitato di enforcement (ENA) è il comitato permanente della Direzione a cui è affidata la competenza delle decisioni nell'ambito dell'*enforcement*. Laddove non si tratti di operazioni di vasta portata, riservate al Consiglio di amministrazione, esso decide in merito alle decisioni di *enforcement*, nonché all'apertura e alla sospensione di procedimenti di rilievo, soprattutto nei confronti di persone fisiche o giuridiche assoggettate a vigilanza.

### Membri permanenti del Comitato di enforcement al 31 dicembre 2014

Dr. Nina Arquint	Presidenza
Mark Branson	
Dr. David Wyss	

Se un istituto assoggettato è al centro di una questione di *enforcement*, anche il membro della Direzione responsabile del relativo ambito di vigilanza siede per il caso specifico nel Comitato di enforcement.



Da sinistra a destra: Léonard Bôle, Dr. Nina Arquint, Dr. David Wyss, Dr. Peter Giger, Mark Branson, Andreas Zdrenyk, Michael Schoch, Dr. Michael Loretan

Nel 2014, la FINMA ha adottato per la prima volta un modello delle competenze che consente di valutare il profilo individuale di ciascun collaboratore della FINMA in quattro ambiti di competenze e di individuare i margini di miglioramento personale. A integrazione del consolidato programma di incentivazione di tutti i collaboratori, nel 2014 la FINMA ha altresì avviato un programma di sviluppo del potenziale.

L'adozione del nuovo modello delle competenze si estende su buona parte della catena di valore aggiunto delle risorse umane. Si applica nella fase di assunzione dei nuovi collaboratori, nel processo di valutazione delle prestazioni e di definizione degli obiettivi (processo MbO) e nello sviluppo del personale. Nella fase di definizione degli obiettivi per il 2014 nel quadro del processo MbO del 2013, i superiori hanno per la prima volta fissato i profili dei propri collaboratori da loro attesi nelle quattro competenze centrali. La valutazione di questi profili di competenza individuali completa la valutazione generale e aiuta a individuare i margini di miglioramento personali e i futuri obiettivi di sviluppo.

### **Introduzione di un programma di sviluppo del potenziale**

A integrazione del comprovato programma di incentivazione di tutti i collaboratori, nel 2014 è stato introdotto un programma di sviluppo del potenziale con l'obiettivo di pianificare a lungo termine le risorse da destinare a funzioni specialistiche e dirigenziali interne. Il programma prevede misure di incentivazione volte a preparare i collaboratori ad assumere funzioni superiori o incarichi di maggiore responsabilità. Su base consensuale e con frequenza annuale, le divisioni decidono quali collaboratori accogliere o confermare nel programma.

### **Alcune cifre concernenti l'organico**

Il tetto massimo autorizzato dal Consiglio di amministrazione per gli impieghi a tempo indeterminato nel 2014 era pari a 481 posti di lavoro a tempo pieno; nell'anno in esame ne sono stati occupati in media 462. Nei rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, nel 2014 la FINMA ha impiegato in media 509 collaboratori (anno precedente: 504), ripartiti su 483 posti a tempo pieno (anno precedente: 468). Circa il 24% del personale (anno pre-

cedente: 20%) lavorava a tempo parziale. L'organico approvato dal Consiglio di amministrazione per il 2015 resta invariato.


L'età media dei collaboratori operativi nel 2014 era di 41 anni come nell'anno precedente. Circa il 74% del personale (anno precedente: 69%) aveva un'età compresa tra 30 e 49 anni, il 20% (anno precedente: 21%) era costituito da collaboratori di età pari o superiore a 50 anni e il 6% (anno precedente: 11%) da nuove leve. 234 collaboratori, ossia il 47% (anno precedente: 214, ossia il 42%), ricoprivano una funzione di quadro. Presso la FINMA rientrano in questa categoria le funzioni direttive e tutte le mansioni specialistiche che si collocano nelle fasce salariali da 1 a 3. Inoltre, 89 collaboratori, ossia il 38% (anno precedente: 35%) dei quadri, svolgevano compiti di dirigenza. La percentuale di donne con mansioni dirigenziali si aggirava attorno al 20% (anno precedente: 19%). Nel 2014 la quota complessiva di donne all'interno dell'organizzazione era del 37% come nell'anno precedente. Il numero di collaboratori di nazionalità straniera a fine 2014 era pari a 76 (anno precedente: 75).

A fine dicembre 2014 la fluttuazione (senza pensionamenti) è stata pari al 10% (anno precedente: 11%), presentando quindi una leggera flessione. Si constata che circa il 20% dell'organico opera al servizio della FINMA o di un'autorità che l'ha preceduta da almeno dieci anni.<sup>82</sup> L'ottimizzazione delle misure nello sviluppo del personale ha reso la FINMA un datore di lavoro più attraente agli occhi dei giovani specialisti. Inoltre, nel 2014 diverse posizioni sono state occupate da candidati interni.


<sup>82</sup> Cfr. grafico «Anni di servizio», pag. 99.

# Alcune cifre concernenti l'organico della FINMA


## Effettivo medio del personale



## Anni di servizio



## Ripartizione linguistica



Con il trasferimento in una nuova sede centrale a Berna, la FINMA ha concretizzato il suo progetto originario. Processi e procedure vengono semplificati e la nuova ubicazione è raggiungibile più facilmente da visitatori e collaboratori.

Tutti i 420 collaboratori operativi a Berna hanno abbandonato i precedenti uffici dislocati in varie parti della città per trasferirsi nella nuova sede centrale della FINMA situata all'indirizzo Laupenstrasse 27. Il progetto di riportare la sede in centro, accorciando così i tragitti di pendolari e visitatori della FINMA che viaggiano con i mezzi pubblici, era in cantiere da diverso tempo.

Il trasferimento nell'edificio di Laupenstrasse ha richiesto in una prima fase interventi di risanamento e ristrutturazione, l'allestimento della necessaria infrastruttura informatica e la pubblicazione di bandi per servizi di pulizia, gestione dell'impianto elettrico, ristorazione per il personale e altri servizi conferiti in *outsourcing*. La seconda fase, quella del trasloco, è stata avviata a inizio febbraio 2014. Il team degli informatici si è trasferito per primo, a metà marzo 2014. Il trasloco vero e proprio è iniziato a fine marzo 2014 con il personale della Schwanengasse e si è concluso il 7 aprile 2014 con gli ultimi collaboratori della sede di Einsteinstrasse.

La terza fase, quella degli interventi successivi al trasloco e di chiusura del progetto, è terminata con la restituzione dei locali ubicati in Einsteinstrasse all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica e dei locali situati in Schwanengasse al locatario subentrante.

### **Trasloco vantaggioso in termini spaziali, logistici e finanziari**

Con l'insediamento nella nuova sede centrale della FINMA sono stati raggiunti tutti gli obiettivi perseguiti e anche le direttive di ordine finanziario sono state rispettate. Solo riunendo le attività precedentemente dislocate in tre diversi uffici a Berna in un'unica sede centrale si prevede di risparmiare ogni anno oltre CHF 850 000 per le spese di affitto.

Con i nuovi locali, la FINMA offre ai collaboratori buone condizioni di lavoro in posizione centrale. L'edificio ubicato in Laupenstrasse ospita uffici singoli che si integrano perfettamente con gli *open space*. A questi si aggiungono un'area con sale riunione per visitatori esterni, una mensa per il personale e un parcheggio. La convergenza di tutte le attività sotto un unico tetto agevola processi e procedure. Con le due sedi di Berna e Zurigo, la FINMA è ottimamente posizionata per lo svolgimento delle sue attuali mansioni.



L'edificio della nuova sede principale della FINMA ubicato in Laupenstrasse, a Berna.

Il Codice di condotta della FINMA è stato sottoposto a modifiche puntuali anche nel 2014. Il Codice, valido per tutti i collaboratori della FINMA e per il Consiglio di amministrazione, è stato inasprito per migliorare la gestione dei conflitti d'interesse nell'eventualità di una crisi bancaria. Gli emendamenti sono entrati in vigore il 1° settembre 2014.

L'importanza della gestione dei conflitti d'interesse personali emerge soprattutto nei casi di crisi bancarie, che possono di regola manifestarsi in maniera repentina e avere gravi conseguenze finanziarie. Per scongiurare il rischio di conflitti d'interesse delle persone che lavorano per la FINMA, quest'ultima ha apportato modifiche puntuali al suo Codice di condotta, che ora impone ai soggetti con particolari responsabilità in seno all'Autorità di depositare i propri risparmi presso la Cassa di risparmio del personale federale, al fine di evitare quanto più possibile l'insorgenza di

conflitti d'interesse. Questa disposizione riguarda il/la Presidente del Consiglio di amministrazione e tutti i membri della Direzione con facoltà decisionali in caso di crisi bancarie. Per avere una panoramica degli eventuali conflitti d'interesse prima del verificarsi di una crisi bancaria, il nuovo Codice di condotta definisce inoltre gli obblighi di notifica per tutti i membri del Consiglio di amministrazione, la Direzione e le altre funzioni che potrebbero essere coinvolte nella gestione di crisi bancarie.

Per svolgere i propri compiti, la FINMA può nominare degli incaricati. La FINMA si avvale in modo mirato di questo strumento di vigilanza efficiente ed efficace in termini di risorse, tenendo un apposito elenco dei candidati per l'assegnazione di tali mandati. Nel 2014, la FINMA ha nuovamente istituito l'apposito bando per i suoi mandati standard.

I mandati della FINMA pongono agli incaricati requisiti a diversi livelli ed esigono specializzazioni nei rispettivi campi. La FINMA ha pertanto nuovamente istituito l'apposito bando per i suoi mandati standard con profili di requisiti specifici. Si tratta nella fattispecie dei seguenti mandati standard:

- inchieste o audit presso intermediari finanziari autorizzati;
- inchieste su attività prive della necessaria autorizzazione;
- risanamenti e gestione delle crisi presso intermediari finanziari autorizzati;
- procedure di liquidazione del fallimento e liquidazioni presso assoggettati.

Il bando relativo a questi mandati standard ha suscitato un notevole interesse e ora la FINMA dispone di un elenco di candidati che rispondono ai profili specifici fissati. Gli offerenti interessati, se dispongono delle conoscenze specialistiche e delle esperienze necessarie, possono richiedere in qualsiasi momento di essere inseriti nell'elenco dei candidati.



# Appendice

- 106** Categorizzazione della vigilanza
- 108** Regolamentazione dei mercati finanziari: progetti in corso
- 110** Statistiche
- 114** Accordi della FINMA a livello nazionale e internazionale
- 116** Rappresentanza della FINMA in gruppi di lavoro internazionali
- 117** Glossario
- 120** Abbreviazioni



## Categorizzazione della vigilanza

Gli istituti finanziari assoggettati vengono classificati in sei categorie di vigilanza a seconda delle ripercussioni in termini di rischio per creditori, investitori e assicurati nonché per l'intero sistema della piazza finanziaria svizzera. Oltre alla classificazione in categorie di rischio, a ogni istituto viene assegnato un *rating* che rispecchia la valutazione della FINMA sulle sue condizioni attuali.

Sulla base dei due parametri categorizzazione e *rating* dell'istituto, i concetti di vigilanza stabiliscono l'intensità della sorveglianza, l'impiego di strumenti di vigilanza e l'interazione tra la sorveglianza diretta da parte della FINMA e il ricorso a società di audit

per i singoli istituti assoggettati. Tali provvedimenti comportano un orientamento più sistematico dell'attività di vigilanza al rischio e un confronto più serrato con gli istituti rilevanti in una prospettiva di rischio.

### Categorizzazione della vigilanza<sup>83</sup> sulle banche

La categorizzazione della vigilanza sulle banche è stata definita ai sensi della Circolare FINMA 2011/2<sup>84</sup>.

Categoria	Criteri (in miliardi di CHF)	Numero di istituti			
		2014	2013		
1	Totale di bilancio	≥	250	2	2
	Patrimoni gestiti	≥	1 000		
	Depositi privilegiati	≥	30		
	Fondi propri necessari	≥	20		
2	Totale di bilancio	≥	100	3	3
	Patrimoni gestiti	≥	500		
	Depositi privilegiati	≥	20		
	Fondi propri necessari	≥	2		
3	Totale di bilancio	≥	15	26	27
	Patrimoni gestiti	≥	20		
	Depositi privilegiati	≥	0,5		
	Fondi propri necessari	≥	0,25		
4	Totale di bilancio	≥	1	65	66
	Patrimoni gestiti	≥	2		
	Depositi privilegiati	≥	0,1		
	Fondi propri necessari	≥	0,05		
5	Totale di bilancio	<	1	211	223
	Patrimoni gestiti	<	2		
	Depositi privilegiati	<	0,1		
	Fondi propri necessari	<	0,05		

<sup>83</sup> La sesta categoria raggruppa tutti gli operatori di mercato che non sono sottoposti alla vigilanza prudenziale della FINMA.

<sup>84</sup> Cfr. Circolare FINMA 2011/2 «Margine di fondi propri e pianificazione del capitale – banche» (<http://www.finma.ch/i/regulierung/Documents/finmars-2011-02-i.pdf>).

**Categorizzazione della vigilanza<sup>85</sup> sulle assicurazioni**

Categoria	Criteri (in miliardi di CHF)	Numero di istituti	
		2014	2013
1	–	–	–
2	Totale di bilancio > CHF 50 mld o complessità	5	5
3	Totale di bilancio > CHF 1 mld o complessità	39	41
4	Totale di bilancio > CHF 0,1 mld o complessità	60	52
5	Totale di bilancio < CHF 0,1 mld o complessità	115	125

<sup>85</sup> La sesta categoria raggruppa tutti gli operatori di mercato che non sono sottoposti alla vigilanza prudenziale della FINMA.

# Regolamentazione dei mercati finanziari: progetti in corso

(stato attuale e prospettive al 31 dicembre 2014)

Progetto	Livello di regolamentazione	Situazione e prossime tappe		
		Consultazione / indagine conoscitiva	Adozione	Entrata in vigore prevista
<b>Intersettoriale</b>				
<b>Servizi finanziari e istituti finanziari*</b>				
Con la nuova Legge sui servizi finanziari (LSF) s'intende disciplinare le condizioni per la fornitura dei servizi finanziari e l'offerta di strumenti finanziari (norme di comportamento al <i>point of sale</i> , obbligo di pubblicazione del prospetto, rafforzamento dell'applicazione del diritto privato) e potenziare la tutela dei clienti nell'ambito dei mercati finanziari. È inoltre previsto di accorpate nella nuova Legge sugli istituti finanziari (LIFin) le norme in materia di vigilanza per i fornitori di servizi finanziari (banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni dei fondi, gestori patrimoniali).	legge	T3/14	aperta	17/18
<b>Infrastruttura dei mercati finanziari*</b>				
La Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) disciplina l'organizzazione e l'esercizio delle infrastrutture dei mercati finanziari (borse, controparti centrali, enti di custodia centrali e repertori di dati sulle negoziazioni) come pure il commercio di derivati fuori borsa (commercio OTC). Grazie a questa legge vengono applicate le relative direttive emanate da parte del G-20 e del Financial Stability Board (FSB) sul commercio di derivati e le disposizioni sulle infrastrutture dei mercati finanziari adeguate agli standard internazionali. Inoltre, le regole di condotta sul mercato vengono trasferite dalla Legge sulle borse alla LInFi.	legge	T1/14	aperta	T1/16
Le disposizioni di esecuzione concernenti la LInFi vengono emanate sotto forma di un'ordinanza federale e di un'ordinanza della FINMA.	ordinanza	aperta	aperta	T1/16
<b>Lotta al riciclaggio di denaro*</b>				
Nel febbraio 2012, il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha emanato una revisione parziale degli standard per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e ora anche per la lotta contro il finanziamento delle armi di distruzione di massa. I corrispondenti adeguamenti nella Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) riguardano fra l'altro le seguenti tematiche: trasparenza per le azioni al portatore, reati fiscali gravi come reato preliminare al riciclaggio di denaro, definizione di persone politicamente esposte (PEP) e pagamento in contanti in caso di acquisto di cose mobili e fondi.	legge	T1/13	T4/14	T2/15
Nel quadro di una revisione totale, l'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) deve essere adeguata, fra l'altro, alle raccomandazioni del GAFI riviste e alla Legge sul riciclaggio di denaro rivista.	ordinanza	T1/15	aperta	aperta
<b>Vigilanza sulle società di audit*</b>				
La vigilanza sulle società di audit, finora disgiunta, nell'ambito della revisione dei conti e dell'audit prudenziale sarà accorpata e concentrata presso l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR). Tale modifica è stata effettuata mediante un adeguamento della Legge sui revisori (LSR) e della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA).	legge	T3/13	T2/14	T1/15
Il trasferimento della competenza di vigilanza sulle società di audit all'ASR ha reso necessaria una modifica dell'Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA).	ordinanza	T3/14	T4/14	T1/15

\* Informazioni concernenti il contenuto e lo stato di avanzamento dei principali progetti di regolamentazione nel settore finanziario che non rientrano nella sfera di competenza della FINMA sono disponibili sul sito Internet di FinWeb (<https://www.sif.admin.ch/sif/de/home/dokumentation/finweb.html>).

Progetto	Livello di regolamentazione	Situazione e prossime tappe		
		Consultazione / indagine conoscitiva	Adozione	Entrata in vigore prevista
<b>Banche</b>				
<b>Averi non rivendicati*</b>				
Le banche, previa pubblicazione, devono essere in grado di liquidare tali averi. È previsto che il ricavato della liquidazione spetti alla Confederazione. Le pretese degli aventi diritto non annunciatisi a seguito della pubblicazione si estinguerebbero. Gli adeguamenti sono stati apportati nel quadro di una revisione totale dell'Ordinanza sulle banche (OBCR).	ordinanza	T4/13	T2/14	T1/15
<b>Presentazione dei conti*</b>				
Le prescrizioni sulla presentazione dei conti sono state modificate a livello legislativo tramite la revisione del diritto azionario e del diritto contabile (Codice delle obbligazioni) e della Legge sulle banche (LBCR). I relativi adeguamenti sono stati apportati a livello di ordinanza nel quadro di una revisione totale dell'Ordinanza sulle banche (OBCR).	ordinanza	T4/13	T1/14	T1/15
La FINMA applica la revisione delle prescrizioni sulla presentazione dei conti nel quadro di una revisione totale della Circolare FINMA «Direttive contabili – banche».	circolare	T4/13	T1/14	T1/15
<b>Leverage Ratio</b>				
L'indice di leva finanziaria ( <i>leverage ratio</i> ) deve essere pubblicato a partire dal 2015. Il calcolo del <i>leverage ratio</i> e la relativa pubblicazione vengono precisati mediante una nuova circolare.	circolare	T3/14	T4/14	T1/15
<b>Rischi di liquidità</b>				
Nel quadro dell'implementazione dei requisiti di Basilea III in materia di liquidità (quota di liquidità a breve termine, <i>Liquidity Coverage Ratio</i> [LCR]), è stata modificata l'Ordinanza sulla liquidità (OLiq). I conseguenti adeguamenti sono stati effettuati nella Circolare FINMA «Rischi di liquidità – banche».	circolare	T4/13	T2/14	T1/15
<b>Adeguamenti a Basilea III</b>				
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha apportato una serie di adeguamenti alla normativa inerente a Basilea III. In conformità alla tabella di marcia internazionale, dal 31 dicembre 2016 devono essere introdotti gli standard in materia di pubblicazione rivisti. Dal 1° gennaio 2017 sono previsti un nuovo approccio standard per determinare gli equivalenti di credito dei derivati, un adeguamento a livello della modalità di copertura dei titoli di partecipazione che si manifesta sotto forma di quote di fondi nel portafoglio della banca e una rivista modalità di copertura dei rischi di credito nei confronti delle controparti centrali. Dal 1° gennaio 2018 entreranno in vigore anche nuove norme in materia di cartolarizzazione. Inoltre, per la prima volta il Comitato di Basilea ha emanato standard dettagliati per la ripartizione dei rischi, che devono essere introdotti dal 1° gennaio 2019. Il recepimento di tali emendamenti comporta un adeguamento dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP).	ordinanza	aperta	aperta	16-19
Le modifiche all'ordinanza devono essere recepite nelle circolari della FINMA. Ciò riguarda le Circolari «Rischi di credito – banche», «Pubblicazione – banche» e «Ripartizione dei rischi – banche».	circolare	aperta	aperta	16-19
<b>Assicurazioni</b>				
<b>Vigilanza in ambito assicurativo</b>				
L'applicazione pratica della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; in vigore dal 1° gennaio 2006) nella sua versione totalmente rivista, nonché gli attuali sviluppi del mercato e le tendenze internazionali in atto suggeriscono l'esigenza di un intervento normativo. L'obiettivo è quello di eliminare le incongruenze nel quadro di una revisione dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS). Inoltre, la tutela degli assicurati e la compatibilità internazionale devono essere potenziate.	ordinanza	T4/14	T1/15	T2/15
Le modifiche a livello di ordinanza richiedono un adeguamento di diverse circolari FINMA in ambito assicurativo.	circolare	T3/15	aperta	16-17
<b>Mercati</b>				
<b>Investimenti collettivi di capitale</b>				
In seguito alla revisione parziale della Legge sugli investimenti collettivi (LICO), l'Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICO-FINMA) è stata adeguata.	ordinanza	T2/14	T3/14	T1/15

## Operatori del mercato finanziario assoggettati<sup>86</sup>

### Banche assoggettate<sup>87</sup>

	2014	2013
Banche, di cui	292	301
– controllate dall'estero	99	101
– succursali di banche estere	29	31
Banche Raiffeisen	312	316
Rappresentanze di banche estere	55	53

### Commercianti di valori mobiliari assoggettati<sup>88</sup>

	2014	2013
Commercianti di valori mobiliari, di cui	58	62
– controllati dall'estero	16	15
– succursali di commercianti di valori mobiliari esteri	12	14
Rappresentanze di commercianti di valori mobiliari esteri	42	45
Operatori di borsa esteri riconosciuti	121	124

### Borse assoggettate

	2014	2013
Borse nazionali	3	3
Istituzioni nazionali analoghe alle borse	2	2
Borse estere riconosciute	56	54
Istituzioni estere riconosciute analoghe alle borse	3	4

### Investimenti collettivi di capitale assoggettati

	2014	2013
<b>Investimenti collettivi di capitale svizzeri</b>		
Totale investimenti collettivi di capitale svizzeri, di cui	1 515	1 447
– investimenti collettivi di capitale aperti (secondo art. 8 LICol)		
– fondi di investimento contrattuali e SICAV	1 498	1 431
– di cui solo per investitori qualificati	716	694
– investimenti collettivi di capitale chiusi (secondo art. 9 LICol)		
– SAIC e SICAF	17	16
<b>Investimenti collettivi di capitale esteri</b>		
Totale investimenti collettivi di capitale esteri, di cui	6 701	6 171
– eurocompatibili (OICVM)	6 577	5 959
– non eurocompatibili (non-OICVM)	124	212

<sup>86</sup> Il termine «assoggettato» non significa necessariamente «sottoposto alla vigilanza prudenziale».

<sup>87</sup> La presente statistica rileva singolarmente tutti gli istituti assoggettati alla FINMA. Si osservano delle discrepanze rispetto al capitolo «Adeguamenti strutturali nel settore bancario e ruolo della FINMA», grafico «Numero di istituti per gruppo bancario», pag. 44, giustificate dal fatto che in tale grafico vengono rilevati complessivamente e considerati in maniera unitaria tutti gli istituti che sono singolarmente sottoposti alla FINMA ma che appartengono allo stesso gruppo finanziario.

<sup>88</sup> Cfr. nota 87.

### Direzioni dei fondi, gestori patrimoniali (*asset manager*), rappresentanti e distributori assoggettati ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi

	2014	2013
Direzioni dei fondi	44	44
Gestori patrimoniali ( <i>asset manager</i> )	151	119
Rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri	88	99
Distributori ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi	285	293

### Imprese di assicurazione e casse malati assoggettate

	2014	2013
Imprese di assicurazione sulla vita, di cui	21	23
– imprese di assicurazione domiciliate in Svizzera	18	19
– succursali di imprese di assicurazione estere	3	4
Imprese di assicurazione contro i danni, di cui	127	124
– imprese domiciliate in Svizzera (incl. 22 assicurazioni malattie complementari [2013: 20])	79	80
– succursali di imprese di assicurazione estere (incl. 1 assicurazione malattie complementare [2013: 1])	48	44
Imprese di riassicurazione – totale	62	62
– imprese di riassicurazione	29	28
– riassicuratori <i>captive</i>	33	34
Casse malati che offrono assicurazioni malattie complementari	14	14
Totale imprese di assicurazione e casse malati assoggettate	224	223
Gruppi assicurativi (gruppi e conglomerati)	7	8

### Intermediari finanziari assoggettati

	2014	2013
Totale OAD assoggettati	12	12
Totale intermediari finanziari direttamente sottoposti	259	310
Totale delle società del gruppo assoggettate alla vigilanza della FINMA in materia di riciclaggio di denaro	141	141
Totale intermediari assicurativi registrati	14 900	14 248

### Società di audit abilitate e agenzie di *rating* riconosciute

	2014	2013
Totale società di audit abilitate	20	23
Totale agenzie di <i>rating</i> riconosciute	5	5

## Autorizzazioni

### Banche

	2014	2013
Autorizzazioni di banche (art. 3 LBCR)	3	1
Succursali (art. 4 OBE-FINMA)	0	1
Rappresentanze (art. 14 OBE-FINMA)	5	8
Autorizzazioni suppletive (art. 3 <sup>ter</sup> LBCR)	2	7
Soppressione dell'assoggettamento	6	6

112

### Commercianti di valori mobiliari

	2014	2013
Autorizzazioni di commercianti di valori mobiliari (art. 10 LBVM)	0	2
Succursali (art. 41 OBVM)	0	2
Rappresentanze (art. 49 OBVM)	1	6
Autorizzazioni suppletive (art. 10 cpv. 6 LBVM e art. 56 cpv. 3 OBVM)	0	3
Soppressione dell'assoggettamento	0	1
Riconoscimento di operatori di borsa esteri	3	5

### Borse

	2014	2013
Riconoscimento di borse estere (incl. istituzioni estere analoghe alle borse)	7	4

### Investimenti collettivi di capitale

	2014	2013
Investimenti collettivi di capitale svizzeri	125	139
Investimenti collettivi di capitale esteri	1 140	721

### Direzioni dei fondi, gestori patrimoniali (*asset manager*), rappresentanti e distributori assoggettati ai sensi della LICol

	2014	2013
Direzioni dei fondi	2	1
Gestori patrimoniali ( <i>asset manager</i> )	38	22
Rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri	17	4
Distributori ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi	34	13

**Imprese di assicurazione e casse malati**

	2014	2013
Imprese di assicurazione sulla vita, di cui	1	0
– imprese di assicurazione domiciliate in Svizzera	1	0
– succursali di imprese di assicurazione estere	0	0
Imprese di assicurazione contro i danni, di cui	4	3
– imprese di assicurazione domiciliate in Svizzera	0	0
– succursali di imprese di assicurazione estere	4	3
Imprese di riassicurazione	2	2
Riassicuratori <i>captive</i>	0	0
Casse malati che offrono assicurazioni malattie complementari	0	0
Totale	7	5
Gruppi assicurativi (gruppi e conglomerati)	0	0

**Intermediari finanziari**

	2014	2013
Intermediari finanziari direttamente sottoposti	12	5
Società del gruppo assoggettate alla vigilanza della FINMA in materia di riciclaggio di denaro	9	7
Intermediari assicurativi	920	696

**Società di audit e agenzie di *rating***

	2014	2013
Totale decisioni di cambio di società di audit	98	198
Abilitazioni di società di audit	0	2
Cancellazioni di società di audit	3	81
Riconoscimento di agenzie di <i>rating</i>	0	0

**Decisioni di *enforcement***

	2014	2013
Decisioni di <i>enforcement</i> (decisioni finali e incidentali)	115	110
Decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto	2	1

**Ricorsi e denunce**

	2014	2013
Ricorsi presentati contro le decisioni di <i>enforcement</i>	29	24
Ricorsi evasi	35	19
Denunce alle autorità penali	117	79

## Accordi della FINMA a livello nazionale e internazionale

---

La FINMA collabora a livello nazionale e internazionale con numerose autorità. Nel 2014 ha stipulato diversi accordi per formalizzare questa collaborazione.

### Convenzione a livello nazionale

#### *Memorandum of Understanding tra esisuisse e la FINMA*

Ai sensi dell'articolo 37k LBCR, la Garanzia dei depositi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari svizzeri (esisuisse) e la FINMA sono tenute a mettersi reciprocamente a disposizione i dati necessari all'adempimento dei rispettivi compiti. Gli standard internazionali relativi alle garanzie dei depositi prevedono che gli istituti della rete di sicurezza finanziaria si coordinino tra loro e si scambino tempestivamente le informazioni necessarie. Questa collaborazione deve essere formalizzata e istituzionalizzata nel quadro di un *Memorandum of Understanding*. L'accordo sottoscritto nel 2014 tra esisuisse e la FINMA definisce i principi comuni per concretizzare la collaborazione tra i due istituti.

### Accordi a livello internazionale

#### Aspetti generali

Gli accordi internazionali sono convenzioni amministrative, giuridicamente non vincolanti, stipulate nell'ambito della collaborazione in materia di vigilanza. A livello internazionale la designazione diffusa è *Memorandum of Understanding*, ma si usano come sinonimi anche *Cooperation Agreement* o *Cooperation Arrangement*. Stipulando questi accordi, nel rispetto degli ordinamenti nazionali, le autorità di vigilanza partecipanti si assicurano reciprocamente la disponibilità a collaborare e concretizzano le modalità di tale collaborazione. In virtù del loro carattere non vincolante, dagli accordi siglati dalla FINMA non scaturiscono diritti o doveri né per la FINMA né per le autorità estere partner e/o eventuali terzi.

#### Accordi ai sensi dell'art. 120 cpv. 2 lett. e LICol

La distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri a investitori non qualificati in Svizzera necessita dell'autorizzazione della FINMA. L'art. 120 cpv. 2 lett. e LICol prevede come requisito per l'approvazione che le autorità di vigilanza estere competenti dei rispettivi fondi abbiano stipulato un accordo di cooperazione con la FINMA. Lo scopo è potenziare la protezione dei piccoli investitori in Svizzera anche a livello transfrontaliero.

Nel 2014<sup>89</sup> la FINMA ha stipulato accordi bilaterali ai sensi dell'art. 120 cpv. 2 lett. 3 LICol con le seguenti autorità di vigilanza estere:

Stato	Autorità estera	Forma	Campo di applicazione
Belgio	Financial Services and Markets Authority (FSMA)	bilaterale	Accordo sulla collaborazione ai sensi dell'art. 120 LICol
Danimarca	Finanstilsynet (FSA)		
Estonia	Finantsinspektsioon (EFSA)		
Guernsey	Guernsey Financial Services Commission (GFSC)		
Jersey	Jersey Financial Services Commission (JFSC)		
Liechtenstein	Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA)		
Lussemburgo	Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)		
Malta	Malta Financial Services Authority (MFSA)		
Paesi Bassi	Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM)		
Norvegia	Finanstilsynet (FSA)		
Svezia	Finansinspektionen (FI)		
Regno Unito	Financial Conduct Authority (FCA)		

#### Altri accordi stipulati nel 2014

Stato	Autorità estera	Forma	Campo di applicazione
Gibilterra	Financial Services Commission (FSC)	bilaterale	Accordo di cooperazione sulla sorveglianza dei gestori di fondi di investimento alternativi (AIFM)

<sup>89</sup> Con alcuni Stati o con le autorità di vigilanza competenti, prima del 2014 la FINMA aveva già stipulato un accordo ai sensi dell'art. 120 cpv. 2 lett. e LICol: Germania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht [BaFin]), Francia (Autorité des marchés financiers [AMF]), Irlanda (Central Bank of Ireland [CBI]) e Austria (Österreichische Finanzmarktaufsicht [FMA]).

### **Organizzazioni e organismi internazionali<sup>90</sup>**

#### **Financial Stability Board (FSB)**

- Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation

#### **Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria**

(Basel Committee on Banking Supervision [BCBS])

- Governors and Heads of Supervision
- International Conference of Banking Supervisors
- Basel Committee on Banking Supervision

#### **Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo**

(International Association of Insurance Supervisors [IAIS])

- Executive Committee

#### **Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari**

(International Organization of Securities Commissions [IOSCO])

- IOSCO Board
- Presidents' Committee
- IOSCO Task Force on Crossborder Regulation

### **Altri forum internazionali**

- Vertice dei quattro paesi germanofoni (settore bancario e assicurativo)
- Integrated Financial Supervisors Conference
- OTC Derivatives Regulators Group (ODRG)
- Wilton Park Securities Supervision Conference/ International Cooperation and Enforcement

<sup>90</sup> L'elenco è circoscritto agli organismi nei quali siedono rappresentanti del Consiglio di amministrazione e/o della Direzione della FINMA. Inoltre, numerosi collaboratori della FINMA partecipano attivamente a gruppi di lavoro.

### Approccio basato su un modello (*asset management*)

Si tratta di una procedura di misurazione del rischio per l'impiego di derivati complessi o di strategie d'investimento per le quali l'approccio *Commitment* non consente una quantificazione sufficiente del rischio di mercato. La valutazione del rischio si basa su un modello mediante il quale viene calcolata la perdita massima possibile che può verificarsi con un certo grado di probabilità (*Value-at-Risk*).

### Approcci *Commitment I e II*

L'approccio *Commitment I* è una procedura di misurazione del rischio volta a stabilire l'effetto dei derivati sul patrimonio dei fondi. Tale effetto viene calcolato sulla base del valore dei sottostanti dei derivati. Nell'approccio *Commitment I* non è consentito ottenere un effetto leva. Nell'approccio *Commitment II*, il conseguimento di un effetto leva è invece ammesso nell'ambito dei limiti previsti dalla legge.

### Bail-in

Conversione di capitale di terzi in capitale proprio o rinuncia ai crediti a seguito della disposizione di un'autorità competente.

### Basilea III

Per rafforzare la resilienza del settore bancario, alla fine del 2010 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) ha emanato norme più rigide in materia di fondi propri e di liquidità, che essenzialmente costituiscono il cosiddetto pilastro 1 di Basilea III. Il processo di vigilanza è oggetto del pilastro 2. Il pilastro 3 comprende le norme concernenti la pubblicazione da parte delle banche di importanti indicatori e informazioni sul rischio, nell'ottica di ottenere un disciplinamento del mercato grazie alla trasparenza. Le principali novità introdotte da Basilea III sono:

- miglioramento di qualità, composizione e trasparenza della base di fondi propri;
- requisiti in materia di fondi propri più severi per il rischio di perdita a fronte di operazioni su derivati, operazioni contro termine e operazioni di prestito titoli;
- nuovo requisito in materia di fondi propri per il rischio di perdite di valore di mercato di derivati fuori borsa;
- integrazione dei requisiti in materia di fondi propri basati sul rischio con un indice di leva finanziaria (cfr. «*Leverage ratio*»);
- misure di riduzione della prociclicità e di incentivazione dei cuscinetti anticiclici;
- misure di contrasto dei rischi sistemici, con particolare attenzione alle banche di rilevanza sistemica;
- introduzione di standard globali in materia di liquidità.

### Captive di riassicurazione

Istituto di assicurazione interno a un'azienda che riassicura i rischi interni al gruppo tramite assicuratori diretti. Questa forma alternativa di trasferimento del rischio è funzionale in particolare alle attività proprie di gestione del rischio e del capitale all'interno di un gruppo societario.

### Circolare FINMA

Le circolari servono alla FINMA per codificare e standardizzare la propria prassi di vigilanza. Le circolari non costituiscono tuttavia una fonte di giurisprudenza vincolante per i tribunali. Gli operatori interessati vengono informati mediante un rapporto esplicativo e hanno la possibilità di prendere posizione al riguardo. I risultati vengono poi pubblicati in un rapporto

sull'indagine conoscitiva. La FINMA può emettere circolari nel momento in cui la prassi di vigilanza si è consolidata o sussiste un fabbisogno conclamato di codifica della prassi da parte degli assoggettati a vigilanza.

### Combined ratio

È definito *combined ratio* il «tasso sinistri/costi», ossia la somma degli oneri per sinistri o prestazioni assicurative e dei costi amministrativi in rapporto ai premi, espresso in termini percentuali.

### Common Equity Tier 1 Capital

Per *Common Equity Tier 1 Capital* (CET1) s'intendono i fondi propri di base di qualità primaria o i fondi propri di prima qualità capaci di assorbire le perdite. Il CET1 è composto dai fondi propri versati, dalle riserve palesi e dagli utili riportati.

### Controparte centrale (CCP)

Si definiscono controparti centrali (*central counterparty*) le istituzioni che agiscono quali partner contrattuali tra l'acquirente e il venditore nel quadro di transazioni con strumenti finanziari.

### Cuscinetto anticiclico di capitale

Per cuscinetto anticiclico di capitale s'intendono i requisiti di fondi propri temporaneamente incrementati di una banca. È uno strumento introdotto da Basilea III nell'intento di frenare l'eccessiva concessione di crediti producendo effetti anticiclici, nonché di aumentare la capacità di resistenza delle banche nei confronti dei rischi di perdita. Il cuscinetto anticiclico di capitale è pari al massimo al 2,5% delle posizioni ponderate per il rischio di una banca.

### Derivati OTC

Strumenti finanziari derivati che vengono negoziati bilateralmente al di fuori di una borsa valori o di un altro mercato regolamentato.

### Direttiva UE sui gestori di fondi di investimento alternativi

La Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (*Alternative Investment Fund Managers Directive* [AIFMD]) definisce le modalità di autorizzazione, le attività correnti e la trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (cfr. «Non-OICVM») che amministrano e/o distribuiscono tali strumenti nell'Unione Europea.

### Equivalenza

La regolamentazione del mercato finanziario di uno Stato può escludere gli operatori esteri dagli obblighi del diritto locale, laddove nel proprio paese di domicilio essi siano assoggettati a una normativa e a una vigilanza equivalenti. Tale equiparazione viene di norma verificata nell'ambito di una procedura di riconoscimento dell'equivalenza. Soprattutto la regolamentazione UE sui mercati finanziari presuppone per le attività transfrontaliere provenienti da paesi non UE e/o non SEE un riconoscimento dell'equivalenza in numerosi ambiti.

### Fondi di *private equity*

I fondi di *private equity* sono investimenti collettivi di capitale che investono in aziende non quotate in borsa. Tipiche strategie adottate da questi fondi sono *leveraged buy out*, *management buy out* oppure *venture capital*. Mediante l'esercizio della propria influenza sul *management* dell'azienda target, il *private equity manager* cerca di accrescere il valore di tale azienda per

poi rivenderla, realizzando una plusvalenza. I fondi di *private equity* sono di norma strutture di tipo chiuso con una durata compresa, ad esempio, tra sette e dieci anni.

#### **Higher Loss Absorbency**

Questo concetto indica la capacità addizionale di assorbire in misura più consistente le perdite (inattese) per mezzo dei fondi propri. Attualmente sono in fase di elaborazione i requisiti di *Higher Loss Absorbency* per le imprese di assicurazione di rilevanza sistemica globale (G-SII).

#### **Infrastrutture dei mercati finanziari**

Tra le infrastrutture dei mercati finanziari si annoverano le borse e le istituzioni di negoziazione analoghe alle borse, le controparti centrali (CCP) con il proprio *clearing* e infine i sistemi di regolamento delle operazioni su valori mobiliari e i sistemi di pagamento. Di conseguenza, poiché le CCP e i sistemi di regolamento delle operazioni su valori mobiliari e i sistemi di pagamento si collocano a valle della negoziazione e partecipano quindi al relativo regolamento, si parla di infrastrutture di *post-trading*. Questo termine comprende ora anche i repertori di dati sulle negoziazioni per la notifica delle operazioni su derivati. In conformità alle disposizioni della futura Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInfFin), sussistono infrastrutture dei mercati finanziari a livello di negoziazione (*trading*), compensazione (*clearing*), regolamento (*settlement*) e sistema di notifica.

#### **Investitore qualificato**

Ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 LICol sono considerati investitori qualificati gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza e le imprese dotate di tesoreria professionale. Inoltre, anche i privati facoltosi possono dichiarare per iscritto di volere essere considerati investitori qualificati. A tale scopo, essi devono adempiere i requisiti di cui all'art. 6 OICol. Gli investitori che hanno siglato un contratto scritto di gestione patrimoniale ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. b e c LICol sono parimenti considerati investitori qualificati laddove essi non abbiano dichiarato per iscritto di non volere essere classificati come tali.

#### **Legge sugli istituti finanziari**

La Legge sugli istituti finanziari (LIFin) prevede di accorpere in un'unica legge le norme prudenziali per i fornitori di servizi finanziari (banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni dei fondi, gestori patrimoniali).

#### **Legge sui servizi finanziari**

La nuova Legge sui servizi finanziari (LSF) si prefigge di regolamentare le condizioni di fornitura dei servizi finanziari e l'offerta di strumenti finanziari (norme di comportamento presso il *point of sale*, obbligo di pubblicazione del prospetto, rafforzamento dell'applicazione del diritto privato), nonché di consolidare la tutela dei clienti nell'ambito dei mercati finanziari.

#### **Legge sull'infrastruttura finanziaria**

La Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInfFin) ha come oggetto l'organizzazione e l'esercizio delle infrastrutture del mercato finanziario (borse, controparti centrali, enti di custodia centrali e repertori di dati sulle transazioni), nonché il commercio fuori borsa di derivati (negoziazione *over the counter* [OTC]). Con questa legge vengono recepite e attuate le direttive specifiche emanate da parte del G-20 e del Financial Stability Board (FSB) in materia di commercio di derivati, e le disposizioni sulle infrastrutture dei mercati finanziari vengono adeguate agli stan-

dard internazionali. Nella LInfFin vengono inoltre trasferite le regole di condotta sul mercato sancite dalla Legge sulle borse.

#### **Lettera concernente la garanzia dell'esercizio di un'attività irrepreensibile**

Con questa lettera l'Autorità di vigilanza comunica a una persona le possibili riserve circa la sua garanzia di un'attività irrepreensibile. In questo modo la FINMA informa che procederà a verificare la condotta del destinatario nell'ambito di un procedimento di *enforcement*, qualora in futuro questi intenda ricoprire una posizione che richiede la garanzia di un'attività irrepreensibile. L'esito di tale verifica è del tutto aperto.

#### **Leverage ratio (anche indice di leva finanziaria)**

Il *leverage ratio* indica il rapporto tra il capitale proprio e il capitale di terzi. Come prescrizione regolamentare si definisce *leverage ratio* anche il requisito minimo di fondi propri in rapporto all'impegno complessivo. Il *leverage ratio* non è un indicatore ponderato per il rischio.

#### **Liquidity Coverage Ratio**

Questa quota di liquidità a breve termine (LCR) è un nuovo parametro quantitativo ai sensi di Basilea III. In uno scenario di stress predefinito, il LCR costituisce il rapporto tra lo stock di attivi altamente liquidi (ad es. titoli di Stato di *rating* elevato) e il totale dei deflussi di cassa netti. Il requisito prevede che il valore del rapporto non sia inferiore al 100%.

#### **Markets in Financial Instruments Directive II**

Il pacchetto normativo MiFID II è costituito da una direttiva (*Markets in Financial Instruments Directive* [MiFID]; Direttiva 2014/65/UE) e da un regolamento (*Markets in Financial Instruments Regulation* [MiFIR]; Regolamento [UE] n. 600/2014) e contiene in particolare le regole concernenti l'organizzazione e l'operatività delle borse valori e dei relativi partecipanti. Nella direttiva vengono inoltre fissate le norme di condotta a tutela degli investitori nell'ambito della fornitura dei servizi finanziari.

#### **Modello interno (assicurazioni)**

Sistema adottato da un'impresa di assicurazione per quantificare i rischi legati alla solvibilità secondo i principi del SST, sulla base del profilo di rischio specifico della compagnia stessa. Le imprese di assicurazione possono utilizzare integralmente o in parte modelli interni, a condizione che siano stati preventivamente approvati dalla FINMA.

#### **Modello standard (assicurazioni)**

Modello di rischio predisposto dalla FINMA per la determinazione della solvibilità secondo i principi del SST. Esistono modelli standard per i rami assicurativi vita, danni e malattia, mentre le imprese di riassicurazione e i gruppi assicurativi sono tenuti ad adottare modelli interni.

#### **Net Stable Funding Ratio (NSFR)**

La quota strutturale di liquidità (*Net Stable Funding Ratio* [NSFR]) è parte integrante della normativa di Basilea III e ha un orizzonte temporale di un anno; questo coefficiente mira a garantire che attivi e passivi presentino una struttura per scadenze sostenibile. In tal modo si punta, da un lato, a promuovere la capacità di resistenza delle banche su un orizzonte temporale più lungo e, dall'altro, a creare ulteriori incentivi affinché le banche finanzino le proprie operazioni su base duratura con fonti di rifinanziamento più stabili. Il requisito prevede che il valore del rapporto non sia inferiore al 100%.

### **Non-OICVM**

Gli strumenti non-OICVM sono gli investimenti collettivi di capitale non assoggettati alla direttiva europea OICVM (cfr. anche «OICVM [direttiva]»).

### **OICVM (direttiva)**

Gli OICVM sono organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari. La direttiva OICVM (Direttiva UE 2009/65/CE) definisce requisiti standardizzati validi in tutta Europa per gli investimenti collettivi di capitale destinati al pubblico.

### **Parabanche**

Questo termine designa gli altri intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD, per esempio i gestori patrimoniali, i fiduciari e i fornitori di servizi di pagamento.

### **Patrimonio vincolato**

Nel patrimonio vincolato devono essere garantite le pretese derivanti dai contratti assicurativi. In caso di fallimento dell'impresa di assicurazione, con il ricavato del patrimonio vincolato vengono soddisfatti in prima istanza i crediti basati sui contratti di assicurazione. Solo in seguito la parte eventualmente eccedente confluisce nella massa fallimentare. Il valore degli investimenti di capitale del patrimonio vincolato deve coprire in ogni momento le pretese derivanti dai contratti assicurativi. Gli investimenti di capitale del patrimonio vincolato sono pertanto disciplinati da apposite disposizioni contenute nell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS).

### **Procedimenti di enforcement**

Se nel quadro della vigilanza prudenziale e degli accertamenti preliminari risulta probabile che la FINMA debba far applicare coercitivamente il diritto in materia di vigilanza, viene avviato un procedimento amministrativo coercitivo ai sensi della Legge sulla procedura amministrativa, denominato «procedimento di enforcement». Con la conclusione di un procedimento di enforcement, la FINMA può fra l'altro ordinare e rendere esecutivi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme.

### **Procedura del cliente (assistenza amministrativa internazionale)**

Se nel quadro dell'assistenza amministrativa internazionale un'autorità estera chiede alla FINMA dati su clienti svizzeri ed esteri di intermediari finanziari elvetici, nell'ambito di una procedura del cliente tali persone possono opporsi all'inoltro dei dati. La decisione che la FINMA è tenuta a emanare in un caso del genere può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale.

### **Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo**

Il Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (*European Market Infrastructure Regulation* [EMIR], Regolamento [UE] n. 648/2012) sancisce una normativa armonizzata per le transazioni su strumenti derivati effettuate fuori borsa (OTC). In particolare, il regolamento prevede per gli operatori di mercato l'obbligo di effettuare la *clearing* attraverso una controparte centrale (CCP) nonché di registrare tutte le operazioni su derivati in un apposito repertorio di dati sulle negoziazioni. Il regolamento definisce inoltre in maniera uniforme le condizioni di autorizzazione e la vigilanza delle CCP e dei repertori di dati sulle negoziazioni quali infrastrutture del mercato finanziario.

### **Regolamento UE sui depositari centrali di titoli**

Il Regolamento sui depositari centrali di titoli (*Central Securities Depositories Regulation* [CSDR]; Regolamento [UE] n. 909/2014) introduce un miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e contiene quindi anche disposizioni sui depositari centrali.

### **Rilevanza sistemica**

I rischi sistemici sono rischi derivanti da singoli operatori di mercato che compromettono la stabilità dell'intera economia (sistema). Le imprese che svolgono funzioni alle quali il sistema economico non può rinunciare o che non possono essere assolte da altre imprese si definiscono «di rilevanza sistemica». Un esempio di funzione di rilevanza sistemica è l'esecuzione delle operazioni di pagamento da parte delle banche.

### **Solvency II**

Il termine *Solvency II* rimanda innanzitutto alla Direttiva 2009/138/CE del 25 novembre 2009 dell'Unione europea in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II). Spesso questo termine viene utilizzato anche per indicare il metodo economico e orientato al rischio adottato per la valutazione della dotazione di capitale di un'impresa di assicurazione, contenuto nella direttiva. *Solvency II* persegue in Europa un obiettivo equiparabile, dal punto di vista quantitativo, a quello del Test svizzero di solvibilità.

### **Supervisory college**

I *supervisory college* sono degli incontri di rappresentanti di autorità di vigilanza nazionali in seno ai quali vengono discusse tematiche di sorveglianza a carico di istituti attivi a livello internazionale.

### **Test svizzero di solvibilità (SST)**

Il Test svizzero di solvibilità (SST) è uno strumento di vigilanza con cui si misura la solvibilità degli assicuratori dal punto di vista economico e orientato al rischio. A seguito della revisione totale della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori e dell'Ordinanza sulla sorveglianza, il SST è stato introdotto nel 2006 con un termine transitorio di cinque anni. Esso consente di giudicare la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione in base al rapporto tra i fondi propri computabili (capitale sopportante il rischio) e i fondi propri necessari (capitale previsto), questi ultimi determinati in funzione dei rischi assunti.

### **Too big to fail**

Un'impresa viene classificata *too big to fail* se il suo eventuale fallimento potrebbe pregiudicare la stabilità dell'intera economia nazionale e lo Stato è quindi costretto a salvarla. Al centro del dibattito si collocano i rischi sistemici derivanti da tali imprese.

### **Vigilanza prudenziale**

La vigilanza prudenziale mira innanzitutto a garantire la sicurezza della solvibilità, un adeguato controllo dei rischi nonché una gestione scrupolosa degli affari. La vigilanza prudenziale contribuisce pertanto indirettamente anche a tutelare la funzionalità dei mercati finanziari e la competitività della piazza finanziaria svizzera. La vigilanza prudenziale su banche, imprese di assicurazione e altri intermediari finanziari si basa sull'obbligo di autorizzazione di una determinata attività, sulla costante verifica delle condizioni di autorizzazione, nonché su altre fattispecie regolamentate.

## Abbreviazioni

<b>ACPR</b> Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Francia)	<b>EBA</b> Autorità bancaria europea (European Banking Authority)
<b>AFM</b> Netherlands Authority for the Financial Markets (Paesi Bassi)	<b>EFSA</b> Finantsinspektion (Estonia)
<b>AIFM</b> Gestore di fondi di investimento alternativi ( <i>Alternative Investment Fund Manager</i> )	<b>EMIR</b> Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo ( <i>European Market Infrastructure Regulation</i> )
<b>AIFMD</b> Direttiva UE sui gestori di fondi di investimento alternativi ( <i>Alternative Investment Fund Managers Directive</i> )	<b>ENA</b> Comitato di enforcement della FINMA
<b>AMF</b> Autorité des marchés financiers (Francia)/(Canada)	<b>ESMA</b> Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority)
<b>ASA</b> Associazione Svizzera d'Assicurazioni	<b>ETF</b> <i>Exchange Traded Funds</i>
<b>ASB</b> Associazione svizzera dei banchieri	<b>FCA</b> Financial Conduct Authority
<b>ASC</b> Alberta Securities Commission (Canada)	<b>FDIC</b> Federal Deposit Insurance Corporation
<b>ASR</b> Autorità federale di sorveglianza dei revisori	<b>Fed</b> Federal Reserve System
<b>AT1</b> Fondi propri di base supplementari ( <i>Additional Tier 1 Capital</i> )	<b>FI</b> Finansinspektionen (Svezia)
<b>BaFin</b> Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Germania)	<b>FINMA</b> Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
<b>BCBS</b> Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision)	<b>FINRA</b> Financial Industry Regulatory Authority (USA)
<b>BCE</b> Banca Centrale Europea	<b>FMA</b> Finanzmarktaufsicht Liechtenstein / Österreichische Finanzmarktaufsicht
<b>BCR</b> Basic Capital Requirements	<b>FMI</b> Fondo monetario internazionale (International Monetary Fund)
<b>BCSC</b> British Columbia Securities Commission (Canada)	<b>FSA</b> Finanstilsynet (Danimarca e Norvegia)
<b>BNS</b> Banca nazionale svizzera	<b>FSAP</b> Programma di valutazione del settore finanziario ( <i>Financial Sector Assessment Programme</i> )
<b>CBI</b> Central Bank of Ireland	<b>FSB</b> Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board)
<b>CCP</b> Controparte centrale ( <i>central counterparty</i> )	<b>FSC</b> Financial Services Commission (Gibilterra)
<b>CDB</b> Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche	<b>FSMA</b> Financial Services and Markets Authority (Belgio)
<b>CdF</b> Commissioni delle finanze delle Camere federali	<b>G-20</b> Gruppo dei 20 paesi industrializzati ed emergenti più importanti
<b>CdG</b> Commissioni della gestione delle Camere federali	<b>GAFI</b> Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)
<b>CET</b> Commissioni dell'economia e dei tributi delle Camere federali	<b>GFSC</b> Guernsey Financial Services Commission
<b>CET1</b> Fondi propri di base di qualità primaria ( <i>Common Equity Tier 1 Capital</i> )	<b>G-SIB</b> Banca (banche) di rilevanza sistemica globale ( <i>global systemically important bank[s]</i> )
<b>CF</b> Camera fiduciaria	<b>G-SIFI</b> Istituto(i) finanziario(i) di rilevanza sistemica globale ( <i>systemically important financial institution[s]</i> )
<b>CFTC</b> U.S. Commodity Futures Trading Commission	<b>G-SII</b> Impresa(e) di assicurazione di rilevanza sistemica globale ( <i>global systemically important insurer[s]</i> )
<b>CGA</b> Condizioni Generali di Assicurazione	<b>IAIG</b> Gruppo(i) assicurativo(i) attivo(i) a livello internazionale ( <i>Internationally Active Insurance Group[s]</i> )
<b>CHF</b> Franco svizzero	<b>IAIS</b> Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (International Association of Insurance Supervisors)
<b>CMG</b> Gruppo di gestione della crisi (Crisis Management Group)	<b>ICP</b> <i>Insurance Core Principles</i>
<b>ComFrame</b> <i>Common Framework</i>	<b>ICS</b> Standard globale di capitale per le imprese di assicurazione ( <i>Insurance Capital Standard</i> )
<b>CONSOB</b> Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Italia)	<b>IFDS</b> Intermediari finanziari direttamente sottoposti
<b>COPA</b> Commissione delle offerte pubbliche di acquisto	<b>IOSCO</b> Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari (International Organization of Securities Commissions)
<b>CPMI</b> Committee on Payments and Market Infrastructures	<b>IRB</b> <i>Internal ratings-based</i>
<b>CSD</b> Ente di custodia centrale ( <i>Central Securities Depository</i> )	<b>ISDA</b> International Swaps and Derivatives Association
<b>CSDR</b> Regolamento sui depositari centrali di titoli ( <i>Central Securities Depositories Regulation</i> )	<b>JFSC</b> Jersey Financial Services Commission
<b>CSSF</b> Commission de Surveillance du Secteur Financier (Lussemburgo)	<b>LBCR</b> Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (stato al 1° gennaio 2015) (Legge sulle banche; RS 952.0)
<b>DFP</b> Dipartimento federale delle finanze	
<b>DFS</b> Department of Financial Services (USA)	
<b>DoJ</b> Dipartimento di giustizia statunitense (U.S. Department of Justice)	

**LBVM** Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (stato al 1° gennaio 2015) (Legge sulle borse; RS 954.1)

**LCR** Quota di liquidità a breve termine  
(*Liquidity Coverage Ratio*)

**LFINMA** Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (stato al 1° gennaio 2015) (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari; RS 956.1)

**LICol** Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (stato al 1° gennaio 2015) (Legge sugli investimenti collettivi; RS 951.31)

**LIFin** Legge sugli istituti finanziari (disegno di legge)

**LinFin** Legge sull'infrastruttura finanziaria  
(disegno di legge)

**LRD** Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (stato al 1° gennaio 2015) (Legge sul riciclaggio di denaro; RS 955.0)

**LSA** Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (stato al 1° gennaio 2015) (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori; RS 961.01)

**LSF** Legge sui servizi finanziari (disegno di legge)

**LSR** Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (stato al 1° gennaio 2015) (Legge sui revisori; RS 221.302)

**MbO** *Management by Objectives*

**MFSA** Malta Financial Services Authority

**MiFID** Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari  
(*Markets in Financial Instruments Directive*)

**MiFIR** Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari  
(*Markets in Financial Instruments Regulation*)

**NAIC** Associazione nazionale statunitense dei commissari di vigilanza in ambito assicurativo (National Association of Insurance Commissioners)

**NSFR** Quota strutturale di liquidità  
(*Net Stable Funding Ratio*)

**OAD** Organismo di autodisciplina

**OAD-ASA** Organismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni

**OA-FINMA** Ordinanza del 5 novembre 2014 sugli audit dei mercati finanziari (stato al 1° gennaio 2015) (RS 956.161)

**OBKR** Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (stato al 1° gennaio 2015) (Ordinanza sulle banche; RS 952.02)

**OBE-FINMA** Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (stato al 1° gennaio 2015) (Ordinanza FINMA sulle banche estere; RS 952.111)

**OBVM** Ordinanza del 2 dicembre 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (stato al 1° gennaio 2015) (Ordinanza sulle borse; RS 954.11)

**OCC** Office of the Comptroller of the Currency (USA)

**OFoP** Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (stato al 1° gennaio 2015) (Ordinanza sui fondi propri; RS 952.03)

**OICol** Ordinanza del 22 novembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (stato al 1° gennaio 2015) (Ordinanza sugli investimenti collettivi; RS 951.311)

**OICol-FINMA** Ordinanza del 27 agosto 2014 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitale (stato al 1° gennaio 2015) (Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi; RS 951.312)

**OICVM** Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari

**OLiq** Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla liquidità delle banche (stato al 1° gennaio 2015) (Ordinanza sulla liquidità; RS 952.06)

**ORD-FINMA** Ordinanza dell'8 dicembre 2010 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (stato al 1° gennaio 2011) (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro; RS 955.033.0)

**ORSA** Autovalutazione della situazione di rischio e del fabbisogno di capitale (*Own Risk and Solvency Assessment*)

**OS** Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (stato al 1° gennaio 2015) (Ordinanza sulla sorveglianza; RS 961.011)

**OSC** Ontario Securities Commission (Canada)

**OSRev** Ordinanza del 22 agosto 2007 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (stato al 1° gennaio 2015) (Ordinanza sui revisori; RS 221.302)

**OTC** *Over the counter*

**PEP** Persone politicamente esposte

**PRA** Prudential Regulation Authority (Regno Unito)

**QIS** Studi di impatto quantitativi  
(*Quantitative Impact Studies*)

**RAP** Resolvability Assessment Process

**RCAP** Programma di valutazione della conformità delle normative con Basilea III (*Regulatory Consistency Assessment Programme*)

**RWA** Attivi ponderati per il rischio (*Risk-Weighted Assets*)

**SAIC** Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale

**SEC** U.S. Securities Exchange Commission

**SFAMA** Swiss Funds & Asset Management Association

**SFI** Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali

**SICAF** Società d'investimento a capitale fisso

**SICAV** Società d'investimento a capitale variabile

**SSM** Meccanismo di vigilanza unico  
(*Single Supervisory Mechanism*)

**SST** Test svizzero di solvibilità (*Swiss Solvency Test*)

**SVSP** Associazione Svizzera per prodotti strutturati

**T1** Fondi propri di base (*Tier 1 Capital*)

**T2** Fondi propri complementari (*Tier 2 Capital*)

**TAF** Tribunale amministrativo federale

**TF** Tribunale federale

**TLAC** *Total Loss-Absorbing Capacity*

**TSX** Toronto Stock Exchange (Canada)

**UCITS** *Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities* (OICVM)

# Organigramma

(al 31 dicembre 2014)

- Divisione
- Unità organizzative direttamente sottoposte ai responsabili delle divisioni
- Revisione interna



Consiglio di amministrazione  
**Anne Héritier Lachat**  
Presidente

Revisione interna  
**Nicole Achermann**

Direttore  
**Mark Branson**

Mercati  
**Léonard Bôle**

Intermediari finanziari direttamente sottoposti  
**Achille Babbi**

Riciclaggio di denaro e criminalità finanziaria  
**Dominik Witz**

Vigilanza delle infrastrutture dei mercati finanziari  
**Andreas Bail**

Analisi mercati  
**Léonard Bôle**

Società di audit  
**Heinz Meier**

Asset Management  
**Michael Loretan**

Istituti e prodotti Berna  
**Sandra Lathion**

Vigilanza istituti e prodotti  
**Daniel Bruggisser**

Distribuzione  
**Daniel Schmid**

Istituti e prodotti Zurigo  
**Philip Hinsén**

Legal Expertise  
**Tobias Weingart**

Enforcement  
**David Wyss**

Accertamenti  
**Patric Eymann**

Insolvenza  
**Michel Kähr**

Procedimenti  
**Regine Wolfensberger**

## Servizi strategici

Nina Arquint

Regolamentazione  
**Noël Bieri**

Diritto e  
compliance  
**Renate  
Scherrer-Jost  
Kathrin Tanner**

Segreteria  
generale e  
Comunicazione  
**Jan Blöchliger**

Affari  
internazionali  
**Rupert  
Schaefer**

Accounting  
**Stephan Rieder**

## Operations

Andreas Zdrenyk

Finanze  
**Anita Koch**

Risorse umane  
**Adrian  
Röthlisberger**

Tecnologie  
dell'informazione  
e della  
comunicazione  
**Heinz Ruffieux  
a.i.**

Facility  
Management  
e acquisti  
**Albert  
Gemperle**

Gestione  
dei processi  
e del cambio  
**Sascha Rassi**

Enterprise Risk  
Management e  
sistema di  
controllo interno  
**Patrick Tanner**

Gestione delle  
acquisizioni e dei  
contratti  
**Martin Portenier**

### Coerenza dell'attività di vigilanza

La FINMA esplica una funzione di vigilanza volta a proteggere i clienti dei mercati finanziari e il buon funzionamento della piazza finanziaria svizzera. Essa assolve i propri compiti impiegando gli strumenti dell'autorizzazione, della sorveglianza, dell'*enforcement* e della regolamentazione. Nell'espletamento della sua attività di vigilanza persegue un approccio orientato al rischio, assicurandosi di operare con continuità e prevedibilità. Cura il dialogo con gli assoggettati, le autorità, le associazioni e altre importanti istituzioni a livello nazionale e internazionale.

### Indipendenza dei processi decisionali

La FINMA è indipendente sotto il profilo operativo, istituzionale e finanziario ed esercita una funzione sovrana nell'interesse pubblico. Essa opera in un ambito caratterizzato dagli interessi divergenti dei diversi gruppi di interlocutori. In tale contesto prende posizione autonomamente e agisce sulla base del mandato legale conferitole, prendendo le decisioni in modo indipendente e adeguato alla situazione.

### Senso di responsabilità dei collaboratori

I collaboratori della FINMA si distinguono per senso di responsabilità, integrità e determinazione. Lavorano in modo indipendente, mostrando elevata flessibilità e capacità di adattamento. Sono competenti e capaci di gestire opposizioni e situazioni complesse. Sanno recepire i cambiamenti del contesto in cui operano avviando tempestivamente misure concrete adeguate alla situazione.

---

#### COLOPHON

##### Editore:

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA  
Laupenstrasse 27  
CH-3003 Berna  
Tel. +41 (0)31 327 91 00  
Fax +41 (0)31 327 91 01  
info@finma.ch  
www.finma.ch

##### Consuntivo annuale:

il consuntivo annuale 2014 della FINMA viene pubblicato separatamente.

##### Fotografia:

– Stefano Schröter, Lucerna\*: pagg. 92/93;  
– Beat Schweizer, Berna: pagg. 2, 95, 97;  
– Thies Wachter, Zurigo\*: Copertina esterna, pagg. 6/7, 22/23, 38/39, 101, 104/105;  
– Copertina interna:  
Getty Images (foto 6, 8, 9)  
Keystone (foto 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10)

\* Il concetto grafico e visivo relativo all'architettura delle istituzioni finanziarie non è strettamente correlato al testo.

##### Formulazione neutrale:

nell'ottica di agevolare la lettura e di favorire la parità di trattamento tra i sessi, si rinuncia a operare una distinzione dal punto di vista del genere. I termini utilizzati si applicano indistintamente a entrambi i sessi.

##### Grafica:

evoc communications AG, Zurigo

##### Stampa:

Neidhart + Schön AG, Zurigo

